



libera presente,
difesa di fiducia dagli avvocati Alessandro Brustia del Foro di Novara e dall'avvocato Roberto Losengo del Foro di Milano;

5) **CARESANA Giuseppe**, nato a Novara il 4.11.1942, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vittorio Cocito in Novara, Corso Ticino n. 23,
libero assente,
difeso di fiducia dall'avvocato Vittorio Cocito del Foro di Novara e dall'avvocato Angelo Giarda del Foro di Milano;

6) **BERLINGHERI Massimo**, nato a Colere (BG) il 22.2.1964, con domicilio ivi dichiarato in via Valzella n. 17 (come da verbale del 30.10.2015),
libero assente,
difeso di fiducia dall'avvocato Rocco Gargamo del Foro di Bergamo;

7) **PARONZINI Nicola**, nato a Novara il 2.8.1965. con domicilio eletto in Novara in Corso Cavallotti n. 7;
libero non presente,
difeso di fiducia dall'avvocato Renzo Inghilleri del Foro di Novara;

8) **CATTANEO Alessandro**, nato a Gallarate il 9.6.1964, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia sito in Milano in Viale Bianca Maria n. 25,
libero non presente,
difeso di fiducia dall'avvocato Carlo Baccaredda Boy del Foro di Milano;

9) **GAMBIRASIO Gianfranco**, nato a Marcallo con Casone (MI) l'8.6.1946, con domicilio dichiarato in via De Medici n. 27,
libero assente,
difeso di ufficio dall'avvocato Fabio Fazio del Foro di Novara;

10) **ENTE RESPONSABILE: ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA (Aies)**,
nessuno compare,
difesa di fiducia dagli avvocati Ignazio Pagani e Umberto Calderera del Foro di Novara;

IMPUTATI

come da fogli allegati che seguono

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio, Bozzola Francesca

A) delitto di cui all'art. 416 commi 1 e 2 c.p., perché, nelle rispettive qualità di direttore generale, dirigente del settore amministrativo e contabile, dirigente del settore tecnico e capo dell'ufficio progetti dell'Associazione Irrigazione Est Sesia (successivamente denominata A.I.E.S.), con sede in Novara, Via Negrone nr. 7, costituivano, organizzavano (Bolognino, Lazzarini e Massara) e partecipavano (Bozzola) a un'associazione allo scopo di commettere più delitti, e tra essi quelli di peculato, falso ideologico in atti pubblici, truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubblica, turbata libertà degli incanti, abuso di ufficio, ognuno meglio specificati nei capi che seguono; ciò realizzavano, organizzando e strutturando un sistema ed un'operatività criminosa attraverso lo sviamento dell'attività pubblicistica dell'AIES, alterando le procedure amministrative in modo da ottenere rimborsi (per cifre notevolmente elevate) dal competente Ministero ed altri Enti pubblici, in relazione ai lavori di progettazione ed alla realizzazione delle opere, molto superiori a quelle effettivamente dovuti e spettanti e operando in modo da distrarre quelle cifre verso il settore operativo e patrimoniale di diritto privato; per realizzare i fini dell'associazione utilizzavano le strutture decisionali ed operative dell'AIES, l'affidabilità della stessa (uno dei maggiori consorzi del settore in Italia).

In Novara, a partire dal 2009 e fino all' 8 ottobre 2012 .

Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Bozzola Francesca e Berlingheri Massimo

B) delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p., 314 c.p.

perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo criminoso ed anche in tempi diversi, i primi tre quali pubblici ufficiali, nella rispettiva qualità di responsabile unico del procedimento e direttore generale della stazione appaltante, dirigente del settore tecnico e direttore dei lavori nell'iniziativa pubblica denominata ~~B547 riconducibile agli interventi di ristrutturazione e sistemazione delle sponde del Torrente Strona, della Roggia Mora e della Roggia Mora Strona, e~~ Berlingheri Massimo quale direttore tecnico della Beltoni spa, impresa aggiudicataria dell'appalto per l'esecuzione dei lavori, ~~distravano materiali e~~

manodopera destinati all'esecuzione del suddetto progetto pubblico, per un valore non meglio quantificabile, in favore di tratti di sponda dei medesimi corsi d'acqua ubicati in luoghi diversi da quelli previsti in progetto, autorizzati e finanziati dalla Regione Piemonte-Assessorato all'Agricoltura; ovvero nei tratti in cui i predetti corsi d'acqua bagnano terreni di proprietà di Bolognino Bruno e di suoi familiari, per una lunghezza di circa 770 metri.

In Novara, Briona e San Pietro Mosezzo in epoca anteriore e prossima all'aprile 2010.

Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Bozzola Francesca e Berlingheri Massimo

C) delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p., 479, 61 n. 2) c.p., perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità descritte al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, redigevano documentazione falsa attinente l'iniziativa pubblica denominata B547, tra cui, in particolare, la rendicontazione dei costi sostenuti e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, allo scopo di far apparire eseguite le opere in conformità al progetto.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per aver commesso il fatto per eseguire e occultare il reato di cui al capo B).

In Novara, Briona e San Pietro Mosezzo in epoca anteriore e prossima all'aprile 2010.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio e Bozzola Francesca

D) delitto di cui agli artt. 110, 479, 61 n. 2) c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di direttore generale, dirigente del settore amministrativo-contabile, dirigente del settore tecnico e capo ufficio progetti dell'A.I.E.S., predisponavano falsa documentazione inerente lo specifico procedimento amministrativo, così formando atti pubblici ideologicamente falsi, in particolare nelle parti relative al conteggio delle ore lavorate ed ai conseguenti costi, da inviare al Ministero dell'Economia, al fine di ottenere il rimborso dei costi relativi alle ore di lavoro effettuato dal personale dell'A.I.E.S. nell'esecuzione dell'iniziativa pubblica denominata B552 relativa alle opere per la sistemazione idraulica dello scaricatore Crossetto, indicando un numero di ore superiore rispetto alle ore realmente effettuate e dichiarando costi maggiorati per un importo pari a €. 357.873,10.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue.

In Novara, il 4 ottobre ed il 25 novembre 2011.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio e Bozzola Francesca

E) delitto di cui agli artt. 110, 640 bis e 61 nn. 7 e 9 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con la condotta descritta al capo D), ponevano in essere artifici e raggiri, consistiti, in particolare, nella alterazione, negli atti pubblici relativi al procedimento amministrativo, tra l'altro, delle voci relative alle ore lavorate ed ai

mediante i quali inducevano in errore l'ente erogatore in ordine alla reale entità dei costi sostenuti. In tal modo ricevendo dal Ministero dell'Economia rimborsi indebiti per un importo pari a € 357.873,10.

Con le aggravanti di aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. In Novara, il 16 dicembre 2011.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio e Bozzola Francesca

F) delitto di cui agli artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo D), predisponavano falsa documentazione inerente lo specifico procedimento amministrativo, così formando atti pubblici ideologicamente falsi, in particolare nelle parti relative al conteggio delle ore lavorate ed ai conseguenti costi, da inviare al Ministero dell'Economia al fine di ottenere il rimborso dei costi relativi alle ore di lavoro effettuato dal personale dell'A.I.E.S. nell'esecuzione dell'iniziativa pubblica denominata B555 relativa alle opere per la ristrutturazione del Canale Regina Elena 3° lotto, indicando un numero di ore superiore rispetto alle ore realmente effettuate e dichiarando costi maggiori per un importo pari a € 165.545,11.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue.

In Novara, il 4 ottobre ed il 25 novembre 2011.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio e Bozzola Francesca

G) delitto di cui agli artt. 110, 640 bis e 61 n. 9 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo D) e con la condotta descritta al capo F), ponevano in essere artifici e raggiri, consistiti, in particolare, nella alterazione, negli atti pubblici relativi al procedimento amministrativo, tra l'altro, delle voci relative alle ore lavorate ed ai conseguenti costi ed ai successivi atti di rendicontazione e di richieste di rimborsi, mediante i quali inducevano in errore l'ente erogatore in ordine ai costi realmente sostenuti, in tal modo ricevendo dal Ministero dell'Economia rimborsi indebiti per un importo pari a € 165.545,11.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Novara, il 16 dicembre 2011.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio e Bozzola Francesca

~~H) delitto di cui agli artt. 110, 479 e 61 n. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo D), predisponavano falsa documentazione inerente lo specifico procedimento amministrativo, così formando atti pubblici~~

ideologicamente falsi, in particolare nelle parti relative al conteggio delle ore lavorate ed ai conseguenti costi, da inviare al Ministero dell'Economia al fine di ottenere il rimborso dei costi relativi alle ore di lavoro effettuato dal personale dell'A.I.E.S. nell'esecuzione dell'iniziativa pubblica denominata B556 relativa alle opere per la sistemazione idraulica della Roggia Biraga, indicando un numero di ore superiore rispetto alle ore realmente effettuate e dichiarando costi maggiorati per un importo pari a € 763.401,88.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue.

In Novara, il 4 ottobre ed il 25 novembre 2011.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio e Bozzola Francesca

- I) delitto di cui agli art. 110, 640 *bis*, 61 nn. 7 e 9 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo D) e con la condotta descritta al capo H), ponevano in essere artifici e raggiri, consistiti, in particolare, nella alterazione, negli atti pubblici relativi al procedimento amministrativo, tra l'altro, delle voci relative alle ore lavorate ed ai conseguenti costi ed ai successivi atti di rendicontazione e di richieste di rimborsi, mediante i quali inducevano in errore l'ente erogatore in ordine ai costi realmente sostenuti, in tal modo ricevendo dal Ministero dell'Economia rimborsi indebiti per un importo pari a € 763.401,88.

Con le aggravanti di aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Novara, il 16 dicembre 2011.


Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa e Massara Giorgio

- J) delitto di cui agli artt. 110, 479 e 61 n. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità già indicate al capo D), predisponavano falsa documentazione inerente lo specifico procedimento amministrativo, così formando atti pubblici ideologicamente falsi, in particolare nelle parti relative al conteggio delle ore lavorate ed ai conseguenti costi, da inviare alla Regione Lombardia al fine di ottenere il rimborso dei costi relativi alle ore di lavoro effettuato dal personale dell'A.I.E.S. nell'esecuzione dell'iniziativa pubblica denominata B572 relativa alle opere per il "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riguardante la manutenzione straordinaria della rete irrigua in Lombardia - Roggia Biraga nei comuni di Castelnovetto e Sant'Angelo Lomellina", indicando un numero di ore superiore rispetto alle ore realmente effettuate e dichiarando costi maggiorati per un importo pari a € 68.089,87.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato di cui al capo che segue.

In Novara, in epoca anteriore e prossima al 9 marzo 2012.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio



L) delitto di cui agli artt. 110, 640 bis e 61 n. 9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo D) e con la condotta descritta al capo J), ponevano in essere artifici e raggiri, consistiti, in particolare, nella alterazione, negli atti pubblici relativi al procedimento amministrativo, tra l'altro, delle voci relative alle ore lavorate ed ai conseguenti costi ed ai successivi atti di rendicontazione e di richieste di rimborsi, mediante i quali inducevano in errore l'ente erogatore in ordine ai costi realmente sostenuti, in tal modo ricevendo dalla Regione Lombardia rimborsi indebiti per un importo pari a €. 68.089,87.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Novara, il 9 marzo 2012.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa e Massara Giorgio

M) delitto di cui agli artt. 110, 479 e 61 n. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità già descritte al capo D), predisponavano falsa documentazione inerente lo specifico procedimento amministrativo, così formando atti pubblici ideologicamente falsi, in particolare nelle parti relative al conteggio delle ore lavorate ed ai conseguenti costi, da inviare al Consorzio Parco Valle del Ticino al fine di ottenere il rimborso dei costi relativi alle ore di lavoro effettuate dal personale dell'A.I.E.S. nell'esecuzione dell'iniziativa pubblica denominata UP66 relativa al progetto "PARTECIPACQUA per un ecosistema filtro per l'affinamento dei reflui del depuratore di Vigevano e per la riqualificazione della località Lanca Ayala", indicando un numero di ore superiore rispetto alle ore realmente effettuate e dichiarando costi maggiorati per un importo non inferiore a €. 16.924,83.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato di cui al capo che segue.

In Novara, in epoca anteriore e prossima al 28 giugno 2011

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio

N) delitto di cui agli artt. 110, 640 bis e 61 n. 9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo D) e con la condotta descritta al capo M), ponevano in essere artifici e raggiri, consistiti, in particolare, nella alterazione, negli atti pubblici relativi al procedimento amministrativo, tra l'altro, delle voci relative alle ore lavorate ed ai conseguenti costi ed ai successivi atti di rendicontazione e di richieste di rimborsi, mediante i quali inducevano in errore l'ente erogatore in ordine ai costi realmente sostenuti, in tal modo ricevendo dal Consorzio Parco Valle del Ticino rimborsi indebiti per un importo non inferiore a €. 16.924,83.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Novara, in epoca successiva e prossima al 28 giugno 2011.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa e Massara Giorgio

O) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479 e 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di presidente, direttore generale, dirigente del settore amministrativo-contabile e dirigente del settore tecnico dell'A.I.E.S. con piazioni

~~esecutive di un medesimo disegno criminoso, predisponevano falsa documentazione inerente lo specifico procedimento amministrativo, così formando atti pubblici ideologicamente falsi, in particolare nelle parti relative al conteggio di maggiori costi, ed alla realizzazione di una variante d'opera, da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze, cui trasmettevano una inesistente (e, quindi, completamente falsa) perizia di variante (redatta apparentemente in data 14.01.2010), così modificando l'originale quadro economico dell'iniziativa pubblica denominata B555 relativa alle opere sul canale Regina Elena.~~
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue.

In Novara il 25 novembre 2011.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio

- P) delitto di cui agli artt. 110, 640 *bis* e 61 nr. 9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con la condotta descritta al capo O), ponevano in essere artifici e raggiri mediante i quali inducevano in errore l'ente erogatore in ordine ai costi realmente sostenuti, in tal modo ricevendo dal Ministero dell'Economia rimborsi indebiti per un importo pari ad €. 64.202,80 (differenza tra l'importo chiesto a rimborso pari ad euro 134.202,80 e l'importo di euro 70.000,00 previsto per le opere in economia dal progetto dell'iniziativa B555), pari all'apparente e falsamente dichiarato valore della variante, in realtà mai realizzata.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Novara in epoca successiva e prossima al 25 novembre 2011.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa

- Q) delitto di cui agli artt. 110, 81 co. 2°, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, quali pubblici ufficiali, nelle rispettive qualità di presidente, direttore generale e dirigente del settore amministrativo-contabile dell'A.I.E.S., ente concessionario della Regione Piemonte per la riscossione dei canoni dovuti per l'uso extrairriguo di acqua pubblica, non versavano alla Regione Piemonte gli importi incassati dagli utilizzatori di acqua pubblica per uso idroelettrico, industriale e piscicolo, in tal modo appropriandosi della somma complessiva di euro 2.772.088,85.

In Novara dall'anno 2002 e permanente almeno sino all'anno 2012.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Grieco Gianenrico, Barone Andrea e Quazzola Massimo

- ~~R) delitto di cui agli artt. artt. 110, 353 co. 1° e 2° c.p. perché, in concorso tra loro, i primi quattro pubblici ufficiali, in qualità rispettivamente di presidente, direttore generale e responsabile unico del procedimento, dirigente del settore tecnico, direttore dei lavori, Barone Andrea e Quazzola Massimo, rispettivamente legale~~

rappresentante e direttore tecnico di cantiere della LIS Srl, turbavano la gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo agli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea - 1° stralcio funzionale - opera di completamento in Comune di Villareggia per la realizzazione di opere a base di gara pari ad euro 496.956,52 per lavori, oltre a euro 7.152,58 per oneri di sicurezza, bandito dalla Coutenza Canali Cavour in data 28 marzo 2011, mediante mezzi fraudolenti, consistiti nel concordare tra loro l'elenco delle imprese da invitare a partecipare alla suddetta gara; in particolare, su richiesta di Bolognino Bruno e Massara Giorgio, Grieco Gian Enrico chiedeva a Quazzola Massimo di fornire un elenco di imprese compiacenti alle quali spedire l'invito a partecipare alla gara, elenco poi effettivamente fornito e consegnato da Grieco a Massara; l'appalto veniva, quindi, assegnato alla LIS Srl, che se lo aggiudicava per la somma di euro 474.915,34 comprensivo degli oneri per la sicurezza, offrendo quindi un ribasso d'asta inferiore al 5%.

Con la recidiva semplice ex art. 99 c.p. per Grieco Gianenrico.

In Novara in epoca compresa tra il 28 marzo ed il 19 aprile 2011.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Vignuda Franco e Vignuda Massimo

- S) delitto di cui agli artt. artt. 110, 353 co. 1° e 2° c.p. perché, in concorso tra loro, i primi tre pubblici ufficiali, in qualità rispettivamente di presidente, direttore generale e responsabile unico del procedimento, e dirigente del settore tecnico dell'A.I.E.S., Vignuda Franco e Vignuda Massimo, rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico di cantiere della Giovanni Vignuda Automazioni srl, turbavano la gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo agli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea - 1° stralcio funzionale - opera di completamento in Comune di Villareggia - apparecchiature ed impianti elettrici per la cabina di consegna provvisoria con base di gara pari ad euro 107.450,00 per lavori, oltre a euro 3.009,00 per oneri di sicurezza, bandito dalla Coutenza Canali Cavour in data 27 aprile 2011, mediante mezzi fraudolenti consistiti nel concordare tra loro l'elenco delle imprese da invitare a partecipare alla suddetta gara; in particolare, Massara Giorgio chiedeva a Vignuda Franco di fornire un elenco di imprese compiacenti alle quali spedire l'invito a partecipare alla gara, elenco poi effettivamente fornito da Vignuda a Massara; l'appalto veniva, quindi, assegnato alla Giovanni Vignuda Automazioni srl, che se lo aggiudicava per la somma di euro 102.123,51 comprensivo degli oneri per la sicurezza. In Novara in epoca compresa tra il 27 aprile e il 18 maggio 2011.

Bolognino Bruno

- T) delitto di cui all'art. 353 co. 2° c.p., perché, in qualità di direttore generale e responsabile unico del procedimento, turbava la gara nel pubblico incanto relativo all'iniziativa denominata "B565" manutenzione straordinaria del Cavo Abbondanza nei Comuni di Ottobiano, Ferrera Erbognone e Lomello, in particolare, in violazione della normativa vigente in materia di appalti, con mezzi fraudolenti, consistiti nell'imporre ai componenti la commissione di gara la sua volontà (affermando che "una visita con tanti partecipanti poteva verificarsi").

ammetteva alla gara l'impresa Bettoni, benché non possedesse i requisiti oggettivi (incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, per omessa allegazione di copia del documento di identità della direzione tecnica).
In Novara il 31 marzo 2011.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Bozzola Francesca e Gambirasio Gianfranco

U) delitto di cui agli artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, i primi quattro pubblici ufficiali, in qualità rispettivamente di presidente, direttore generale e responsabile unico del procedimento, dirigente del settore tecnico e capo ufficio progetti dell'A.I.E.S., e Gambirasio quale esecutore dei lavori, attestavano falsamente nella rendicontazione dei costi relativi all'iniziativa pubblica denominata B526 inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ente finanziatore, l'esistenza di un costo per un importo di €. 16.335,00 a corpo per opere eseguite nel cantiere come risultanti dalla fattura n. 10 del 30 marzo 2012 emessa dalla Edilter srl di Marcallo con Casone (MI), essendo stato, invece, tale importo sostenuto per il trasporto e la sistemazione di terra da risulta in esubero prodotta nel corso dei lavori di adeguamento del Canale Quintino Sella effettuati in altro luogo e precisamente nel Comune di Sozzago sulle sponde della Roggia Camerona.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue.

In Novara in epoca successiva e prossima al 30 marzo 2012.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Bozzola Francesca e Gambirasio Gianfranco

V) delitto di cui agli artt. 110 e 640 bis, 61 n. 9 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con la condotta descritta al capo U), ponevano in essere artifici e raggiri, descritti nel capo U) che precede, consistiti nella falsificazione degli atti, nella rappresentazione inveritiera negli atti amministrativi, mediante i quali inducevano in errore l'ente erogatore in ordine ai costi realmente sostenuti, in tal modo ricevendo dal Ministero delle Politiche agricole e Forestali rimborsi indebiti per un importo pari ad euro 16.335,00.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Novara in epoca successiva e prossima al mese di aprile 2012.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Bozzola Francesca e Gambirasio Gianfranco (per i quali si è proceduto separatamente).

~~W) reato di cui agli artt. 110 c.p., 256 comma 1) let. a) D. Lgs. 152/2006 omissis~~

~~Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno e Massara Giorgio~~

X) delitto di cui agli artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità rispettivamente di presidente, direttore generale e responsabile unico del procedimento e dirigente del settore tecnico dell'A.I.E.S., attestavano falsamente nella rendicontazione dei costi relativi all'iniziativa pubblica B556 per interventi di ristrutturazione sulla roggia Biraga nei Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello, inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ente finanziatore, l'esistenza di un costo per un importo di €. 34.820,54 per opere classificate come urgenti sul citato canale come risultanti dalla fattura n. 31 datata 11 aprile 2011 emessa dalla Mazzoni Costruzioni, essendo stato, invece, tale importo sostenuto per prestazioni lavorative eseguite in tratti diversi della roggia Biraga non ricompresi nell'appalto B556 e sulla roggia Busca.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue.

In Novara, in epoca successiva e prossima all'11 aprile 2011.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno e Massara Giorgio

Y) delitto di cui agli artt. 110, 640 bis, 61 n. 9 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con la condotta descritte al capo X), ponevano in essere artifici e raggiri, consistiti nella falsificazione degli atti, nella rappresentazione inveritiera negli atti amministrativi, mediante i quali inducevano in errore l'ente finanziatore in ordine ai costi realmente sostenuti nell'ambito dell'iniziativa pubblica denominata B556, in tal modo ricevendo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un rimborso indebito per un importo pari ad euro 34.820,54.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione.

In Novara in epoca successiva e prossima all'11 aprile 2011.

Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Grieco Gian Enrico, Bandi Diego, Patrone Cesare, Palmieri Nazario, Zanoni Gianni, Oreglia Federico e Bonato Mauro (per i quali si è proceduto separatamente)

Z) delitto di cui agli artt. 110, 81 co. 2, 56, 479 c.p. - omissis

Monaco Roberto (per il quale si è proceduto separatamente)

AA) delitto di cui all'art. 371 bis c.p. - omissis

Bolognino Bruno e Bozzola Francesca

~~BB) delitto di cui agli artt. 110, 323 c.p., perché, in concorso tra loro, in qualità di pubblici ufficiali Bolognino quale direttore generale e responsabile unico del procedimento, Bozzola quale direttore dei lavori nell'iniziativa pubblica denominata B528 "interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite ed incremento di efficienza della distribuzione - 5° lotto", in violazione di specifiche norme di legge~~

ed. in particolare, degli art. 132 e 37 codice degli appalti (D.L.vo 163/2006), nonché in contrasto con quanto illustrato nella relazione geotecnica allegata al progetto esecutivo, apportavano una variante in deroga al progetto esecutivo approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP., sostituendo l'impiego di palancole per il sostegno degli scavi con sezioni di scavo di sbancamento; ciò comportava l'esecuzione di opere edili classificate OG8, affidate alla Giovannini Costruzioni spa, in misura maggiore rispetto al progetto originario, con conseguente riduzione delle opere specialistiche OS21, affidate alla Tra.mo.ter. srl (società costitutive dell'A.T.I. aggiudicataria), in tal modo procurando alla Giovannini Costruzioni spa un ingiusto vantaggio patrimoniale pari ad €. 1.758.071,41, pari alla differenza tra il costo delle opere specialistiche OS21 originariamente affidate alla Tra.mo.ter. srl e sostituite con opere edili OG8 affidate alla Giovannini Costruzioni spa con la suddetta variante.

In Novara, in epoca anteriore e prossima al 17 gennaio 2011.

Pennucci Giuseppe, Cola Stefano e Monaco Roberto (per i quali si è proceduto separatamente)

CC) delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p. - omissis

Bolognino Bruno

DD) delitto di cui agli artt. 81 co. 2, 314 c.p. perché, in qualità di pubblico ufficiale, direttore generale e responsabile unico del procedimento, nell'iniziativa pubblica denominata "B 528 - interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite ed incremento di efficienza della distribuzione - 5° lotto", autorizzava la cessione, per il corrispettivo di €. 70.000, di terra di risulta di proprietà demaniale (Regione Piemonte), proveniente dall'esubero degli scavi nel Canale Quintino Sella tra la progressiva Km. 10445 e 12875, in favore della Giovannini Costruzioni spa, introitando l'incasso nella gestione ordinaria dell'A.I.E.S., senza applicare le procedure previste al Capo 3°, artt. 63 e segg. R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con riferimento ad uno dei meccanismi di asta pubblica previsti dall'art.73 del medesimo R.D.), in tal modo procurando ad A.I.E.S. un vantaggio patrimoniale con pari danno per l'Erario.

In Novara, il 31 marzo 2010.

Caresana Giuseppe, Bolognino Bruno e Lazzarini Luisa

EE) delitto di cui agli artt. 110, 81 co. 2, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di presidente, di direttore generale e di dirigente del settore amministrativo-contabile dell'A.I.E.S., in violazione delle disposizioni contenute nel decreto n. 563/99 SIAR del Ministero dell'Ambiente relativo al finanziamento erogato per la somma di lire 885.000.000, pari al 30% dell'intero importo finanziato, pari a lire 2.950.000.000, per la progettazione e la costruzione di due centrali idroelettriche su acqua fluente

in territorio del Comune di Vigevano, non provvedevano alla restituzione della somma ricevuta, prevista in caso di impossibilità di realizzazione delle citate opere, in tal modo appropriandosi della predetta somma, distraendola dal bilancio della gestione speciale bonifica a quella ordinaria dell'A.I.E.S.

In Novara, in epoca anteriore e prossima al 28 febbraio 2009.

Manca di Villahermosa Armando, Bolognino Bruno e Massara Giorgio

FF) delitto di cui agli artt. 110, 81 co. 2, 640 bis, 61 n. 9 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, Manca di Villahermosa quale legale rappresentante di Idromazzè srl (partecipata al 51% da A.I.E.S. e al 49% da Energia Italia srl) e di Energia Italia srl, Bolognino quale consigliere delegato di Idromazzè srl e direttore generale dell'A.I.E.S., Massara quale dirigente del settore tecnico dell'A.I.E.S., nell'ambito dell'iniziativa pubblica finanziata anche dalla Regione Piemonte - assessorato all'agricoltura, denominata "CCC54 - interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè - 1° stralcio funzionale", con artifici e raggiri costituiti nel richiedere a Enel spa l'adeguamento della potenza elettrica in media tensione per il funzionamento delle pompe per il sollevamento dell'acqua in favore del consorzio Angiono Foglietti maggiorato di Kw. 1.840 rispetto alle reali necessità dell'impianto e nell'imputare alla predetta iniziativa pubblica i costi relativi allo studio di fattibilità del progetto (costruzione di una centrale idroelettrica a cura dell'Università degli studi dell'Aquila, dell'arch. Mira Bonomi, dello studio Marongiu, della Geostudio e della Foto industrial, commissionati da Idromazzè srl e da Energia Italia srl), mediante allegazione di fatture intestate alla contenza Canali Cavour, inducevano in errore l'ente pubblico (Regione Piemonte) che rimborsava costi non dovuti per un importo pari a complessivi €. 335.567,52 (€. 119.949,60 per l'esubero di potenza elettrica, €. 111.600,00 per gli studi eseguiti dall'Università dell'Aquila, €. 104.017,92 per l'attività svolta dagli studi Mira Bonomi, Marongiu, Geostudio e Foto industrial).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione.

In Novara tra l'11 marzo 2010 ed il 13 dicembre 2010.

Massara Giorgio

GG) delitto di cui all'art. 353 c.p. perché, quale pubblico ufficiale, responsabile unico del procedimento e presidente di gara, ometteva di decretare l'esclusione dalla gara pubblica denominata " B593 - interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite ed incremento dell'efficienza della distribuzione - 7° lotto" delle imprese Tekna, ATI Valbasento & Associata e ATI De Giuliani & Siscom, nonostante i loro legittimi rappresentanti fossero gravati da condanne penali, escludendo invece per lo stesso motivo la Provedello Isidoro srl e la Grollo Costruzioni srl, turbando così il regolare svolgimento della gara pubblica.

In Novara il 29 maggio 2012.

Caresana Giuseppe e Bolognino Bruno

HH) delitto di cui agli artt. 110, 323 c.p., perché, in concorso tra loro, in qualità di pubblici ufficiali, rispettivamente presidente A.I.E.S. e responsabile unico del procedimento, nella procedura di gara d'appalto per la concessione di tre mutui, aggiudicata alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma, omettevano di chiedere alla stessa le previste cauzioni, provvisorie e definitive, sia in sede di offerta, sia in sede di aggiudicazione, in violazione degli artt. 75 e 113 D.L.vo n. 163/2006, in tal modo procurando all'aggiudicatario un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nel non aver dovuto provvedere al versamento obbligatorio a titolo cauzionale della somma di €. 3.484.075, pari al 10% del valore dei mutui appaltati.

In Novara, in data prossima al 26 aprile 2012.

Bolognino Bruno

II) delitto di cui all'art. 323 c.p., perché, pubblico ufficiale, quale direttore generale dell'A.I.E.S., in violazione della normativa vigente in materia di appalti, senza procedere all'assegnazione mediante procedure di evidenza pubblica, affidava in via diretta alla S.P.M. Consulting s.r.l. l'incarico per la fornitura e l'attivazione di una piattaforma tecnologica di monitoraggio e controllo dei progetti in carico alla Gestione Speciale Bonifica dell'A.I.E.S. per un corrispettivo complessivo pari a €. 407.088,00, in tal modo procurando alla predetta società un ingiusto vantaggio patrimoniale.

In Novara, tra il 19.11.2007 e il 31.1.2011.

Massara Giorgio

LL) delitto di cui all'art. 479 c.p., perché, pubblico ufficiale, quale direttore settore tecnico dell'A.I.E.S., nell'iniziativa pubblica denominata "UP 26 - realizzazione di un sistema di monitoraggio e telecontrollo del diramatore Vigevano nei territori dei comuni di Galliate e Romentino", attestava nel certificato di collaudo delle opere fatti non rispondenti al vero, in particolare affermando di aver regolarmente effettuato i collaudi delle paratie e datando il documento 9 settembre 2010, non essendo, invece, i collaudi stati effettuati ed essendo il certificato di regolare esecuzione stato sottoscritto dal direttore dei lavori ing. Valeria Parelli solo in data 18 novembre 2010.

In Novara, in data 9 settembre 2010.

Bolognino Bruno

MM) delitto di cui agli artt. 31 co. 2, 479, 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, pubblico ufficiale, nella sua qualità di direttore generale A.I.E.S. e responsabile unico del procedimento, nell'iniziativa pubblica denominata "B556 opere per la sistemazione idraulica della roggia Biraga", attestava falsamente, nel verbale di gara a trattativa privata per i lavori di somma urgenza affidati alla Carrara srl, che le opere da realizzare con tali

procedura di urgenza concernevano un tratto a monte del punto progressivo 22.808,90 (dal quale iniziava il tratto compreso nell'iniziativa pubblica B556) e, pertanto, non ricomprese nella suddetta iniziativa, essendo invece, l'area interessata dalle opere da realizzare in somma urgenza a valle del predetto punto, e, pertanto, compresa nel tratto di pertinenza della suddetta iniziativa; quindi, nel presentare rendicontazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale ente finanziatore dell'iniziativa pubblica B556, attestava falsamente nel quadro economico la realizzazione delle opere citate, eseguite, invece, con le diverse modalità sopra indicate.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue.

In Novara, il 5 febbraio 2010 ed in epoca successiva al 17 giugno 2010.

Bolognino Bruno

NN) delitto di cui agli artt. 640 bis e 61 n. 9 c.p., perché, nella qualità e con le condotte descritte al capo che precede, in particolare imputando le opere affidate con procedura di somma urgenza alla Carrara srl tra i lavori in economia per un importo pari a €. 75.478,79 ed, al contempo, omettendone lo stralcio dalla rendicontazione dei costi sostenuti nell'iniziativa pubblica B556, induceva in errore il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ottenendo un duplice rimborso per la somma complessiva di euro 150.957,58 con pari danno per l'ente finanziatore.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

In Novara, in epoca successiva al 25 novembre 2011.

Bolognino Bruno e Bozzola Francesca

OO) delitto di cui agli artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, pubblici ufficiali, nelle rispettive qualità di direttore generale e responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori, nell'iniziativa pubblica denominata "B556 - opere per la sistemazione idraulica della roggia Biraga", attestavano falsamente nella rendicontazione dei costi sostenuti l'esistenza di un costo pari ad €. 14.912,23 per opere che, in realtà, erano state eseguite in economia dalla Rigazio Costruzioni, come da fattura n. 29 del 14 aprile 2011, per il ripristino di alcuni tratti irrigui sul tratto della roggia Biraga.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che segue.

In Novara, in epoca prossima al 14 aprile 2011.

Bolognino Bruno e Bozzola Francesca

PP) delitto di cui agli artt. 110, 640 bis, 61 n. 9 c.p., perché, in concorso tra loro, nella qualità e con le condotte descritte al capo NN), ponevano in essere artifici e raggiri mediante i quali inducevano in errore il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale ente finanziatore, ottenendo indebitamente il rimborso della somma di €. 14.912,23, con pari danno per l'ente finanziatore.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione lo Stato.

In Novara, in epoca successiva al 25 novembre 2011.

Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio

QQ) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle già menzionate rispettive qualità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, predisponavano e redigevano i rendiconti consuntivi dell'A.I.E.S., ente di interesse pubblico, relativi agli anni dal 2005 al 2011, esponendo fatti non rispondenti al vero, in particolare occultando - attraverso artifici contabili, tra i quali l'impropria e ingiustificata iscrizione di operazioni, quali acquisti di partecipazione in altre società, finanziamento soci, duplicazione di accantonamenti, proventi effettivamente conseguiti, in partite di giro con creazione di conseguenti residui attivi e/o passivi ovvero l'imputazione a bilancio di costi gonfiati - utili/avanzi di gestione pari a complessivi €. 26.734.709,00, di cui €. 14.173.285,00 rappresentati da spese inesistenti o maggiorate ed €. 12.561.424,00 costituiti da proventi realizzati e non contabilizzati.

In Novara dall'anno 2005 all'anno 2011.

Ricevuti Francesco, Piantanida Carlo, Marinone Giorgio, Cattaneo Alessandro, Paronizini Nicola

RR) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479 c.p. perché, in concorso tra loro, pubblici ufficiali, quali revisori dei conti dell'A.I.E.S., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, dichiarando falsamente di aver verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e contabilizzazione dei fatti gestionali, asserendo di aver effettuato selettivi riscontri della documentazione contabile giustificativa e periodiche verifiche a campione, attestavano la regolarità dei bilanci del consorzio (rispettivamente Ricevuti dal bilancio 2005 al bilancio 2011, Piantanida dal bilancio 2005 al bilancio 2009, Marinone dal bilancio 2005 al bilancio 2009, Cattaneo dal bilancio 2009 al bilancio 2011, Paronizini dal bilancio 2010 al bilancio 2011), non rilevando le palesi, diffuse, reiterate e sistematiche irregolarità degli stessi ed, in particolare, i meccanismi contabili di occultamento degli utili, così come descritte al capo QQ).

In Novara dall'anno 2005 all'anno 2011.



Conclusioni:

PM: CAPO Q) condanna per Caresana, Bolognino, Lazzarini; Capo DD) condanna per Bolognino; Capo EE) condanna per Bolognino e Lazzarini, assoluzione per non aver commesso il fatto per Caresana; Capo GG) condanna per Massara; Capo HH) riqualificazione nel delitto di cui all'art. 353 consumato in data 27.3.2012, con prescrizione al 27.9.2019; Capi U) e V) assoluzione perché il fatto non costituisce reato; Capo A) assoluzione perché il fatto non sussiste; Capo B) riqualificazione nel delitto di cui all'art. 323, con dichiarazione di prescrizione;

Chiede dichiararsi l'estinzione dei reati per prescrizione per tutti gli altri capi di imputazione, con le seguenti precisazioni:

-previa riqualificazione del delitto di cui al capo L) nella fattispecie tentata;

-previa unificazione dei capi M) ed N) e loro riqualificazione nel delitto di cui all'art. 640 CP, NDP per difetto di querela;

Trattamento sanzionatorio: Bolognino, anni tre di reclusione (continuazione e generiche); Lazzarini, anni due e mesi otto di reclusione (continuazione e generiche); Caresana, anni due di reclusione; Massara, mesi quattro di r. e € 200 di multa;

Le difese di tutti gli imputati: concludono come da memorie scritte depositate che si richiamano.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2.3.2017 il Giudice dell'Udienza Preliminare rinviava a giudizio per l'udienza dell'23.6.2017, da celebrarsi davanti al Tribunale di Novara, i nominati in oggetto, affinché gli stessi rispondessero dei reati in rubrica loro ascritti.

Nella suddetta udienza il Collegio dava atto della regolare costituzione degli imputati presenti Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Massara Giorgio, Bozzola Francesca e Grieco Gian Enrico, mentre dichiarava l'assenza, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., dei prevenuti Caresana Giuseppe, Berlingheri Massimo (Notifica a mani), Quazzola Massimo, Vignuda Massimo, Manca di Villahermosa Armando, Ricevuti Francesco, Paronzini Nicola, Marinone Giorgio, Cattaneo Alessandro, Piantanida Carlo; veniva disposta, infine, la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio agli imputati Barone Andrea, Vignuda Franco e Gambirasio Gianfranco, con rinvio del processo all'udienza del 28.9.2017.

Nell'udienza anzidetta, attesa la regolarità della notifica ai predetti imputati, il Collegio ne dichiarava l'assenza; a questo punto, venivano sollevate diverse eccezioni preliminari, e in particolare:

l'avv. Corica per Bolognino Bruno eccepiva l'inammissibilità della costituzione di P.C. del Consorzio Parco Valle del Ticino per carenza di legittimazione, producendo altresì documentazione a sostegno della questione sollevata;

l'avv. Bellora per Massara Giorgio si associava, eccependo inoltre l'inammissibilità della costituzione di P.C. del Consorzio Alta Velocità Torino/Milano per carenza di legittimazione, oltre a produrre i documenti richiamati nell'esposizione;

l'avv. Ponti per Lazzarini si associava, a sua volta, all'eccezione sollevata dall'avv. Corica;

l'avv. Finotto per Quazzola Massimo eccepiva, invece, l'inammissibilità della costituzione di P.C. della Regione Piemonte;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly 'C. Corica'.



l'avv. Corsaro per Barone Andrea si associava all'eccezione dell'avv. Finotto, come anche l'avv. Cocito per gli imputati Caresana Giuseppe e Grieco Gian Enrico e, per la posizione dell'imputato Caresana inoltre, veniva eccepita altresì la nullità del decreto che dispone il giudizio.

Il PM, a questo punto, si rimetteva con riferimento all'eccezione sollevata dall'avv. Corica, chiedendo il rigetto di tutte le altre eccezioni; l'avv. Cislaghi per Consorzio Parco Valle del Ticino, l'avv. Mattioda per Regione Piemonte e l'avv. Zanalda per Consorzio Alta Velocità Torino/Milano chiedevano, a loro volta, il rigetto delle eccezioni sollevate dai vari difensori nell'interesse dei rispettivi assistiti, insistendo per l'ammissione della costituzione. L'avv. Zanalda per Consorzio Alta Velocità Torino/Milano depositava, inoltre, il decreto di fissazione udienza preliminare da cui si evince l'indicazione, da parte del P.M., dell'Ente proprio assistito quale p.o.

Il PM, infine, nulla opponendo tutti i difensori delle parti private depositava, ai soli fini della decisione sulla costituzione delle parti, gli atti depositati all'udienza preliminare del 10.11.2016.

Il Tribunale, dunque, ritenuta la complessità delle questioni, si riservava di decidere con separata ordinanza, disponendo il rinvio all'udienza già del 26/10/2017; a tale udienza il Collegio, a scioglimento della riserva, pronunciava ordinanza in cui venivano rigettate tutte le eccezioni sollevate dalle difese. A questo punto, il P.M. e i difensori degli imputati Piantanida Carlo e Marinone Giorgio chiedevano, preliminarmente, emettersi sentenza ex art. 129 c.p.p. di n.d.p. per prescrizione con riferimento al capo di imputazione sub RR), mentre l'avv. Bandello ribadiva l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata nel corso dell'udienza preliminare, relativamente all'imputato Berlingheri Massimo, a cui erano contestati i capi sub A) e C), sostenendo, sulla base della documentazione prodotta, che la fattispecie sub b) dovesse essere riqualificata nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. di tal che, essendo stata tale condotta consumata prima di quella sub C), ne sarebbe conseguita, vista la parità di trattamento sanzionatorio, la competenza per territorio del Tribunale di Brescia quale luogo di commissione del reato. La difesa Massara, sulla questione, si rimetteva, mentre la

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



difesa Bozzola si associava, sollevando, peraltro, eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità e indeterminatezza della descrizione delle condotte ascritte a Bozzola Francesca.

Il Collegio, quindi, sentito il P.M. che chiedeva rigettarsi entrambe le eccezioni sollevate, si ritirava per decidere sulle questioni preliminari e, all'esito della camera di consiglio, dava lettura della sentenza di n.d.p. per prescrizione, con motivazione contestuale, disponendo pertanto la separazione delle posizioni degli imputati Marinone e Piantanida; invitava, inoltre, le parti a depositare copia del verbale di udienza preliminare del 19/01/2017, nel quale tempestivamente era stata sollevata la riproposta questione di incompetenza territoriale, ed il difensore produceva copia del suddetto verbale. Infine, vista la necessità di sospendere il dibattimento in quanto uno dei componenti del Collegio doveva tenere con urgenza l'udienza monocratica, rinviava il processo al giorno 17 gennaio 2018.

Nella predetta udienza, a scioglimento della riserva sulle eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità del decreto che dispone il giudizio, veniva pronunciata ordinanza con la quale venivano rigettate entrambe le questioni; il Presidente, dunque, dichiarava aperto il dibattimento ed il Tribunale ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti, riservandosi di decidere, all'esito dell'istruttoria, in ordine all'acquisizione della relazione riservata già inoltrata al Ministero dell'Economia e disponendo la perizia per la trascrizione delle telefonate oggetto di intercettazione telefonica. Veniva, quindi, disposto il rinvio all'udienza del 2.2.2018 per il conferimento dell'incarico al perito, cui il Tribunale concedeva il termine di 40 giorni, richiesto dal consulente medesimo, rinviando, a questo punto, il processo all'udienza dell'1 marzo 2018 per l'escussione testimoniale del teste Platini Paolo.

Nel corso dell'esame del suddetto testimone, essendo emersi indizi di reità a suo carico, il Tribunale sospendeva l'esame e veniva nominato l'avv. Maria Giovanna Fadda del Foro di Novara quale difensore di ufficio del teste, ritualmente avvisato della facoltà di non rispondere; il dichiarante, inoltre, asseriva di voler continuare la sua deposizione e confermava tutto quanto riferito nel corso dell'esame.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



L'avv. Fadda, a questo punto, chiedeva un termine a difesa al fine di assistere il teste in modo più compiuto, previa cognizione degli atti di causa ed il Collegio disponeva, pertanto, il rinvio all'udienza del 26 aprile 2018.

Alla predetta udienza, preliminarmente, il Tribunale acquisiva documentazione indicizzata prodotta dall'avv. Brustia nell'interesse di Bozzola Francesca; veniva, poi, escusso il perito Antonio Fiscella, il quale confermava le trascrizioni depositate. Veniva, a questo punto, escusso il teste Platini Paolo, con le modalità previste dall'art. 210 c.p.p., e, all'esito, veniva acquisita richiesta di anticipazione della liquidazione, nonché estratto del regolamento delle mansioni ufficio bonifica, prodotti dalla difesa Massara.

Venivano, inoltre, esaminati i testi Baggiani Laura, Belochi Andrea, Caccia Enrico, Fasola Giancarla e, al termine, il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 15 giugno 2018.

Nella predetta udienza, preliminarmente, il Presidente anticipava alle parti il prevedibile imminente mutamento della composizione del Collegio in ragione del trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti del Collegio, ed il P.M. e tutti i difensori delle parti private prestavano il consenso alla utilizzabilità probatoria dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone precedentemente escusse. Veniva, quindi, esaminato dal P.M. il teste di p.g. Chirigu Giorgio e, all'esito, il Collegio rinviava per il controesame del testimone anzidetto e per il prosieguo dell'istruttoria all'udienza del 21 settembre 2018; in tale data, tuttavia, il Presidente, dato atto, da un lato, del corposo ruolo di udienza del Collegio B e dell'assoluta necessità di trattare prioritariamente alcuni procedimenti urgenti a carico di detenuti e di portare a pronta definizione altri procedimenti da tempo pendenti sul ruolo; dall'altro, delle esigenze organizzative della sezione penale e del concreto rischio a breve di non poter garantire la regolare composizione del presente Collegio per concomitanti impegni di ruolo ed esigenze dei Magistrati, disponeva il rinvio, per il prosieguo dell'istruttoria, all'udienza del 12 aprile 2019 ore 09,30.

A detta udienza, dato atto del mutamento della composizione del Collegio, rinnovate le formalità di apertura, le parti ribadivano il consenso all'utilizzazione



degli atti istruttori precedentemente compiuti; a questo punto, la difesa Grieco chiedeva che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di immediato proscioglimento per prescrizione per gli imputati Vignuda Massimo, Vignuda Franco, Quazzola e Grieco, ed il Collegio, sentito il P.M. che si associava alla richiesta, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione, con deposito dei motivi riservati in giorni 15, disponendo la separazione delle posizioni relative ai predetti imputati con formazione di autonomo fascicolo.

Veniva, inoltre, acquisita la documentazione indicizzata prodotta dagli avv.ti Brustia e Losengo e completata l'escussione, nelle forme dell'art. 210 c.p., di Chiricu Giorgio; venivano, ancora, esaminati i testi della Pubblica Accusa Abate Mario, Degan Massimo (all'esito la difesa Bolognino produceva il progetto della società partecipata), Baglione Lorena, Maderna Maurizio, Mastromarco Gian Paolo, ed il Tribunale, stante l'assenza del teste Sottotetti, rinviava per il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale all'udienza del 3.5.2019.

Nella suddetta udienza, dunque, venivano escussi i testimoni del P.M. Barberis Valerio, Gentile Angelantonio, Bonanni Luca, Sottotetti Pierantonio, Bionda Giuliana, Daffonchio Roberto, Maccagnola Paola, Mancin Paolo, Sacco Federica, Ricciolo Carolina, Rigazio Pietro Francesco, Testa Matteo, Sciarini Davide. Veniva, peraltro, acquisita documentazione varia, e in particolare: l'avv Pagani, depositava il verbale della riunione del C.d.A. del 27.4.2017 con atti allegati, utilizzato durante l'escussione del teste Barberis, nonché missiva del 13.12.1999 diretta al Ministero dei lavori pubblici; la difesa Bolognino produceva la relazione di andamento dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, un estratto del regolamento di funzionamento dell'Aies approvato il 10.3.2019 e vigente all'epoca dei fatti, nonché il computo metrico estimativo, la difesa Massara depositava documentazione indicizzata.

Le parti, inoltre, dichiaravano di volere invertire l'ordine di assunzione delle prove, nel senso di posticipare gli esami degli imputati all'esito dell'escussione dei testi della difesa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



Nella successiva udienza del 17.5.2019, preliminarmente, veniva acquisita la documentazione prodotta dall'Avv. Brustia; venivano, quindi, sentiti i testi dell'Accusa Rizzi Luca, Occhipinti Roberto, Milan Matteo, Marzana Serena, Albino Adele, Ottinetti Francesco, Bollini Fulvio. La difesa Massara, inoltre, produceva il prospetto ore utilizzato per le contestazioni al teste Ottinetti e 3 copertine grafiche relative al progetto n. 555.

Il P.M., a questo punto, dichiarava di voler rinunciare a ogni altro teste della propria lista e chiedeva, con il consenso di tutti i difensori, di produrre a fini probatori la relazione di CT del dott. Calcagno, rinunciando all'esame della stessa. I difensori, dunque, prestavano il consenso all'acquisizione della relazione, previa eliminazione del contenuto dichiarativo presente nella relazione dei testi, peraltro escussi in istruttoria, mentre nulla opponevano alla revoca degli esami testimoniali, cosicché il Tribunale revocava l'ammissione degli esami di tutte le altre persone di cui alla lista del PM, disponendo l'acquisizione della relazione di CT del Pm, previa eliminazione delle dichiarazioni testimoniali, e rinviando all'udienza del 7.6.19.

A detta udienza, preliminarmente, la difesa Barone chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di immediato proscioglimento per prescrizione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in ordine all'unica imputazione di cui al capo R) a carico del predetto imputato. Il Collegio, sentito il P.M. che si associava alla richiesta e le altre parti che nulla osservavano, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato Barone Andrea, disponendo la separazione della relativa posizione procedimentale.

A questo punto il P.M., con il consenso di tutte le difese, depositava copia della relazione redatta dal proprio C.T. Calcagno, rinunciando contestualmente all'esame del medesimo e dando atto dell'espunzione di tutte le parti relative alla prova dichiarativa; dichiarava, inoltre, esaurite le prove orali da lui richiesta, rinunciando a qualsiasi altro teste o consulente, sicché il Tribunale, sentite le altre parti che nulla opponevano, revocava l'ordinanza ammissiva delle predette prove. Venivano, dunque, escussi il C.T. della difesa Rosso Maurizio, e la difesa Bolognino depositava i primi 6 volumi della consulenza tecnica, nonché sentiti i

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



testi della difesa Boffa Sergio, Marchesi Alessandro, Riva Fabio, Zanellato Cristiano, Galante Marco; al termine, il Collegio disponeva il rinvio all'udienza del 21.6.2019.

Nella predetta udienza, preliminarmente, il P.M. chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di n.d.p. essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione per gli imputati Ricevuti e Manca e, sentiti i relativi difensori che si rimettevano, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare; all'esito, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e disponeva la separazione della posizione di detti imputati.

Veniva, a questo punto, escusso il C.T. della difesa Rosso, nonché sentiti i testi a discarico Crostarosa Giovanni e Albertinazzi Gaudenzio, ed infine acquisite la relazione scritta dei prof. Albertinazzi e Frattini, nonché n. 12 capitoli della relazione tecnica a firma Prof. Rosso.

Il Tribunale, dunque, rinviava all'udienza del 05 luglio 2019 per il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale; in tale data, preliminarmente, l'avv. Gargano dichiarava di voler rinunciare all'esame del teste di cui alla propria lista, depositando documentazione indicizzata, ed il Tribunale, nulla opponendo le altre parti, acquisiva la documentazione prodotta e revocava l'ammissione del teste Antonini.

Venivano, poi, esaminati i testimoni Leoni Ippolito, Quaglia Pier Antonio, Bandi Diego, Spunton Chiara, Massè Paolo, Fossati Franco, Agazzoni Giuseppe, Cattaneo Massimo, nonché acquisita documentazione varia: la difesa Massara depositava la planimetria relativa alla roggia Busca, rinunciando all'esame del teste Quaglia, Giovanni, di cui veniva revocata l'ammissione; l'avv. Ponti produce la documentazione utilizzata nel corso della deposizione della teste. Stunton e i mandati di pagamento e le fatture utilizzati nel corso dell'esame del teste Massè; la difesa Bolognino, infine, depositava il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Palestro.

Nella successiva udienza del 13.9.2019, si procedeva, innanzitutto, al controesame del Professor Maurizio Rosso; all'esito, venivano acquisiti diversi documenti: la relazione del C.T. a firma del Prof. Parea, nonché la

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



documentazione indicizzata prodotta dagli avv.ti Ponti e Cocito; la relazione del 28/12/2015 del Dr. Isola, oltre alla copia di convenzione stipulata dall'Associazione Irrigazione Est Sesia, prodotte dalla difesa Bolognino; la relazione Sapom depositata dall'avv. Mattioda.

A questo punto, veniva sentito il teste Baratti Sergio, dopo di che la difesa Gambirasio rinunciava all'esame dei testimoni Gambirasio Paola, Gambirasio Davide e Bolognini Franco, cosicché, nulla opponendo le altre parti, il Tribunale revocava l'ammissione dei predetti testi; venivano, ancora, escussi i testi Bertoni Marco e Martino Claudio e, al termine, veniva acquisita la relazione tecnica, a firma del consulente, prodotta dall'avv. Cocito, nonché la documentazione indicizzata prodotta dall'avv. Caldarera. Infine, si sottoponeva ad esame l'imputata Bozzola Francesca e, al termine, venivano acquisiti i documenti n. 51 e 52 depositati dall'avv. Losengo.

Nella seguente udienza del 25.9.2019, preliminarmente, la difesa Massara depositava documentazione come da elenco allegato, l'avv. Pagani produceva decreto del Giudice dr. Tritta, e l'avv. Cocito depositava documentazione indicizzata.

Il Tribunale, a questo punto, dichiarava chiusa l'attività istruttoria, indicava come utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e gli atti acquisiti e assunti nel corso del dibattimento, invitando quindi le parti a formulare ed illustrare le rispettive conclusioni.

Le parti rassegnavano le loro conclusioni come in epigrafe indicate ed il Collegio, nell'udienza del 29.10.2019, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale decideva come da dispositivo, allegato al verbale di udienza, la cui motivazione di seguito si riporta.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



INDICE:

§ 1) Rapporto tra prescrizione ed assoluzione.....	13
§ 2) La natura giuridica del consorzio Aies.....	15
§ 3) L'insussistenza dell'associazione a delinquere.....	21
§ 4) I reati connessi all'iniziativa B547.....	25
§ 5) La vicenda relativa alle rendicontazioni.....	36
§ 6) Capi O) e P): iniziativa B555.....	54
§ 7) Capo Q): la tematica dei canoni relativi all'uso extrairriguo dell'acqua pubblica.....	59
§ 8) Le ipotesi di turbata libertà degli incanti contestate ai capi R), S) e T)..	70
§ 9) Iniziativa B526: i reati di cui ai capi U) e V) dell'imputazione.....	73
§ 10) Le fattispecie riconducibili all'iniziativa B556: capi X) -Y), MM)-NN) e OO)-PP) dell'imputazione.....	78
§ 11) Iniziativa B528: i reato di abuso d'ufficio e peculato di cui ai capo BB) e DD) dell'imputazione.....	88
§ 12) Il Progetto "Sforzesco": la fattispecie di peculato di cui al capo EE) dell'imputazione.....	96
§ 13) Iniziativa CCC54: il reato fotografato dal capo FF).....	102
§ 14) Gara pubblica B593: la fattispecie della turbata libertà degli incanti di cui al capo GG) dell'imputazione.....	103
§ 15) Il reato di cui al capo HH) dell'imputazione.....	109
§ 16) I capi II) ed LL) dell'imputazione.....	111
§ 17) Le fattispecie relative ai bilanci dell'Aies: i capi QQ) ed RR) dell'imputazione.....	112

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



§ 1) Rapporto tra prescrizione ed assoluzione.

Il Collegio, innanzitutto, reputa doveroso ed opportuno fare una breve premessa di carattere normativo e giurisprudenziale sui rapporti tra la declaratoria di improcedibilità e la pronuncia assolutoria nel caso in cui ricorra una causa di estinzione del reato.

L'art. 531 c.p.p., che contempla la dichiarazione di estinzione del reato all'esito dell'istruttoria dibattimentale e dunque in fase di decisione, contiene, in particolare, una clausola di sussidiarietà espressa, stabilendo, per l'appunto, che salvo quanto disposto dall'articolo 129, comma 2, c.p.p., il Giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

La regola procedurale cristallizzata dal summenzionato articolo 129, comma 2, c.p.p., che prevede l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità con conseguente applicazione in una fase processuale successiva rispetto all'apertura del dibattimento, ma anteriore rispetto alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, sancisce dunque che quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta. La norma in esame, in altri termini, stabilisce la prevalenza delle formula di merito rispetto a quella estintiva qualora essa risulti evidente agli atti.

Orbene, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fornito una precisa interpretazione del concetto di "evidenza", delineando la portata dell'obbligo incombente sul Giudice allorquando sia ravvisabile una causa estintiva del reato ed il tipo di valutazione che il Giudicante è chiamato ad effettuare.

La Suprema Corte, nel dettaglio, ha chiarito che la prova per pronunciare la formula di merito deve essere già stata acquisita nel momento in cui si profili una causa di estinzione del reato, in termini tali da poter essere semplicemente



constatata. Il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene quindi in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito (Cass., Sez. 3, n. 1540 del 07/07/1993, Picano, Rv. 195865; in termini Cass. Sez. 6, n. 27987 del 22/5/2018, n.m.; Sez. 4, n. 18435 del 27/3/2018).

Le Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 35490/2009, "Tettamanti", dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno invero affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129, comma 2, c.p.p. è consentita al Giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si è altresì precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". Nel solco della richiamata sentenza "Tettamanti" può pertanto affermarsi che l'evidenza" richiesta dal menzionato articolo 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un *quid phuris* rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. E ancora di recente è stato affermato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 – 01; Cass. Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; Cass. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445).

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in altri termini, hanno specificato che il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.

Il fondamento del principio, come precisato dalla Corte, risiede nel contenuto dell'art. 531 c.p.p., nella parte in cui è espressamente previsto l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato "salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2", vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato.

Orbene, applicando le coordinate esegetiche delineate dalla giurisprudenza al caso di specie, il Collegio è pervenuto alla declaratoria di improcedibilità in tutte quelle ipotesi in cui, in considerazione dell'elevato grado di tecnicismo, delle diverse interpretazioni fornite da esperti della materia e della complessità generale della vicenda, non risultava possibile constatare *sic et simpliciter* la ricorrenza di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte degli odierni imputati o la sua rilevanza penale.

È anzi doveroso ed opportuno sottolineare che il Tribunale ha effettuato un'indagine anche più approfondita rispetto allo *standard* valutativo richiesto alla luce dei parametri fissati dalla giurisprudenza, vista la natura delle imputazioni e la delicatezza degli interessi in gioco; è stata data prevalenza alla causa di estinzione del reato, dunque, esclusivamente quando l'estrema complessità della materia, ontologicamente connotata da un elevato livello di tecnicismo, non ha consentito di ravvisare la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dei nominati in oggetto.

§ 2) La natura giuridica del consorzio Aies.

Preliminarmente, ancora, si impongono alcune considerazioni sulla tematica della natura giuridica dell'associazione Aies, ai fini della successiva risoluzione di



questioni legata alla configurabilità stessa di alcune figure criminose cristallizzate nell'imputazione, quali il riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., in capo ai soggetti dotati di responsabilità gestionale ed il regime giuridico della contabilità dell'ente.

Appare dunque opportuno, innanzitutto, passare brevemente in rassegna le tesi difensive sul punto.

La difesa CARESANA, in primo luogo, al fine di contestare in radice la qualifica di pubblico ufficiale attribuita al presidente pro-tempore, sosteneva appunto che l'associazione Aies fosse un "ente privato", seppure, in base a quanto stabilito dallo stesso Statuto, "di interesse pubblico", con la conseguenza che i funzionari, dipendenti ed organi dell'ente non potrebbero in alcun modo rivestire la qualifica di pubblici ufficiali.

Alle medesime conclusioni pervenivano, poi, i difensori degli imputati MASSARA e LAZZARINI; in particolare, nel parere redatto dal C.T. Prof. Villata, quanto alla natura giuridica dell'ente, si ribadisce che alla qualifica di "ente privato di interesse pubblico", che il consorzio si attribuisce nel proprio Statuto, non può che conseguire l'applicabilità di un regime giuridico di tipo privatistico.

Nella relazione redatta dal C.T. della difesa CATTANEO, poi, l'associazione, veniva qualificata come "consorzio di irrigazione e bonifica", e la peculiarità evidenziata dal C.T. è che l'attività espletata dall'ente risultava direttamente connessa al perseguimento di un interesse pubblico, in quanto finanziata con fondi pubblici, con conseguente necessità di prevedere una gestione separata (la Gestione Speciale Bonifica). Secondo il consulente Crostarosa, peraltro, anche tale tipo di consorzio conserverebbe natura giuridica privatistica per effetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale Piemonte n. 21/1999 (art. 47). Il perito, infine, analizzava altresì il quadro normativo della Regione Lombardia per giungere alle medesime conclusioni sulla natura privatistica del consorzio Aies.

I consulenti nominati dagli imputati PARONZINI e RICEVUTI, pur nell'ottica strettamente riferita al capo di incolpazione elevato nei confronti dei revisori,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



affrontavano a loro volta la questione della qualificazione giuridica dell'ente sul presupposto che, essendo l'accusa fondata sulla qualità soggettiva di "pubblici ufficiali", attribuita ai revisori, tale questione andasse risolta preliminarmente. L'elaborato contiene, in particolare, una definizione dell'ente Aies quale "associazione di diritto privato di interesse pubblico", sottolineando che la natura esclusivamente privatistica del mandato conferito ai revisori appariva del tutto incompatibile con la qualifica di "pubblici ufficiali" loro attribuita.

Il perito nominato dai prevenuti BOLOGNINO, LAZZARINI e MASSARA, ancora, sosteneva la natura di "ente di diritto privato" del consorzio Aies, sia sotto un profilo formale che sotto quello sostanziale.

Sotto il profilo formale, infatti, si fa riferimento al *nomen iuris* che l'ente dà si attribuisce nell'atto costitutivo e nello statuto, specificando che la circostanza che alle originarie funzioni di "consorzio di irrigazione", si siano aggiunte, nel 1955, anche quelle proprie dei "consorzi di bonifica", non aveva comportato in alcun modo la conversione dell'Aies da ente privato a ente pubblico, in quanto per la nuova attività erano state previste una gestione separata e l'istituzione di appositi organi a composizione "mista" (in parte di provenienza interna all'ente, in parte designati dagli enti pubblici territoriali nel cui ambito la funzione di bonifica veniva esercitata). Il perito, infine, aggiungeva che, in ogni caso, nessuna norma di legge aveva mai sancito, con efficacia retroattiva o con effetti *ex nunc*, la natura di "ente pubblico" dell'associazione Aies.

Sotto il profilo sostanziale, inoltre, il C.T. analizzava approfonditamente tutti i singoli aspetti in cui si articolava l'attività svolta dal suddetto ente (rapporti di lavoro coi dipendenti; assenza di poteri di supremazia verso i terzi; autonomia patrimoniale della gestione ordinaria; natura privata dei consorziati; natura volontaria del rapporto di consorzio; etc.), pervenendo alla conclusione che anche in tale prospettiva l'Aies aveva natura giuridica di un ente di diritto privato.

Va, infine, analizzata la consulenza svolta dal perito nominato dall'ente Aies, in base a cui deve riconoscersi pienamente, all'associazione anzidetta, la natura di "ente pubblico territoriale", sia perché in tutti gli atti (amministrativi, normativi e negoziali) che la riguardano viene definita "consorzio di irrigazione e bonifica",

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



sia perché svolge in concreto l'attività propria di tali consorzi, quale "concessionario dello Stato o della Regione per l'esecuzione e l'esercizio di opere pubbliche di bonifica o irrigazione". Ne consegue, secondo il C.T., l'applicabilità della disciplina relativa ai consorzi di bonifica.

Orbene, così riassunte le tesi difensive, deve premettersi che la *quaestio* relativa alla natura giuridica dell'ente Aies appare senza dubbio particolarmente complessa, atteso che il consorzio suddetto svolgeva una serie di attività tra loro eterogenee, alcune delle quali riconducibili a vere e proprie opere di irrigazione e bonifica, ed altre prodromiche ad apportare più generali miglioramenti fondiari.

Va, difatti, sottolineato che alcune delle predette iniziative erano finanziate con denaro pubblico, e che l'ente era dotato di due distinte forme di gestione sotto il profilo economico-contabile: la gestione ordinaria, che concerne l'attività di erogazione dell'acqua irrigua ai consorziati, la produzione di energia elettrica, la gestione della struttura amministrativa e del personale, nonché la manutenzione dei canali e delle opere irrigue; quanto alla gestione bonifica, essa invece attiene alle attività di interesse pubblico, quali progettazione e costruzione di infrastrutture ed opere di bonifica.

Ebbene, il quadro così delineato lascia trasparire chiaramente la natura ibrida dell'ente Aies, il quale non può, *sic et simpliciter*, essere sussunto esclusivamente nella figura dei consorzi di bonifica ovvero in quelli di miglioramento fondiario, i quali, secondo la *littera legis* e le coordinate delineate dalla giurisprudenza di legittimità, hanno natura giuridica differente.

L'art. 59 del R.D. n. 215/1933, infatti, qualifica espressamente i consorzi di bonifica quali "persone giuridiche pubbliche"; inoltre, la medesima definizione è ribadita dall'art. 862 c.c.

I consorzi di miglioramento fondiario, al contrario, rappresentano persone giuridiche private ai sensi dell'art. 863 c.c., e vennero istituiti in forza dell'art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.





L'articolo 1 e l'art. 43 della normativa in esame, in particolare, consentono di individuare l'esatto confine che separa le nozioni di attività di bonifica e attività da iscriversi nell'orbita dei più generali miglioramenti fondiari, stabilendo che le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo; le opere di miglioramento fondiario, invece, sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

La circostanza per la quale l'ente Aies espletava sia attività strettamente inerenti all'irrigazione ed alla bonifica dei terreni, sia attività prodromiche ad apportare più generali miglioramenti fondiari, riflessa altresì nella separazione delle gestioni economico-contabili del consorzio, rivela la natura certamente cangiante e composita dell'associazione in esame.

Ne consegue dunque, a parere del Collegio, che non sia possibile pervenire ad una soluzione univoca ed assoluta rispetto alla questione della qualificazione del consorzio Aies come ente pubblico o privato; sul piano penalistico, invece, è senza dubbio necessario ed opportuno rifuggire da automatismi e soluzioni aprioristiche, come il *nomen iuris* che l'associazione si è formalmente attribuita nel proprio statuto: la qualifica di ente pubblico, come evidenziato dallo stesso P.M., va riconosciuta in ogni caso in cui le attività in concreto gestite da un determinato ente rivestono finalità pubbliche, ovvero siano finanziate con denaro pubblico.

La giurisprudenza penale, civile, amministrativa e contabile, difatti, ha delineato una serie di indici sintomatici per riconoscere, anche solo parzialmente, natura giuridica ad un ente, anche qualora il medesimo assuma una struttura di carattere privatistico: il modello strutturale ha, invero, un'essenza di per sé neutra, dovendo l'interprete prendere in considerazione parametri sostanzialistici al fine di



qualificare l'ente, con riguardo anche solo a determinate attività da esso espletate, come sottoposto alle norme pubblicistiche (Corte Cost. n. 466 del 1993; n. 363 del 2003 e n. 29 del 2006; Cass., n. 8225 del 16 marzo 2010; n. 10063 del 7 dicembre 2010; n. 9940 del 12/05/2005, Rv. 580687; n. 24722 del 07/10/2008; n. 26806 del 19/12/2009; n. 3692 del 09/03/2012; n. 27092 del 22/12/2009, Rv. 610699; Cons. St., sez. VI, 1 aprile 2000, n. 1885; sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1206; sez. VI 17 settembre 2002, n. 4711; sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303; Sez. V, 22 agosto 2003, n. 4748; Corte dei Conti, Sez. I, 17 novembre 2009, n. 651; Sez. II, 20 marzo 2006, n. 125; Sez. I, 5 maggio 2004, n. 152). Si desume chiaramente, dunque, da tale analisi, come ai fini della identificazione della natura pubblica di un soggetto la struttura del medesimo abbia carattere neutro, rilevando piuttosto le finalità che con essa si intendono perseguire e più in particolare la c.d. strumentalità pubblicistica.

I criteri individuati dalle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali, pertanto, sono, in particolare, quello finalistico, in base al quale per qualificare un'attività come di carattere pubblico occorre prendere in considerazione la natura del fine perseguito, e quello che si fonda sull'utilizzo del denaro pubblico, individuando in tale dato un parametro ulteriore per ritenere che una determinata attività debba essere disciplinata da norme di carattere pubblico. Su tale punto, invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate" (Cass., Sez. 2, n. 19539 del 25/02/2011 - dep. 18/05/2011, D'Alonzo, Rv. 250497).

Secondo i principi dettati dalla giurisprudenza, in altri termini, la nozione di ente pubblico nell'attuale assetto ordinamentale non può ritenersi fissa ed immutabile. L'emergere di nuove figure, anche di derivazione europea, ha invero portato a concepire sempre di più il concetto di ente pubblico come una nozione funzionale:

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



il medesimo soggetto può dunque rivestire natura di ente pubblico a certi fini o per determinate funzione e può, al contempo, non averla ad altri scopi.

Il Consiglio di Stato, in particolare, aderisce ad una nozione funzionale e dinamica di ente pubblico: nella sentenza n. 3043 del 11/07/2016 afferma che “quando un ente viene dalla legge sottoposto a regole di diritto pubblico, quell’ente, limitatamente allo svolgimento di quell’attività procedimentalizzata, diviene di regola ente pubblico a prescindere dalla sua veste formale”.

Tale nozione ha una forte matrice europea, riprendendo la “logica delle geometrie variabili”, in base alla quale un ente può essere considerato pubblico anche solo settorialmente, in determinati e specifici ambiti.

Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene opportuno vetrificare in concreto la ricorrenza, nel tipo di attività e nelle qualità soggettive dell’agente, degli elementi propri della pubblica funzione e del pubblico funzionario secondo canoni strettamente penalistici.

Deve pertanto ritenersi, applicando il suddetto criterio metodologico, che l’ente Aies assuma carattere pubblicistico, senza dubbio, con riferimento alle attività del consorzio riconducibili alla gestione bonifica finanziate con fondi pubblici.

Ne discende che i funzionari che agiscono in tale ambito in nome e per conto dell’associazione Aies acquistano la qualità di pubblico ufficiale in quanto, da un lato, hanno poteri autoritativi e/o certificativi e, dall’altro, sono abilitati all’esercizio di mansioni e compiti che attengono alla formazione e manifestazione della volontà dell’ente rappresentato.

§ 3) L’insussistenza dell’associazione a delinquere.

Il capo A) dell’imputazione cristallizza la fattispecie incriminatrice dell’associazione per delinquere: secondo l’originaria tesi accusatoria, invero, BOLOGNINO Bruno, LAZZARINI Luisa, MASSARA Giorgio e BOZZOLA Francesca, nelle rispettive qualità di direttore generale, dirigente del settore amministrativo e contabile, dirigente del settore tecnico e capo dell’ufficio

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



progetti dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, avrebbero dato vita ad un'organizzazione prodromica alla commissione di diversi delitti di scopo, fotografati dai successivi capi d'imputazione.

I predetti reati di peculato, falso ideologico in atti pubblici, truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubblica, turbata libertà degli incanti ed abuso d'ufficio, in particolare, sarebbero stati posti in essere mediante lo sviamento dell'attività pubblicistica dell'A.I.E.S., e specificamente alterando le procedure amministrative in modo da ottenere rimborsi economici superiori rispetto a quelli effettivamente dovuti dal Ministero competente e da altri enti pubblici.

Orbene, deve evidenziarsi che l'istruttoria dibattimentale non ha in alcun modo confermato ed anzi, ha totalmente sconfessato l'ipotesi accusatoria fotografata dal capo A) della contestazione, come esplicitamente riconosciuto dallo stesso P.M. in sede di discussione.

È infatti opportuno premettere, sul punto, che la Suprema Corte di Cassazione, nel delineare le differenze strutturali ed ontologiche tra la figura criminosa dell'associazione per delinquere e la fattispecie plurisoggettiva eventuale, ha chiarito che l'elemento distintivo è, per l'appunto, individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1964 del 07/12/2018, dep. il 16/01/2019, Rv. 274442 - 01; conf. Cass., Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 - dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Cass., Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816).

Va quindi ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati (Cass., Sez. 6, n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



254718), posto che l'indeterminatezza del programma criminoso distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato (Cass., Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359; Cass., Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906).

Nel reato associativo l'accordo a monte, in altri termini, risulta diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass., Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906; Cass., Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816; Cass. Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rv. 211403, Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642). L'associazione per delinquere, in definitiva, si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira; cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 7187 del 27/11/2003, Marchiani, Rv. 228600; Cass., Sez. 3, n. 34678 del 06/07/2005, Rossetti, Rv. 232473).

Ebbene, applicando al caso di specie i criteri giuridici individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve affermarsi che le risultanze istruttorie hanno evidenziato la totale carenza di un vasto programma criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di reati-fine: in primo luogo, infatti, non emerge da alcuna intercettazione telefonica o testimonianza l'esistenza di un preventivo accordo tra i nominati in oggetto, i quali svolgevano funzioni del tutto eterogenee, per nulla avvinte e collegate dallo scopo di porre in essere una serie indefinita di delitti.

Ma vi è di più: seppure si ritenesse provata la sussistenza di un programma criminoso indeterminato perseguito dai prevenuti - circostanza che, come già





chiarito, non è stata affatto accertata nel corso dell'istruttoria dibattimentale – tale accordo dovrebbe essere ricondotto alla *voluntas* di apportare un arricchimento indebito dell'ente. Orbene, come sottolineato dal P.M., tale programma risulterebbe senz'altro eccessivamente specifico e riduttivo, in quanto si sarebbe concretato in condotte tese al mero "arrotondamento" dei rimborsi sulle ore del personale ovvero ad ipotesi di peculato di dubbia configurazione, quali quello avente ad oggetto i "massi" di cui al capo B, che non ha arricchito l'ente, o quello relativo alla "terra di risulta", di cui al capo DD, di importo irrisorio, come chiarito dalla Pubblica Accusa; le due sole ipotesi di peculato che risulterebbero significative sotto tale profilo sarebbero, dunque, quelle relative alla questione dei canoni ed al c.d. "finanziamento Sforzesco". Deve rilevarsi, tuttavia, che sia la vicenda relativa ai canoni che il finanziamento concernente al progetto "Sforzesco" si collocano sicuramente al di fuori dalla delimitazione temporale della condotta associativa, che si sarebbe esplicata in un segmento temporale che va dall'anno 2009 all'8.10.2012; con riferimento alla questione dei canoni, invece, la contestazione data dal 2002, e per quanto riguarda il progetto "Sforzesco" il finanziamento risale a quasi dieci anni prima.

Tanto chiarito *ad abundantiam*, il punto focale della questione è da ravvisarsi nella circostanza che la materialità del fatto associativo, e conseguentemente la prova di esso, è ontologicamente distinta da quella dei delitti-scopo, potendo addirittura l'associazione prescindere dalla commissione di questi ultimi, ed essendo viceversa altrettanto pacifica l'insufficienza circa la prova dei reati-fine ai fini della prova della esistenza del vincolo associativo.

Ebbene, nel caso in esame, non può revocarsi in dubbio che sulla prova del fatto associativo in senso stretto che gli elementi acquisiti non sono idonei a dimostrare con certezza, o elevato grado di probabilità logica, che i nominati in oggetto abbiano dato vita ad un'organizzazione stabile prodromica alla realizzazione di un programma indeterminato di reati.

Infatti non è emersa in nessun modo l'esistenza di un sodalizio che avrebbe sfruttato e sviato l'attività pubblicistica dell'ente al fine di arricchirne la parte privata.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



Nel caso di specie, in altri termini, i comportamenti tenuti dagli odierni imputati si sono esplicitati ed esauriti nell'ambito delle singole iniziative, come evidenziato dallo stesso P.M; nessuna prova è dunque stata acquisita circa la esistenza di un accordo criminoso preesistente e volto alla commissione di una serie assolutamente indefinita di reati-fine.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve dunque pervenirsi ad una pronuncia assolutoria con la più ampia formula terminativa nei confronti degli imputati BOLOGNINO Bruno, LAZZARINI Luisa, MASSARA Giorgio e BOZZOLA Francesca con riferimento al reato loro ascritto al capo a) della contestazione.

§ 4) I reati connessi all'iniziativa B547.

Il Collegio ritiene opportuno, in ossequio ai canoni della chiarezza logico-espositiva, trattare unitariamente le ipotesi di reato che si delineano nell'ambito dell'iniziativa B547.

La prima ipotesi criminosa che viene in rilievo è quella cristallizzata dal capo B) dell'imputazione; appare pertanto opportuno svolgere, innanzitutto, una breve disamina sulla figura criminosa del peculato.

L'art. 314 c.p., nel dettaglio, stigmatizza la condotta di appropriazione, posta in essere dal pubblico ufficiale, o dall'incaricato di un pubblico servizio, avente ad oggetto denaro o altra cosa mobile altrui di cui l'agente, per ragione del proprio ufficio o servizio, vanta il possesso o abbia la disponibilità.

La veste attuale della norma è il risultato, anzitutto, della modifica apportata dall'art. 1 della legge n. 86/1990 e, per ciò che attiene al bene-interesse protetto dalla norma incriminatrice, occorre premettere come questa apra il Titolo dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione, delitti in relazione ai quali esiste un primo interesse pubblico di carattere generale, consistente nell'esigenza di assicurare il mantenimento di un ottimale livello di funzionamento della pubblica amministrazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Va, poi, evidenziato come tale figura delittuosa presenti un ulteriore oggetto specifico, rappresentato dall'interesse pubblico alla sicurezza del patrimonio mobiliare dello Stato, in base al quale sorge un preciso dovere di fedeltà in capo al soggetto che di tali beni mobili disponga per ragioni attinenti all'ufficio ricoperto. Il soggetto passivo del reato è, in altri termini, lo Stato od altro ente pubblico, titolari sia degli interessi generali al buon andamento ed al prestigio delle istituzioni, sia degli interessi di natura più strettamente patrimoniale, tutti simultaneamente colpiti dalla condotta appropriativa.

Deve poi aggiungersi, in relazione alla nozione di "disponibilità", che la *littera legis*, laddove individua il presupposto della condotta tipica nel possesso, o comunque nella disponibilità della *res*, riflette chiaramente le concezioni con cui il legislatore ha interpretato i due concetti civilistici nell'ambito del diritto penale. La nozione di possesso, comprensivo della detenzione, va inteso, in altri termini, come una sottocategoria del *genus* della disponibilità, la quale configura un potere giuridicamente rilevante sulla cosa, sebbene esso poi si risolva in un semplice potere di fatto.

La condotta tipica di appropriazione, sotto il profilo della materialità, è, conseguentemente, qualificabile alla stregua di un atteggiarsi del soggetto agente, verso il denaro o verso la cosa mobile, quale proprietario e non più quale mero detentore *nomine alieno*. Assume dunque rilevanza, sul piano penale, il compimento di qualsivoglia atto, dispositivo o strettamente appropriativo, rientrante nella sfera dei diritti e delle facoltà spettanti al solo proprietario. La realizzazione dell'*interversio possessionis*, sotto il profilo dell'elemento psicologico, ed il compimento di atti spettanti al solo proprietario, tenendo appunto un comportamento *uti dominus*, costituiscono dunque gli elementi che connotano la condotta incriminata.

A tale nozione della condotta di appropriazione deve ovviamente essere riportata la distrazione del bene, la quale, nella veste della norma antecedente alla novella sopra ricordata del 1990, era previsto in maniera disgiunta, rispetto a quella dell'appropriazione. Parte della dottrina ha inteso la predetta elisione del termine distrazione, nella attuale formulazione della norma, come l'espressione di una

A handwritten signature or scribble at the bottom right of the page.



precisa *intentio legis*, tesa ad espellere dall'ambito applicativo dell'art. 314 le condotte distrattive, per sussumerle, eventualmente, nell'alveo dell'abuso d'ufficio consacrato dall'art. 323 c.p.

Il Collegio, per converso, ritiene di aderire al maggioritario orientamento giurisprudenziale in base al quale la condotta di distrazione, che consiste appunto nello stornare verso altro scopo ed impiegare una *res* per un uso difforme, rispetto a quello proprio derivante dalla sua funzionale destinazione (intesa, quest'ultima, in senso sia naturalistico che giuridico) risulta pienamente idonea ad integrare gli estremi della fattispecie delittuosa del peculato.

Tanto premesso sull'inquadramento giuridico della figura criminosa delineata dall'art. 314 c.p., occorre sottolineare che la fattispecie fotografata al capo B) dell'imputazione stigmatizza la condotta degli imputati BOLOGNINO Bruno, MASSARA Giorgio, BOZZOLA Francesca e BERLINGHERI Massimo, i quali, nelle rispettive qualità di R.U.P. e direttore della stazione appaltante, dirigente tecnico, direttore dei lavori nell'iniziativa pubblica denominata B547 e direttore della Bettoni s.p.a. (impresa aggiudicataria dell'appalto per l'esecuzione dei lavori), avrebbero distratto materiali e manodopera all'esecuzione del progetto pubblico avente ad oggetto interventi di ristrutturazione e sistemazione delle sponde del Torrente Strona, della Roggia Mora e della Roggia Mora Strona. I materiali suddetti, unitamente alla manodopera, sarebbero invero stati destinati a tratti di sponda ubicati in luoghi diversi da quelli previsti nel progetto, oggetto delle autorizzazioni e dei finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte, ovvero nei tratti in cui i corsi d'acqua anzidetti bagnavano terreni di proprietà del BOLOGNINO e dei suoi familiari, per una lunghezza complessiva pari a 770 metri.

Orbene, premesso che deve ritenersi che, nell'ambito dell'iniziativa in questione, i nominati in oggetto rivestivano la qualifica di pubblici ufficiali, per i criteri giurisprudenziali delineati sub 2), trattandosi di opere finanziate con denaro pubblico, la *quaestio iuris* che è necessario affrontare, ai fini della valutazione circa la sussistenza del reato cristallizzato al capo B) dell'imputazione, è se, ed a quali condizioni, la distrazione di materiali e mano d'opera possa costituire

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



oggetto del delitto di peculato, in quanto ricompresi nella nozione di “altra cosa mobile altrui” fotografata dall’art. 314 c.p.

La tematica, come evidenziato dal P.M., si ricollega ad un dibattito dottrinario e giurisprudenziale sviluppatasi successivamente agli interventi modificativi del 1990 che hanno interessato la norma incriminatrice in analisi.

La Suprema Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che realizza il reato di peculato per distrazione, ipotesi criminosa che dopo le modifiche apportate all’ artt. 314 e 323 c.p. dalla legge n. 86 del 1990 è confluita nell’ultima delle dette norme incriminatrici, il pubblico ufficiale il quale utilizzi in proprio favore le prestazioni di manodopera da lui dipendente, e retribuita dalla pubblica amministrazione, perché in tal modo si attua la distrazione del pubblico denaro speso dalla amministrazione senza alcuna pubblica utilità (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 10015 del 16/05/1991 Ud., dep. 26/09/1991, Rv. 188243 – 01).

Alla luce dei citati principi elaborati dalla giurisprudenza deve affermarsi che può essere sussunta nell’ipotesi del peculato “per distrazione” la condotta del pubblico ufficiale che destini ad uso proprio la prestazione di mano d’opera da lui dipendente e retribuita dalla pubblica amministrazione. perché in tal modo si configura la distrazione del pubblico denaro speso dalla amministrazione senza che venga perseguita alcuna pubblica utilità.

Ebbene, risulta del tutto evidente che, nel caso di specie, la distrazione della mano d’opera, così come dei materiali destinati all’esecuzione del suddetto progetto pubblico, per un valore non meglio quantificabile, sarebbe stata attuata, in base alla stessa dizione del capo di imputazione, confermata dall’istruttoria, in favore di “tratti di sponda dei medesimi corsi d’acqua ubicati in luoghi diversi da quelli previsti in progetto”: tale circostanza deve essere considerata di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità del delitto peculato nel caso in esame, essendo assolutamente pacifico che i materiali e la manodopera oggetto della fattispecie sarebbero stati distratti in virtù di un vantaggio apportato al demanio, e non ad soggetto privato.

Non può, invece, essere accolta la tesi accusatoria nella parte in cui riconduce la fattispecie concreta cristallizzata nel capo B) dell’imputazione al delitto di abuso

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



d'ufficio, circostanza che determinerebbe una declaratoria di improcedibilità, essendo ampiamente decorso il termine prescrizione.

Il delitto di abuso d'ufficio, invero, è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto attraverso la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero attraverso la violazione del dovere di astensione.

La condotta abusiva, pertanto, deve essere prodromica a procurare, intenzionalmente, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure a procurare ad altri un danno ingiusto.

La Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, specificato che quando il reato di abuso d'ufficio è realizzato mediante la violazione di leggi o regolamenti, l'Accusa deve specificare le norme che sono state inosservate o comunque deve fornire chiari elementi per la loro individuazione, perché il principio della necessaria specificità e determinatezza dell'imputazione richiede che l'accusato sia messo nelle condizioni di ricevere le indicazioni necessarie in tal senso, derivando da una tale omissione la lesione del diritto di difesa e una compromissione del diritto al contraddittorio (Cass., Sez. 3, n. 38704/2016).

L'inosservanza di un obbligo di astensione, invece, si ha sia quando esiste una specifica disciplina dell'astensione in relazione al procedimento per il quale l'agente svolge le funzioni o il servizio, cioè in tutti quei casi in cui una norma giuridica imponga "obbligo dell'astensione e l'agente lo violi, oppure quando l'esercizio del potere pubblico è contaminato dagli interessi privati dell'agente, versando quest'ultimo in una situazione di conflitto di interessi determinato dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto e scaturendo siffatto obbligo direttamente dal dettato dell'art. 323 c.p. (Cass., Sez. 4, n. 14457/2013).

Va infine evidenziato, sotto il profilo dell'evento, che l'abuso d'ufficio è caratterizzato da un doppio evento alternativo consistente nel procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.




semplicemente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto (Cass., Sez. 6, n. 28117/2015; Cass., Sez. 3, n. 30265/2014).

In definitiva, secondo i principi di diritto consacrati dal Supremo Consesso Nomofilattico, per l'integrazione del reato è necessario che sussista un'autonoma e "doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge o regolamento oppure dalla violazione dell'obbligo di astensione, ed ingiusto deve essere il vantaggio patrimoniale procurato, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, o il danno arrecato. Conseguentemente, occorre una duplice distinta valutazione, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio o del danno dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata esistenza dell'illegittimità della sola condotta (Cass. VI, n. 13426/2016). Deve poi ricorrere, tra la condotta dell'agente e gli eventi previsti in via alternativa dall'art. 323 c.p., un idoneo nesso eziologico da intendersi nel senso che la condotta deve procurare, in rapporto di stretta causalità, l'evento costituito dal vantaggio patrimoniale ingiusto o dal danno ingiusto per il privato (Cass., Sez. 6, n. 3381/2002).

Orbene. tutto ciò premesso sull'inquadramento giuridico e la ricostruzione ermeneutica relativa alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 323 c.p., deve rilevarsi che, nel caso di specie, non si ravvisa né una condotta violativa di norme di legge, regolamenti o di qualsivoglia obbligo di astensione, né si comprende quale possa essere il vantaggio od il danno ingiusto che da essa discenderebbe.

È emerso chiaramente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, difatti, che i materiali e la manodopera che dovevano essere utilizzati in relazione ai tratti di sponda previsti nel progetto, oggetto delle autorizzazioni e dei finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte, erano stati destinati a tratti di sponda ubicati in luoghi differenti a causa di un evento improvviso ed imprevisto, rappresentato dalle precipitazioni, le quali avevano fatto sorgere la necessità di rimuovere urgentemente i detriti ivi accumulatisi.

L'evento alluvionale, dunque, rappresenta una circostanza assolutamente pacifica, che emerge in modo cristallino nel corso dell'istruttoria dibattimentale.





Il teste Sottotetti Pierantonio, escusso all'udienza del 3.5.2019, riferiva infatti che, al momento dei fatti, era impiegato tecnico presso l'ente "Est Sesia", specificando che il codice B547 concerneva un'iniziativa avente ad oggetto interventi di ricostruzione sul torrente Strona e sulla Roggia Mora, rispetto ai quali svolgeva il ruolo di direttore operativo di cantiere, mentre il direttore dei lavori e progettista era la Bozzola. Il dichiarante precisava, per l'appunto, che vennero effettuate delle modifiche in sede esecutiva rispetto al progetto originario: veniva così "allungato" un tratto di scogliera, mentre non veniva più realizzato un intervento nella frazione di Cesto.

Queste decisioni, secondo il testimone, furono prese dalla Direzione, cioè dall'Ingegnere BOLOGNINO, e le ragioni poste a fondamento delle predette risoluzioni, rammentate precisamente dal Sottotetti, erano da ricercarsi nella circostanza che, durante un sopralluogo, era stata ravvisata un'anomalia della sponda esistente e della necessità di risistemarla.

Il teste, ancora, in sede di controesame, puntualizzava che la variazione di programma derivava dal fatto che c'era stato un evento alluvionale sulla Roggia Mora, subito dopo che era stato realizzato l'intervento sul torrente Strona. Asseriva che, quindi, era stata una causa naturale a giustificare il "cambio di programma"; essendo, inoltre, deputato a controllare la regolare e corretta esecuzione dei lavori, anche mediante più interventi in loco, chiariva altresì di avere verificato personalmente che la sponda su cui si era intervenuti con urgenza non era in buone condizioni, sicché era stato necessario ed opportuno costruirvi una scogliera.

Ebbene, le dichiarazioni rese dal Sottotetti, che risultano, sotto il profilo intrinseco, pienamente attendibili in quanto lineari, precise e mai contraddittorie, e dunque rispettose dei parametri delineati dalla costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. 6, sent. n. 3041 del 2018), sono altresì totalmente confermate, sul piano del riscontro esterno, dai rilievi fotografici esibiti al teste, nei quali lo stesso dichiarante riconosceva la presenza dei numerosi detriti accumulatisi, a causa delle improvvise precipitazioni, sul tratto di sponda su cui era stato necessario intervenire d'urgenza.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



Ebbene, la pacifica circostanza per la quale l'impiego di manodopera e materiali vennero impiegati, in un luogo diverso da quello indicato nel progetto originario, per far fronte all'evento alluvionale, produce non solo l'effetto di escludere la sussistenza dell'elemento psicologico quale fondamento del comportamento tenuto dai nominati in oggetto, ma anche e soprattutto quello di rendere ontologicamente non configurabile, nel caso di specie, alcun tipo di vantaggio patrimoniale ovvero di danno *contra ius* o *non iure*. Risulta, al contrario, del tutto evidente che gli odierni imputati agivano proprio al fine e con l'effetto di evitare un evento dannoso determinato da cause naturali.

Non ravvisandosi, pertanto, neppure gli elementi oggettivi del reato previsto dall'art. 323 c.p., gli imputati BOLOGNINO Bruno, MASSARA Giorgio, BOZZOLA Francesca e BERLINGHERI Massimo vanno assolti dal reato di cui al capo B) della contestazione perché il fatto non sussiste.

Differenti considerazioni devono, invece, essere svolte con riferimento al capo C) dell'imputazione.

Secondo l'ipotesi accusatoria fotografata dal suddetto capo gli imputati BOLOGNINO Bruno, MASSARA Giorgio, BOZZOLA Francesca e BERLINGHERI Massimo, sempre nelle rispettive qualità di R.U.P. e direttore della stazione appaltante, dirigente tecnico, direttore dei lavori nell'iniziativa pubblica denominata B547 e direttore della Bettoni s.p.a., redigevano documentazione falsa nell'ambito della predetta iniziativa. I predetti documenti, nello specifico, erano la rendicontazione dei costi sostenuti ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, che venivano redatti in modo tale da far apparire le opere eseguite in conformità al progetto originario.

Orbene, il Collegio ritiene che, con riferimento all'ipotesi di reato in esame, non emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione da

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a cursive name, located at the bottom right of the page.



compiere al riguardo possa prescindere dalla necessità di un accertamento o di approfondimento, secondo le coordinate delineate dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Va infatti evidenziato, innanzitutto, che sul punto sussistono rilevanti contrasti e discrasie tra gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il teste Gentile, escusso all'udienza del 3.5.2019, riferiva, invero, dopo avere specificato di avere lavorato presso la Regione Piemonte, nell'ufficio infrastrutture e irrigazione-assessorato all'agricoltura, rammentava che la Questura di Novara, il 4.3.2013, gli aveva chiesto di esaminare le due pratiche riferite ad Est Sesia, quella iniziale e poi la successiva. In quella occasione, il Gentile riferiva alle Forze dell'Ordine, dopo avere visionato tutta la documentazione riferita all'iniziativa denominata dall'Associazione Est Sesia "B547 Mora-Strona", che la perizia di variante richiesta dagli operanti non risultava depositata e custodita presso i loro uffici, specificando che i funzionari della Regione non erano mai stati informati sull'esistenza della predetta perizia.

Il consulente tecnico della difesa, prof. Rosso Maurizio, nell'udienza del 7.6.2019, sosteneva, poi, che la perizia di variante era stata redatta in data 12.5.2019, e che era finalizzata al miglioramento dell'opera, senza comportare alcun incremento di spesa. I riscontri, secondo il "perito", emergerebbero dai dati contenuti nel SAL, nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nel sommario del registro di contabilità n. 1. Il consulente, ancora, sosteneva che, poiché si dovevano ancora eseguire tutti i lavori sulla roggia Mora, la perizia di variante andava trasmessa alla regione Piemonte solo quando i lavori erano ultimati, per il fatto che non comportava un incremento di spesa. Secondo il Rosso, poi, anche nel certificato di regolare esecuzione tutti gli interventi eseguiti e contabilizzati nell'iniziativa B547, modificati a seguito della perizia di variante approvata dal RUP. Non vi rientrerebbero, invece, i lavori di Cesto, in quanto non ancora contabilizzati, bensì rinviati e riprogrammati nella successiva iniziativa B596, e direzionati sulla roggia Mora Strona.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



Ebbene, sulla vicenda in questione, non si può prescindere da tre diverse considerazioni, in virtù delle quali certamente non può ritenersi che emergano ragioni assolutorie *ictu oculi* riconoscibili ed evidenti.

In primo luogo, infatti, la materia involve un elevatissimo grado di tecnicismo, vertendo su dati contabili e documenti afferenti l'attività edilizia, ingegneristica e contabile. L'analisi del contenuto della predetta documentazione non può che essere, dunque, approfondita, minuziosa e penetrante: tale tipo di vaglio, pertanto, si pone ontologicamente ed inevitabilmente in contrasto con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema dei presupposti per pronunciare un'assoluzione piena nel caso in cui il reato risulti prescritto. Il controllo demandato al giudice, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ipotesi anzidette, come in precedenza chiarito, deve, invero, appartenere più al concetto di "constatazione", di "attività ricognitiva", che a quello di "apprezzamento", e che l'evidenza richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato.

Non si comprende, in secondo luogo, per quali ragioni la perizia di variante non veniva effettivamente inviata all'ente finanziatore, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni del Gentile, confermate da quelle del C.T. Rosso: quest'ultimo, in particolare, fornisce una spiegazione di tale circostanza che non appare chiara né convincente. Il perito, difatti, sosteneva che, poiché si dovevano ancora eseguire tutti i lavori sulla roggia Mora, la perizia di variante andava trasmessa alla regione Piemonte solo quando i lavori erano ultimati, per il fatto che non comportava un incremento di spesa; aggiungeva che i lavori edilizi relativi alla zona di Cesto venivano invece rinviati e riprogrammati nella successiva iniziativa B596, e direzionati sulla roggia Mora Strona.

Orbene, tale comportamento non appare limpido, né trasparente, risultando piuttosto doveroso ed opportuno fotografare, nella documentazione relativa alla specifica iniziativa B547, una situazione che corrispondesse pienamente alla realtà dei fatti e che desse pienamente atto delle modifiche intervenute in corso

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



d'opera. L'autonoma iniziativa di riprogrammare una parte dei lavori nell'ambito di un'iniziativa completamente diversa, senza che ciò venisse comunicato in maniera esplicita alla Regione, non può non incidere sulla veridicità del contenuto dei documenti relativi all'iniziativa B547.

La fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 479 c.p., infatti, stigmatizza proprio la condotta del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

L'*ratio legis* sottesa alla norma, in altri termini, è quella di tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità delle attestazioni. La figura criminosa in esame, difatti, in via immediata e diretta tutela il bene giuridico della fede pubblica, da individuarsi nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione, mentre, in via medita ed indiretta, viene altresì tutelato l'interesse specifico che il documento genuino, quanto alla provenienza, e veridico nel suo contenuto, garantisce.

Il reato è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di immutare il vero mediante la falsa rappresentazione della realtà (Cass., Sez. 5, n. 41172/2014; Cass., Sez. 5, n. 35548/2013).

Non occorre, dunque, alcun *animus nocendi o decipiendi*, in quanto la falsità può essere compiuta senza l'intenzione di nuocere, e potrebbe realizzarsi anche qualora fosse accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun risultato: sono, pertanto, irrilevanti le ragioni che hanno determinato l'agente ad operare l'attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontà di favorire sé o altri (Cass., Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010; Cass., Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005; Cass., Sez. 5, n. 9424/1983).

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il Collegio ritiene che non sia possibile pervenire ad una pronuncia assolutoria degli imputati BOLOGNINO Bruno, MASSARA Giorgio, BOZZOLA Francesca e BERLINGHERI Massimo in ordine al reato a loro ascritto al capo C) della contestazione, imponendosi, per

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



converso, la declaratoria di improcedibilità per essere il reato in questione estinto per intervenuta prescrizione.

La fattispecie incriminatrice in contestazione, difatti, veniva commessa, al più tardi, l'1.4.2010, e la pena edittale massima prevista in relazione alla predetta figura criminosa, che costituisce il parametro su cui calcolare la prescrizione ai sensi dell'art. 157, co 1, c.p., è pari ad anni sei.

Deve, dunque, trovare applicazione la *regola iuris* sancita dalla Legge n. 251/2005 (legge "ex Cirielli"), la quale stabilisce che il termine ordinario di prescrizione relativo ai delitti non può essere inferiore ad anni sei.

L'art. 161, comma 2, c.p., inoltre, sancisce che il suddetto termine prescrizionale può essere aumentato, nel caso in cui sia posto in essere taluno degli atti interruttivi tassativamente previsti dall'art. 160 c.p., in misura non superiore ad un quarto del tempo necessario a prescrivere. Il termine di prescrizione massimo dei reati puniti con pene che non superino i sei anni di reclusione, quindi, è pari a sette anni e sei mesi.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve dunque rilevarsi che il reato ascritto ai nominati in oggetto, in assenza di periodi di sospensione, risulta prescritto, al più tardi, in data 1.10.2017: ne discende, dunque, la dichiarazione di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

§ 5) La vicenda relativa alle rendicontazioni.

I capi d'imputazione che vanno dalla lettera D) alla lettera N) sono tutti riconducibili ad un *modus operandi* degli imputati BOLOGNINO Bruno, MASSARA Giorgio, LAZZARINI Luisa e BOZZOLA Francesca, che avrebbero commesso una serie di reati di falso e di truffa ai danni di un ente pubblico con riguardo alla comunicazione al medesimo del numero esatto delle ore di lavoro effettuate dal personale del consorzio Aies.

I nominati in oggetto, nelle rispettive qualità di direttore generale, dirigente del settore amministrativo-contabile, dirigente del settore tecnico e capo ufficio

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



progetti dell'Aies, secondo la tesi accusatoria, nel dettaglio, inviavano agli enti finanziatori rendiconti del conteggio delle ore prestate dai dipendenti dell'associazione che contenevano dati non corrispondenti a quelli presenti nei prospetti redatti dai dipendenti stessi ed inseriti nel sistema informatico "GEINI", in uso presso l'Aies per il monitoraggio delle attività del personale dipendente.

Veniva, di tal guisa, secondo il P.M., perseguito il fine di ottenere il rimborso dei costi relativi alle suddette ore di lavoro in misura maggiore rispetto a quello spettante in relazione alle ore in cui era stata effettivamente espletata un'attività lavorativa da parte del personale dell'ente, mediante l'induzione in errore dell'organismo erogatore in ordine alla reale entità dei costi sostenuti nell'ambito delle iniziative B552, B555, B556 e B572.

Deve premettersi che, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, non residuano dubbi circa la sussistenza di macroscopiche discrasie tra i dati inseriti nel sistema "GEINI" e quelli effettivamente comunicati agli enti finanziatori.

In primo luogo, difatti, tra i vari documenti sequestrati presso la sede dell'Aies in data 30.05.2012, sono stati rinvenuti 3 registri extracontabili denominati "Giornale Mastro". Nei predetti registri sono annotate a mano, in ordine cronologico e progressivo, le varie spese ed entrate effettivamente sostenute, suddivise per singola iniziativa pubblica e per annualità. Le somme contenute nei registri extracontabili anzidetti, inoltre, trovano riscontro nei rendiconti consuntivi dell'ente Aies in relazione alle rispettive annualità.

I registri in analisi, in altri termini, riportano le ore effettivamente prestate dal personale dell'Associazione a favore dell'ufficio Bonifica per le iniziative pubbliche; detti valori sono altresì annotati nei bilanci consuntivi dell'Associazione, ed in particolare nell'apposito settore dedicato alle specifiche iniziative pubbliche.

Oggetto del sequestro erano altresì 5 tabulati meccanografici rinvenuti presso l'ufficio centrale progetti e lavori denominati "Rendiconto dell'attività di bonifica e di G.S.T. del personale", relativi agli esercizi 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009, i quali riportano il dettaglio delle ore giornaliere indicate per ogni annualità da ciascun dipendente suddiviso per iniziativa. I tabulati

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



suddetti, in altre parole, riepilogano in modo aggregato le ore indicate nel sistema informatico "GEINI" in uso presso l'Aies per il monitoraggio delle attività del personale dipendente, e sono anch'essi suddivisi per iniziativa pubblica e per nominativo con l'indicazione, per ciascun dipendente, del numero di ore complessive dedicate all'opera pubblica nell'anno di riferimento, unitamente al costo orario sostenuto.

Ebbene, è stato ampiamente dimostrato, nel corso del processo, che i dati riportati nei registri e tabulati sopra elencati non coincidono assolutamente con quelli del Quadro Economico inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Altrettanto chiaramente è emerso, poi, dalle risultanze istruttorie, che i dati numerici indicati nel sistema informatico "GEINI" riportavano le ore di lavoro svolte dal personale dell'associazione in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente espletate, rivelandosi, peraltro, sovente inverosimili.

Il teste Degan, in servizio presso la Guardia di Finanza di Novara, all'udienza del 12.4.2019, chiariva infatti che, nel corso delle indagini, era stato appurato che le ore rendicontate per raggiungere la somma comunicata quale anticipo al Ministero dell'economia erano state sostanzialmente "gonfiate", cioè alterate in eccesso. Tale circostanza, proseguiva il dichiarante, emergeva da una serie di attività tecniche e da una perquisizione, che consentiva di reperire l'intera documentazione custodita presso la sede dell'ente Est Sesia. Venivano, in particolare, rinvenuti dei registri, tenuti dall'ufficio bonifica, l'organo deputato, all'interno dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, a gestire i fondi pubblici per le iniziative di natura pubblica, che riportavano, effettivamente, le ore sostenute dal personale in relazione agli interventi anzidetti. Il teste specificava altresì che le cifre riportate nei registri *de quo* erano indicate anche nei bilanci del consorzio, e che, per di più, il personale dipendente utilizzava un sistema informatico di monitoraggio delle risorse umane, interno all'Associazione Irrigazione Est Sesia, denominato "GEINI", nel quale ciascun dipendente inseriva il numero delle ore in



cui aveva espletato un'attività lavorativa, suddivise per annualità e per iniziativa. Il quadro estraibile dal suddetto sistema informatico costituiva, secondo il testimone, la fotografia della rendicontazione che veniva inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze, per ottenere il rimborso delle ore di lavoro svolte dal personale dell'ente.

Il Degan, sul punto, specificava appunto che le ore riportate nel prospetto inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze erano state alterate in eccesso, perché in ulteriori tabulati acquisiti nel corso della perquisizione locale venivano riepilogate, sempre in formato elettronico, le ore effettive che venivano svolte dai dipendenti, suddivise per iniziativa pubblica. Secondo il dichiarante, inoltre, erano state rinvenuti altri due documenti informatici, in cui erano riepilogate sempre le ore in eccesso.

Nel dettaglio, il teste spiegava: *"Il registro verde, che era un registro extracontabile, tenuto dall'ufficio bonifica, riportava, per ogni capitolo, per ogni iniziativa, suddivisa per capitoli di spesa, il totale dei valori riportati appunto nei vari capitoli, tra cui quello riferito alle spese del personale, che aveva una collocazione specifica. Quel valore, che era complessivo, veniva poi riportato nel bilancio d'esercizio dell'Associazione. In più, c'erano questi altri tabulati, che sono denominati "Rendiconto dell'attività di bonifica del personale (...)"* Lì ci sono, suddivisi per iniziativa B552, B555, B556, B557, cioè tutte le iniziative che erano in corso in quegli anni, nell'Associazione Est Sesia, sono riportati manualmente i dati delle spese complessive, cioè aggregate per capitolo, sostenute realmente dall'Associazione Sesia. Quelle relative al personale, erano di gran lunga inferiori rispetto a quelle che sono state comunicate al Ministero dell'economia, allegate con quella nota che è stata anticipata nel gennaio 2010. Poi la rendicontazione, invece, è stata inoltrata a novembre... allora, una prima volta nell'ottobre 2011 e una seconda volta nel novembre 2011, dove lì, proprio in queste due note, c'era il dettaglio delle ore, in quanto il Ministero dell'economia aveva disposto la raffigurazione dettagliata di ogni persona che aveva lavorato per quell'iniziativa" (v. pagine 41 e 42 della trascrizione del verbale d'udienza del 12.4.2019).

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Con riferimento all'iniziativa B572, poi, il dichiarante puntualizzava che *“la particolarità di questa iniziativa è che quando è stata rendicontata alla Regione Lombardia, attraverso le intercettazioni telefoniche è stato riscontrato che sono stati inoltrati due fogli della stessa rendicontazione, i quali però avevano valori diversi. Cioè, il primo plico è stato inoltrato con dei nominativi e con delle ore che non corrispondevano con l'inizio dell'altro (...)E in questo caso la Regione Lombardia, il funzionario, se n'era accorto ed aveva chiaramente cercato di capire quali potevano essere i motivi di questo doppio invio di questo foglio (...) Ovviamente quello rendicontato aveva un valore molto più alto di ore. (v. pagine 44 e 45 della trascrizione).*

Il teste Degan, infine, in sede di controesame, precisava che, sulla base dei dati indicati nei tabulati, nei registri e nei bilanci, raffrontati con le informazioni effettivamente trasmesse al Ministero, si era tentato di ricostruire il numero effettivo delle ore di lavoro dei dipendenti dell'ente Aies, confermando che, secondo tale ricostruzione, il BOLOGNINO, in qualità di R.U.P., non avrebbe lavorato neppure una singola ora, mentre il Platini, capo dell'ufficio bonifica, avrebbe svolto un'attività lavorativa per 115 ore.

Ulteriori e significativi elementi di conferma e riscontro di quanto riferito dal suddetto teste si rinvergono, poi, nelle dichiarazioni rese dal teste Ottinetti Francesco, il quale chiariva, per l'appunto, che era sorta una problematica con riferimento alla rendicontazione delle ore lavorative del personale dipendente dell'Aies nell'ambito della iniziativa B572. Spiegava che, ai fini della rendicontazione delle spese generali, si era dovuto procedere alla redazione di un “libricino” che indicasse le varie ore lavorative dei dipendenti. Inizialmente l'ammontare dovuto all'ente in relazione alle ore riportate era pari a 27.000,00 euro circa; successivamente, secondo il teste, dato che la Regione Lombardia avrebbe potuto erogare più denaro se fossero aumentate le ore svolte dai dipendenti dell'ente, il suo capo, l'ingegner MASSARA, gli aveva ordinato di “gonfiare” le ore, fino all'importo di 95.000,00 euro.

Nel corso dell'esame, svoltosi nell'udienza del 17.5.2019, il teste riconosceva, inoltre, l'allegato alla raccomandata del 9.3.2012, indirizzata dal consorzio Aies

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



alla regione Lombardia, esibitagli dal P.M., e confermava che esso fotografava un importo maggiorato rispetto a quello calcolato originariamente.

Il testimone, infine, spiegava che, dal momento che, in virtù degli aumenti relativi alle ore svolte dal personale, la Regione aveva erogato importi maggiorati all'associazione, nel bilancio risultavano dei residui da spendere e che, quindi, dovevano essere giustificati; allorquando, dunque, aveva fatto presente tale circostanza ai propri superiori LAZZARINI e MASSARA, gli era dapprima stato risposto che, nel calcolo, non erano state ricomprese le ore di lavoro riferite alla dirigenza e alla direzione dell'ente, dopo di che la LAZZARINI gli aveva chiarito che la questione non doveva essere rivelata ad alcuno. Il dichiarante, in particolare, affermava: *"In quell'occasione mi era stato detto che se usciva una parola di questa parte sarei stato licenziato, questo nello specifico"* (v. pag. 68 della trascrizione del verbale d'udienza del 17.5.2019).

Appaiono, poi, particolarmente rilevanti le rivelazioni dell'Ottinetti in merito alla soluzione prospettata nella riunione del 21.4.2012 per giustificare i suddetti residui, nonché al rimprovero a lui mosso per il fatto di aver inviato alla Regione, con riguardo all'iniziativa B572, un prospetto contenente i dati relativi alle ore di lavoro effettivamente espletate dal personale dipendente dell'associazione Est Sesia. Il dichiarante, invero, riferiva che la soluzione ipotizzata dalla LAZZARINI era: *"I residui della gestione bonifica poco alla volta verranno trasferiti con nota di addebito alla gestione ordinaria e imputati a una voce apposta creata sul loro bilancio, per poi essere successivamente trasferiti a bilancio nei residui e dopo qualche tempo potenzialmente essere distratti. (...) In questo modo i residui della bonifica diventeranno inferiori, sino ad arrivare a zero, chiudendo così l'iniziativa a bilancio, di contro una gestione ordinaria, tali somme diverranno residui privi di controllo"*. Aggiungeva, inoltre, che nella suddetta riunione si era discusso anche della rendicontazione relativa all'iniziativa B572: *"Nello specifico, sono stato rimproverato per dei fogli aggiunti alla documentazione, ovvero i fogli che riportavano le ore effettivamente svolte dal personale, e non quelle gonfiate, dicendomi che così facendo la Regione avrebbe potuto capire dell'aumento delle ore e del numero di personale che è stato*

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



aggiunto. Sono stato, quindi, ufficialmente incaricato per le prossime rendicontazioni e nominato responsabile dell'attività (...) Ero stato rimproverato perché sono cose che chiaramente facevano emergere il discorso della rendicontazione..."(v. pagine 69 e 70 della trascrizione del verbale).

Il testimone, ancora, sulla questione della idoneità delle ore effettivamente inserite nel sistema "GEINI" a fotografare il conteggio reale ed effettivo delle ore di lavoro dei dipendenti dell'Aies, precisava, in sede di controesame, che non era verosimile che, rispetto a tutte le iniziative indicate nei capi d'imputazione in esame, al R.U.P. Bolognino non fosse attribuita alcuna ora di lavoro; l'Ottinetti perveniva, poi, alle medesime conclusioni con riferimento alla LAZZARINI ed al CARESANA.

Si evince, poi, dalle dichiarazioni rese all'udienza del 12.4.2019 dal teste Maderna, dipendente di Est Sesia dal 2004 al 2011, con diverse mansioni, che il medesimo si occupava principalmente del profilo delle rendicontazioni, nelle iniziative B552, B555 e B556. Il teste, in particolare, chiariva che il *modus operandi* seguito all'epoca dei fatti consisteva nel fare una sorta di raccolta dati, che serviva per ricavare il totale delle spese sostenute, specificando: *"I dati venivano inseriti nel senso che ogni ufficio mandava o faceva delle rendicontazioni; poi c'era un ufficio preposto, con un mio collega che si occupava di trasformarle e di trasportarle in un programma, non mi ricordo il tipo di programma."* (v. pag. 88 della trascrizione del verbale del 12.4.19).

Il dichiarante, ancora, dopo aver precisato che si riferiva al collega Mastromarco, puntualizzava che il suo compito era quello di trasferire, alla fine, questi dati, su un documento "Excel"; su specifica domanda del P.M., poi, chiariva che i dati che gli trasmetteva il dott. Mastromarco erano nettamente superiori a quelli che risultavano dai mandati di pagamento relativi alle iniziative sopra citate. Il Maderna chiariva, dunque, di aver fatto presente questa anomalia all'Ingegnere MASSARA, e che la sua risposta era che quelli erano i dati che transitavano direttamente nell'ufficio del Mastromarco, sicché dovevano essere inseriti nel c.d. quadro "Excel".



In sede di controesame, poi, il testimone affermava che certamente non aveva impiegato soltanto 3 ore per svolgere il compito a lui affidato nell'ambito delle iniziative in analisi, così come specificava che il MASSARA di sicuro aveva effettuato prestazioni lavorative di durata superiore alle 157 in relazione a tali iniziative; allo stesso modo, il teste affermava che era decisamente impossibile che il R.U.P. non avesse lavorato neppure un'ora, come anche la LAZZARINI.

Il Platini, infine, secondo il dichiarante, aveva svolto un'attività lavorativa di durata certamente maggiore di 115 ore totali.

Le affermazioni del Maderna, inoltre, sono pienamente confermate da quanto riferito dal teste Mastromarco nell'udienza del 12.4.2019.

Il testimone, nel dettaglio, chiariva che si occupava proprio dell'inserimento, nel sistema di rendicontazione "GEINI", dei dati relativi al numero delle ore di lavoro svolte dai dipendenti dell'Aies, precisando che, in alcuni casi, tale operazione veniva compiuta direttamente dai dipendenti, mentre, in altri, al dichiarante venivano consegnati dei tabulati, ed i dati risultanti dai predetti documenti venivano poi da lui riportati nel suddetto sistema di rendicontazione; aggiungeva, su specifica domanda del P.M., che, rispetto alla sua iniziale attività di inserimento dei dati, *"Ci potevano essere delle aggiunte (...) Tendenzialmente mi riferivo con l'ingegnere Massara, era l'ingegnere Massara che mi indicava se c'erano delle ore in più da inserire."*(v. pag. 94 della trascrizione del verbale d'udienza del 12.4.2019).

Il Mastromarco, ancora, su contestazione del P.M., confermava che a lui veniva richiesta la stampa preliminare delle ore del personale, e che tale documento veniva da lui consegnato personalmente prima all'architetto Maderna, l'assistente del direttore generale fino alla fine del 2011; successivamente, il suo referente era stato l'ingegnere MASSARA; chiariva, inoltre, che la consegna della stampa preliminare, la quale verosimilmente doveva rispecchiare, pur con qualche possibile mancanza, la reale situazione dei costi sostenuti, dopo qualche giorno veniva integrata e modificata. Il Mastromarco, in particolare, veniva riconvocato dal MASSARA, il quale gli diceva di inserire le ore lavorative che non risultavano da tabulati o altri documenti, come quelle del direttore e della





dirigenza, nonché di indicare le ore necessarie al raggiungimento di una somma stabilita. Secondo il dichiarante, quindi, *“C’era una fase diciamo di inserimento ordinaria, poi c’erano delle fasi, come le dicevo, con degli aggiustamenti, quindi non si riusciva mai... Anche perché, tendenzialmente, da quello che mi era stato indicato, si doveva raggiungere una cifra stabilita (...) Mi dicevano che, in base alla perizia, c’era una percentuale per cui il raggiungimento di quell’importo era quello che si doveva indicare.”* (v. pag. 95 della trascrizione).

Emerge, in definitiva, dalle dichiarazioni rese dal teste Mastromarco, che il numero delle ore di lavoro indicate nella stampa preliminare subiva, di fatto, un vero e proprio aumento in un secondo momento, quando si provvedeva all’inserimento definitivo dei dati nel sistema di rendicontazione “GEINI”.

Le informazioni precedentemente inserite nel sistema, dunque, venivano sovrascritte od integrate.

Il dichiarante, infine, in sede di controesame, specificava che non solo i direttori ed i dirigenti, ma interi uffici, nell’ambito dell’ente Est Sesia, non compilavano né inserivano i dati relativi alle ore di lavoro effettuate nel sistema informatico “GEINI”.

Il testimone rammentava, poi, seppur vagamente, che quando era stata presentata la rendicontazione, la Regione non aveva proceduto a erogare delle somme, in particolare quella riconducibile al saldo finale, fino a che non erano pervenuti i chiarimenti richiesti dalla direzione generale di Milano; aggiungeva che, nel luglio 2012, aveva rinviato ancora una volta l’erogazione finale del saldo, onde effettuare ulteriori accertamenti. La direzione generale aveva poi adottato un atto con cui si dava atto con maggiore chiarezza di quali erano le cifre da erogare. Nel 2012, dunque, il saldo non era ancora stato erogato, ma venne erogato successivamente, secondo il teste, circa 2-3 anni dopo.

Le predette dichiarazioni, in particolare, erano pienamente confermate da quanto riferito dal teste Daffonchio, funzionario Regione Lombardia e dirigente della sede di Pavia, all’udienza del 3.5.2019. Il teste, che si era occupato del “Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riguardante la manutenzione straordinaria della rete irrigua in Lombardia – Roggia Biraga nei comuni di

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a horizontal line.



Castelnovetto e Sant'Angelo Lomellina", affermava che in data 13.3.2012 era stata presa in carico la nota del 9.3.2012, con cui il consorzio Aies chiedeva il pagamento del saldo, avendo ultimato i lavori il 12.12.2011.

Questo saldo, secondo il teste, non veniva però erogato, essendo state richieste delucidazioni dall'ufficio istruttore della sede di Pavia alla sede regionale; nel frattempo, divenuta nota la vicenda che coinvolge i vertici dell'Aies, l'erogazione del saldo veniva di fatto bloccata, per essere effettuata soltanto parecchio tempo dopo, una volta ottenuti i chiarimenti richiesti al consorzio sulla base dei criteri indicati dalla Regione.

La teste Albino, sentita all'udienza del 17.5.2019, riferiva, poi, che, in qualità di dipendente dell'Associazione Est Sesia, si era occupata di pratiche relative all'iniziativa B572 con ruoli marginali, e non per il numero di ore risultante dal prospetto allegato alla raccomandata del 9 marzo 2012, indirizzata appunto alla Regione Lombardia; su contestazione del P.M., poi, precisava addirittura di non aver eseguito alcun tipo di attività lavorativa in relazione alla predetta iniziativa.

La dichiarante, ancora, chiariva di avere scoperto che le erano state attribuite delle ore di lavoro, per l'appunto, "gonfiate" e fasulle, quando è stato instaurato il procedimento nei confronti dei prevenuti; aggiungeva, infine, di aver parlato della questione con l'imputata LAZZARINI, la quale aveva ammesso che i dati inerenti alle ore di lavoro dei dipendenti erano state effettivamente gonfiate, "*seppure nella misura in cui sarebbero comunque ottenute se si fosse trattato di rimborsi forfettari*" (v. pag. 48 della trascrizione del verbale d'udienza del 17.5.2019).

È utile rammentare, a completamento del novero dei testimoni sentiti sulla tematica in analisi, che Occhipinti Roberto, così come Gazzoni Giuseppe, specificava che, unitamente a una serie di colleghi che lavoravano nel proprio ufficio, aveva dedicato certamente alcune ore di lavoro, nell'ambito delle iniziative oggetto dei capi di imputazione in esame.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Orbene, tanto premesso sulle dichiarazioni testimoniali relative alla vicenda in esame, occorre premettere che le varie deposizioni risultano, sotto il profilo intrinseco, pienamente attendibili alla luce dei parametri forniti dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto lineari, coerenti, mai contraddittorie e, soprattutto dettagliate.

La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha invero specificato che, in omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi "*aliunde*" accertati con i caratteri della certezza. La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare, e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia "significativo" di ciò che con la testimonianza si intende provare. Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali (Cass., Sez. 6, sent. n. 3041 del 2018).

Ebbene, nel caso di specie, le testimonianze sono apparse senza dubbio genuine e veritiere, costellati da particolari significativi delineati con precisione dai testi.

Va, inoltre, sottolineato, sul piano del vaglio estrinseco, che le dichiarazioni rese dai testi sulla vicenda in esame si riscontrano vicendevolmente, in particolare, sotto i profili delle modalità di annotazione dei dati relativi al numero di ore di lavoro svolto dal personale dipendente dell'ente Aies, dell'inverosimiglianza, in molteplici casi, del calcolo risultante dalle informazioni contenute nel sistema "GEINI" e, infine, sulla prassi relativa all'aumento del numero delle predette ore lavorative, imposta o consentita dai nominati in oggetto.

Ulteriori elementi di conferma e riscontro del racconto dei testi si ravvisano, poi, sul piano documentale, in quanto dal raffronto tra i dati comunicati all'ente finanziatore ed i registri extracontabili, i tabulati in sequestro, nonché gli stessi

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



bilanci dell'Aies, emergono le macroscopiche discrasie tra il numero delle ore di lavoro calcolate mediante il sistema informatico interno del consorzio ed i prospetti indirizzati alla Regione.

Tutto ciò premesso, il Collegio giudica che, con riferimento alle fattispecie contestate dal capo D) al capo L) dell'imputazione, si imponga una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Non residua, invero, alla luce delle risultanze istruttorie, alcun dubbio circa il fatto che, con riferimento alle iniziative B552, B555, B556 e B572, i vertici dell'Aies abbiano imposto agli addetti all'invio, agli enti finanziatori, dei documenti relativi alla rendicontazione delle ore di lavoro del personale dipendente, di comunicare alla Regione un numero di ore aumentato in eccesso rispetto a quello risultante dai tabulati e registri extracontabili tenuti dall'Aies.

Non può quindi, di certo, ritenersi che emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza dei fatti cristallizzati dagli artt. 479 c.p. e 640-bis c.p., la commissione del medesimo da parte degli imputati (i quali chiaramente rivestivano la qualifica di pubblici ufficiali, alla luce delle coordinate giurisprudenziali illustrate sub 2, considerato che le iniziative oggetto dei capi d'imputazione in analisi erano tutte finanziate con fondi erogati da un ente pubblico), nonché la rilevanza penale degli stessi.

Sebbene, infatti, sia emerso con solare evidenza che il sistema "GEINI" non fosse idoneo a fotografare esattamente il numero delle ore di lavoro svolte dal personale dipendente dell'Aies, tale circostanza non vale a giustificare *sic et simpliciter* il comportamento tenuto dagli odierni imputati, i quali, sostanzialmente, colmavano le lacune di questo sistema informatico comunicando agli enti finanziatori dati che non trovavano giustificazione in alcun tipo di atto o documento detenuto dall'associazione.

Di conseguenza, non si comprende in base a quale criterio si dovrebbe ritenere che i dati trasmessi, in definitiva, agli enti pubblici erogatori dei contributi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.



fossero veritieri e precisi: non si conoscono, invero, le modalità con le quali i medesimi sarebbero stati calcolati.

Non rileva affatto, peraltro, ad avviso del Collegio, la circostanza per la quale non era prevista, nel corpo dei provvedimenti che autorizzavano i finanziamenti, una norma che stabilisse un obbligo di rendicontazione analitica delle ore di lavoro del personale dipendente dell'ente beneficiario del finanziamento; tale disposizione, invero, sarebbe risultata pleonastica, atteso che l'obbligo anzidetto affonda le proprie radici negli stessi principi che intersecano trasversalmente plurimi settori dell'intero ordinamento giuridico.

La *ratio legis* sottesa alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 479 c.p., difatti, è proprio l'esigenza di tutela dei consociati con riferimento agli atti pubblici, in particolare con riguardo, alla garanzia di veridicità delle attestazioni, così come quella sottesa al reato consacrato dall'art. 640 bis c.p. è la repressione del fenomeno dell'abusiva captazione di finanziamenti ed erogazioni pubbliche.

La figura criminosa prevista dall'art. 479 c.p., nello specifico, integra un reato plurioffensivo, in quanto tutela in via immediata e diretta il bene giuridico della fede pubblica, da intendersi come la fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti, e nella speditezza e certezza della loro circolazione; in via mediata, invece, viene tutelato l'interesse concreto del singolo soggetto alla genuinità dello specifico documento.

Orbene, risulta evidente che le comunicazioni inviate agli enti finanziatori, nelle quali veniva indicato il numero delle ore di lavoro dei dipendenti dell'associazione beneficiaria, non potevano che essere delle attestazioni di fatti di cui i documenti inviati erano prodromici a provare la verità: esse servivano, infatti, a determinare i rimborsi che gli enti pubblici erano chiamati a corrispondere, sulla base dell'entità dei costi sostenuti dal consorzio.

Il punto focale è che, però, l'ammontare dei suddetti costi non solo non è stato analiticamente calcolato, ma è stato alterato in eccesso senza l'utilizzo di parametri verificabili e, per di più, in modo tale da far apparire che tali cifre fossero determinate sulla base di conteggi oggettivi e veritieri, senza che fosse

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



mai comunicato o spiegato agli enti erogatori dei finanziamenti che si trattava di indicazioni del tutto approssimative.

Va peraltro specificato, sul punto, che emerge chiaramente dalla deposizione del teste Degan, che l'analisi storica delle rendicontazioni relative alle iniziative antecedenti rispetto a quelle fotografate dai capi di imputazione in esame rivelava che i progetti anzidetti erano tutti caratterizzati da rendicontazioni analitiche, anche per quanto riguarda le spese per il personale. Si evince, pertanto, dalla deposizione in parola, una duplice circostanza: in primo luogo, i prevenuti erano consapevoli che le rendicontazioni sulle ore di lavoro svolte dal personale dipendente dovevano essere formate e redatte in modo dettagliato, analitico e preciso, sì da consentire l'esatto calcolo dei rimborsi che gli enti erogatori erano chiamati a corrispondere; in secondo luogo, la prassi da sempre seguita dai nominati in oggetto era idonea a consolidare un affidamento nei destinatari circa il fatto che i conteggi venissero eseguiti con modalità approfondite ed analitiche, anche con riguardo alle iniziative oggetto dei capi della contestazione in esame.

Il C.T. della difesa Rosso Maurizio, sentito all'udienza del 7.6.2019, sosteneva, poi, nel proprio elaborato, che i dati numerici comunicati agli enti erogatori dei contributi pubblici, ed aumentati rispetto a quelli certificati da documenti interni all'ente, risulterebbero comunque inferiori a quelli che l'Aies avrebbe dovuto comunicare in base ai costi realmente sostenuti per la retribuzione del personale dipendente, e ciò in base a varie metodologie di calcolo utilizzate dal perito.

Ebbene, premesso che l'analisi approfondita dei suddetti metodi di calcolo, complessi e connotati da un elevato grado di tecnicismo, si porrebbe già in contrasto con i principi dettati dalla Suprema Corte di Cassazione sul rapporto tra declaratoria di improcedibilità e pronuncia assolutoria nel merito (v. paragrafo 1), il Collegio ritiene che, in ogni caso, i criteri esposti dal C.T., in assenza di una documentazione che possa attestare con precisione i costi effettivamente sostenuti dall'Aies, conducano a risultati che restano meramente ipotetici.

Ciò che rileva, infatti, lo si ribadisce, è che il numero delle ore di lavoro comunicate agli enti finanziatori ai fini dei rimborsi avrebbe dovuto trovare precisi e puntuali elementi di riscontro nella documentazione detenuta dall'ente; il

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



conteggio non doveva, viceversa, essere rimesso ad una libera invenzione o approssimazione effettuata dai nominati in oggetto, mai comunicata al Ministero, e non verificabile in alcun modo.

Gli odierni imputati, dunque, come sottolineato dal P.M., avrebbero dovuto documentare con modalità adeguate, anche dotandosi di un sistema diverso dal tanto criticato "GEINI", i dati da comunicare agli enti finanziatori, in modo che le risultanze potessero essere in concreto verificate, e non ipoteticamente calcolate sulla base di criteri di conteggio che, per quanto tecnici, non possono essere ritenuti una prova inconfutabile del fatto che l'ente, con tale *modus agendi*, non si sia procurato un effettivo arricchimento patrimoniale; del resto, secondo il C.T. del P.M. dott. Calcagno, le somme in eccesso derivanti dai rimborsi pubblici venivano reinvestite in società partecipate dal consorzio per scopi del tutto diversi da quelli per cui erano stati erogati dagli enti finanziatori.

Ma vi è di più: le risultanze istruttorie rivelano la consapevolezza e la *voluntas* dei nominati in oggetto di indurre in errore gli enti erogatori del contributo, mediante l'alterazione degli importi contenuti nei documenti da trasmettere ai predetti enti, e quindi con una simulazione o dissimulazione della realtà.

Tale circostanza, con riferimento alla posizione della LAZZARINI, è emersa in modo cristallino dalla deposizione dei testi Albino ed Ottinetti, tant'è che la prevenuta, nel corso della riunione del 21.4.2012, prospettava una precisa soluzione sulla giustificazione dei residui risultanti dal bilancio, ed arrivava al punto di minacciare di licenziamento l'Ottinetti, per timore che il medesimo diffondesse la notizia di quello che percepiva chiaramente come un contegno non lecito. Non si comprende, invero, il rilievo contenuto nella memoria difensiva in base a cui la LAZZARINI non si sarebbe affatto occupata delle rendicontazioni: infatti, non solo la medesima rivestiva la carica di dirigente del settore amministrativo-contabile, per quanto i testi sopra citati la dipingono inequivocabilmente come un soggetto perfettamente a conoscenza delle pratica seguita nella rendicontazione delle ore, che prospettava la soluzione ipotizzabile per giustificare i residui in eccesso che ne erano derivati e che minacciava persino il licenziamento ad un dipendente nel caso in cui la notizia fosse stata divulgata.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Altrettanto chiaramente è emersa la piena consapevolezza del MASSARA in ordine alla prassi invalsa in sede di rendicontazione, considerato che era proprio il nominato in oggetto, come chiarito dai testi Ottinetti, Maderna, Mastromarco ed Albino, il referente che intimava agli addetti all'invio della rendicontazione alle Regioni di aumentare in eccesso il numero delle ore di lavoro svolte dai dipendenti dell'Aies.

Allo stesso modo, risulta piuttosto inverosimile ed illogico che BOLIGNINO e BOZZOLA, rispettivamente direttore generale e capo dell'ufficio progetti, i quali svolgevano ruoli di decisiva rilevanza nell'ambito delle iniziative oggetto dei capi d'imputazione in esame e partecipavano alle riunioni, come quella cui ha fatto esplicito riferimento il teste Ottinetti, non fossero a conoscenza della prassi invalsa nell'ambito delle rendicontazioni relative a 4 iniziative di indubbia valenza sotto il profilo economico e patrimoniale. Non risulta, pertanto, constatabile *ictu oculi* una mancanza di responsabilità in seno a queste due figure apicali dell'ente, quanto meno a titolo di concorso morale.

Oltretutto, come chiarito sub 1), la recente giurisprudenza afferma che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.

Il Collegio, in definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che non sia possibile pervenire ad una pronuncia assolutoria con riferimento ai capi che vanno dalla lettera D) alla lettera L), rispetto ai quali si impone, al contrario, una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

In particolare, per le figure criminose sussumibili nell'art. 479 c.p. e nell'art. 640 bis c.p., considerato che la pena edittale massima prevista in relazione a



quest'ultima fattispecie incriminatrice era pari ad anni 6 al momento dei fatti, trova applicazione la *regola iuris* già illustrata con riguardo al capo C): la Legge n. 251/2005 (legge "ex Cirielli") stabilisce, nel dettaglio, che il termine ordinario di prescrizione relativo ai delitti non può essere inferiore ad anni sei, mentre l'art. 161, comma 2, c.p., sancisce che il predetto termine prescrizionale può essere aumentato, nel caso in cui sia posto in essere taluno degli atti interruttivi tassativamente previsti dall'art. 160 c.p., in misura non superiore ad un quarto del tempo necessario a prescrivere. Il termine di prescrizione massimo dei reati puniti con pene che non superino i sei anni di reclusione, pertanto, è pari a sette anni e sei mesi.

Ne consegue, dunque, che i reati contestati ai capi D), F) e H) risultano prescritti, al più tardi, in data 25.5.2018; il reato di cui al capo J), invece, risulta prescritti, al più tardi, in data 9.9.2019.

Il capo L), a sua volta, risulta prescritto, previa riqualificazione nell'ipotesi tentata alla luce delle dichiarazioni rese dai testi Mastromarco e Daffonchio (atteso che il saldo, di fatto, veniva bloccato essendo divenuta nota la vicenda che coinvolgeva i vertici di Aies). in data 9.9.2019.

I reati contestati ai capi E), G) ed I), infine, risultano tutti prescritti a far data dal 16.6.2019.

Deve, invece, pervenirsi a differenti conclusioni con riguardo ai capi M) ed N) dell'imputazione, che concernono sempre l'indicazione di un numero di ore di lavoro dei dipendenti dell'Aies superiore rispetto a quello delle ore realmente effettuate, con riferimento, però, ad un'ulteriore iniziativa, denominata UP66 e relativa al c.d. progetto "PARTECIPACQUA".

Con riferimento ai reati in esame, i quali risulterebbero comunque estinti per intervenuta prescrizione, invero, emergono dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere *ictu oculi* l'esistenza del fatto. Risulta, difatti, del tutto palese ed evidente che l'associazione Est Sesia, in questo caso, non era l'ente beneficiario di un contributo di natura pubblica, bensì uno dei

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



co-finanziatori dell'iniziativa che, in quanto tale, sosteneva, al contrario, una spesa.

È emerso, invero, dalle risultanze istruttorie, che il progetto in analisi rientrava nella gestione ordinaria e non era riconducibile, dunque, alla gestione speciale bonifica; l'iniziativa, nel dettaglio, era volta alla realizzazione di un'area di "ecosistema filtro", che si fondava sull'immissione delle acque depurate nella roggia Castellana, per reimpiegarle a fini irrigui.

Il progetto "PARTECIPACQUA", in altri termini, non era una iniziativa di natura pubblicistica, bensì un "cofinanziamento" nel quale il consorzio Aies aveva partecipato quale ente co-finziatore a fianco, tra gli altri, di Consorzio Valle del Ticino. L'associazione Est Sesia, dunque, si era impegnata ad eseguire i rilievi fotografici, a svolgere un'attività di progettazione preliminare, e, infine, a redigere il progetto definitivo. Tuttavia, come evidenziato dal C.T. della difesa Rosso, in questo caso l'Aies non vantava interessi economici in relazione ai guadagni sui servizi di ingegneria prestati: la rendicontazione non si era mai tradotta in una richiesta di rimborso, atteso che, in quanto co-finziatore del progetto, il consorzio Aies non doveva ricavare un profitto economico dall'iniziativa, bensì erogare un finanziamento.

Ne discende che i presupposti su cui si fondano i due capi di imputazione, relativamente alla natura "pubblica" dei finanziamenti dell'iniziativa, come evidenziato dallo stesso P.M. in sede di discussione, risultano certamente infondati.

I rendiconti relativi a costi maggiorati delle "ore lavorate", inviati dall'ente Aies al consorzio promotore della iniziativa (Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino), non possono, difatti, essere considerati atti pubblici; si iscrivono, al contrario, nell'orbita dei rapporti di tipo privatistico instaurati dall'associazione Est Sesia con gli altri co-finziatori (essendo coinvolta, invero, esclusivamente la gestione ordinaria dell'ente).

I rimborsi ottenuti, allo stesso modo, non possono in alcun modo essere ritenuti erogazioni pubbliche rientranti nell'ambito applicativo della figura criminosa prevista dall'art. 640 bis c.p.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or similar character, located at the bottom right of the page.



Il Tribunale, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che, con riferimento ai reati contestati ai capi M) ed N), i quali risulterebbero in ogni caso estinti per intervenuta prescrizione, debba pervenirsi ad una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste, risultando del tutto evidente la carenza degli elementi oggettivi delle fattispecie incriminatrici contestazione.

§ 6) Capi O) e P): iniziativa B555.

Il Collegio ritiene che, con riferimento ai reati contestati ai capi O) e P) dell'imputazione, si imponga senza dubbio una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Trattasi, invero, di una delle vicende maggiormente complesse e tecniche del presente processo, che vede protagonisti CARESANA Giuseppe, nella qualità di presidente dell'Aies, BOLOGNINO Bruno, quale direttore generale del predetto consorzio, LAZZARINI Luisa e MASSARA Giorgio, rispettivamente dirigente del settore amministrativo-contabile e dirigente del settore tecnico dell'associazione Est Sesia.

La fattispecie incriminatrice contestata al capo O) integrerebbe, nel dettaglio, il reato di cui all'art. 479 c.p., in quanto i nominati in oggetto, secondo la tesi accusatoria, avrebbero predisposto, nell'ambito dell'iniziativa denominata B555, concernente alcune opere da realizzare sul canale Regina Elena, atti pubblici ideologicamente falsi, trasmettendo, dunque, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una falsa perizia di variante, redatta apparentemente in data 14.1.2010, in modo da modificare l'originale assetto economico del progetto.

La suddetta condotta, inoltre, risulterebbe teleologicamente preordinata alla commissione del reato fotografato dal capo P) della contestazione, sussumibile nel paradigma della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: gli odierni imputati, invero, con le condotte sopra descritte, avrebbero indotto in errore l'ente erogatore in ordine all'ammontare dei costi effettivamente sostenuti, ricevendo rimborsi indebiti del valore pari a 64.202,80 euro. Tale

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



importo, in particolare, costituirebbe il risultato della differenza tra la cifra chiesta a titolo di rimborso, pari ad euro 134.202,80, e l'importo di euro 70.000,00, previsto per le opere realizzate in seno all'iniziativa B555. Il *quantum* indebito, dunque, coinciderebbe con il valore, falsamente dichiarato, dell'apparente perizia di variante, in realtà mai realizzata.

Orbene, il C.T. della difesa Rosso Maurizio, escusso all'udienza del 7.6.2019, dopo aver snodato una serie di argomentazioni tecnico-contabili, per sua stessa ammissione, complesse ed analitiche, perviene alla conclusione che la somma richiesta a titolo di rimborso dall'Aies non costituirebbe l'oggetto di una perizia di variante, ma una rimodulazione del quadro economico operata dal R.U.P., la quale rientrerebbe nel novero degli ampi poteri a lui riconosciuti. Non si configurerebbe, di conseguenza, un'ipotesi di falso né l'ente beneficiario avrebbe ricavato un ingiusto profitto da tale comportamento.

Il Collegio, al contrario, ritiene che dagli atti non emerga *ictu oculi*, in modo evidente ed assolutamente non contestabile, la carenza degli elementi costitutivi delle figure criminose delineate dai capi O) e P) della contestazione.

In primo luogo, infatti, si giudica doveroso ed opportuno sottolineare come la sola analisi documentale relativa ai fatti in esame, che si basa su atti economico-contabili dotati di un elevato grado di tecnicismo, si risolva in una forma di vaglio ben più approfondita rispetto allo *standard* postulato dalla consolidata giurisprudenza rispetto alle fattispecie estinte per prescrizione (v. paragrafo 1).

Vengono, infatti, in rilievo due fatture, dell'impresa Costruzioni di Rigazio Pietro, di Villareggia, Torino, per un totale di 134.202,80 euro; in particolare si tratta della fattura numero 43, del 16 giugno 2010, dell'importo di 69.378, e della fattura numero 44, di pari data, d'importo pari a 64.823,86, allegato C2. Inoltre, come spiegato dal C.T. Rosso, per la fattura n. 43 viene emesso un certificato di pagamento l'1 giugno 2010, a firma del responsabile del procedimento, dottor ingegnere Bruno BOLOGNINO, e una nota del 3 giugno 2010, a firma del direttore generale, sempre BOLOGNINO; per la fattura 44 viene emesso un certificato di pagamento, in data 25.05.2010, a firma del responsabile del

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



procedimento, dottor ingegnere Bruno BOLOGNINO, e una nota, in data 3.6.2010, a firma del direttore generale.

Il consulente, ancora, sosteneva che il mandato di pagamento è un mandato unico, contrassegnato con il numero 630, del 9 luglio 2010, in gestione speciale bonifiche, iniziativa B555, per l'importo complessivo di 134.202,80 euro, a firma del dirigente del settore amministrativo, dottoressa Luisa LAZZARINI, del direttore generale BOLOGNINO e del presidente Giuseppe CARESANA. L'ordine di bonifico bancario, per l'importo suddetto, così come risulta dalla ricevuta emessa dal Banco Popolare, filiale di Novara, risalirebbe alla data del 15 luglio 2010.

Il Rosso aggiungeva che, nel corso del 2011, in fase di rendicontazione al Ministero delle economie e finanze, Est Sesia avrebbe richiesto il rimborso di questa cifra, I.V.A. compresa, allocandola in uscita sulle somme a disposizione della stazione appaltante, alla voce "lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto"; specificava altresì che il fascicolo "analisi economica delle somme a disposizione", dall'1 gennaio 2004 al 9.9.2011, che è datato 4.10.2010 ed è firma del direttore generale e R.U.P. BOLOGNINO, contiene, a pagina 116, il mandato di pagamento numero 630, del 9 luglio 2010.

Pertanto, secondo il C.T., sussisterebbero due quadri economici riepilogativi della spesa suddetta: uno datato 3.10.2011, con relativa dichiarazione del RUP; l'altro risalente al 24.11.2011, con relativa dichiarazione del RUP.

Il perito, sul punto, sostiene che le differenze tra i due quadri economici si limiterebbero ad una cornice formale, perché la spesa rendicontata sarebbe sempre di 134.202,00 euro, e farebbe riferimento al già citato mandato pagamento numero 630, del 9 luglio 2010, riconducibile alla gestione speciale bonifica.

A questo punto, il Rosso espone una serie di argomentazioni particolarmente tecniche e complesse, affermando: *"Nel primo quadro il responsabile del procedimento richiama il quadro economico di spesa del progetto originario dell'iniziativa B555, nel quale era previsto un importo di 70.000 euro, sulla voce numero 6, relativa ai lavori in economia esclusi dall'appalto. Conseguentemente, la rimanenza della voce relativa ai lavori in economia, per arrivare a quei*

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



134.202, risulta negativa per 64.202,80. Nella seconda documentazione, che è del 24.11.2011, il RUP, invece, richiama il quadro economico di spesa del progetto originario, variato ai punti 6, 8, 15, a seguito di approvazione del responsabile del procedimento in data 14.01.2010; e la voce "lavori in economia", risulta aumentata da 70.000 euro a 135.000 euro. Quindi, se andiamo a togliere quei 134.202 ne consegue che la rimanenza dei lavori in economia, consuntivati al 09.09.2011, per effetto dell'addebito della spesa sostenuta nel 2010, risulta non più negativa ma positiva per quei 797.020 euro. Questo per cercare di spiegare quello di cui stiamo parlando." (v. pagina 51 della trascrizione del verbale d'udienza del 7.6.2019).

Orbene, risulta di tutta evidenza l'elevatissimo grado di tecnicismo della materia e delle considerazioni esposte dal Rosso che, nonostante il tentativo di ricostruire con chiarezza cosa fosse esattamente successo, risultano scarsamente intelligibili. Il consulente tecnico, poi, proseguendo nella sua spiegazione, giungeva alla conclusione, sopra illustrata, per la quale il R.U.P. avrebbe effettuato, nell'ipotesi in esame, una rimodulazione del quadro economico e non una variante: "Ora, qui noi abbiamo il quadro, l'atto di approvazione del 14.01.2010, del quadro economico variato, a cui il RUP fa riferimento nella sua dichiarazione successiva, quella del 24.11.2011, che è l'allegato B6. Ora, l'allegato B6 che cos'è? È il quadro aggiornato, che è variato nella parte relativa nelle somme a disposizione, in tre voci, con una variazione in aumento per 65.000 euro, compensata da uguale variazione comprensiva in diminuzione del totale delle somme a disposizione. E comunque risulta invariato, perché si ha un aumento... la voce in aumento è uguale e cambiata di segno rispetto a quella in diminuzione delle somme a disposizione. È una classica rimodulazione del quadro economico, operata dal RUP, che rientra nei suoi poteri, che deve far fronte a che cosa? Ad un importo, che è aumentato da 70.000 a 134.000, quindi toglie quei 65.000 euro da una riduzione delle voci "spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi", che viene ridotta a 50.000 euro; da 50.000 euro passa a 31.272 euro; e quella relativa all'accantonamento, di cui alla Legge 109/1994, che è un importo annullato e che viene ridotto da 46.272 a zero. Se si vanno a considerare quelle



Tribunale di Novara
Sezione Penale



differenze, ossia 50.000 meno 31.272 più 46.272 euro, si vede quella che è la variazione di cui ho accennato.”

Il Tribunale, in definitiva, non può che sottolineare che, dalla documentazione economico-contabile analizzata e delle argomentazioni tecniche sviluppate dal Rosso nel proprio elaborato, non emerge in modo palese l'insussistenza dei fatti contestati ai capi O) e P) dell'imputazione, la mancata commissione dei medesimi da parte dei nominati in oggetto o, la carenza di rilevanza penale delle fattispecie in esame; al contrario, le ipotesi in analisi richiederebbero un grado di approfondimento che è assolutamente incompatibile con i principi dettati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ed illustrati al paragrafo 1).

Non si ravvisano, infatti, elementi sulla base dei quali si possa affermare con certezza, o elevato grado di probabilità logica, che il documento trasmesso all'ente erogatore del contributo non integrava gli estremi di una perizia di variante e configurava, piuttosto, una mera rimodulazione dell'assetto economico. Ma vi è di più: si ritiene, in particolare, che alcuni specifici passaggi della deposizione del Rosso gettino, addirittura, più di un'ombra sul comportamento tenuto dagli odierni prevenuti. Il perito, invero, ammetteva: *“L'oggetto della presunta falsificazione non può essere una perizia di variante ma, al più, il documento di rimodulazione del quadro economico, datato 14.01.2010, a firma del responsabile del procedimento, accompagnato da un quadro di spesa aggiornato, recante la stessa data e firmato dal RUP e dal progettista. In sostanza, è vero che la perizia di variante è inesistente, come dice la Procura, ma il motivo risiede nel fatto che non doveva esistere alcuna perizia di variante, ma un semplice atto di rimodulazione. Non può, perciò, esistere in sé il falso inquadrato dalla Procura, perché si appoggia ad un documento specificatamente inquadrato come perizia di variante, che non aveva alcuna ragione di esistere, ed è il motivo per cui non esisteva”* (v. pag. 58 della trascrizione del 7.6.2019).

Il prof. Rosso, in tale passaggio, dunque, asseriva chiaramente di aver ravvisato una forma di falsificazione con riferimento all'atto in questione, seppure riteneva che il medesimo non integrasse una perizia di variante ma dovesse essere qualificato come una rimodulazione del quadro economico operata dal R.U.P.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, non può che pervenirsi ad una declaratoria di improcedibilità rispetto ai reati contestati ai capi O) e P) dell'imputazione, i quali, invero, risultano al più tardi prescritti, sulla base del combinato disposto degli artt. 157-161 co 4 c.p. e della legge n. 251/2005, in data 25.5.2018.

§ 7) Capo Q): la tematica dei canoni relativi all'uso extrairriguo dell'acqua pubblica.

La vicenda relativa al mancato pagamento dei canoni dovuti dall'Associazione Est Sesia alla Regione Piemonte per l'uso extrairriguo dell'acqua pubblica, che coinvolge le posizioni degli imputati CARESANA Giuseppe, BOLOGNINO Bruno e LAZZARINI Luisa, rappresenta una delle *quaestiones iuris* centrali del presente processo.

Veniva contestato ai nominati in oggetto, nelle rispettive qualità di presidente, direttore generale e dirigente del settore amministrativo contabile del consorzio Aies (il quale, secondo l'imputazione, era l'ente concessionario della Regione Piemonte per la riscossione dei canoni relativi all'utilizzo extrairriguo dell'acqua pubblica), il mancato versamento all'ente territoriale degli importi incassati dagli utilizzatori di acqua pubblica per uso idroelettrico, industriale e piscicolo, con conseguente appropriazione della somma complessiva di euro 2.772.088, 85.

Il Pubblico Ministero, in sede di requisitoria, specificava, tuttavia, che l'addebito delineato al capo Q), in realtà, non concerne il presunto inadempimento dell'associazione Est Sesia rispetto all'obbligo di versamento dei canoni Regione Piemonte: la fattispecie che integra, nella prospettiva accusatoria, il delitto di peculato, è invece la circostanza che l'ente concessionario aveva continuato ad incassare i canoni relativi agli usi extra-irrigui dagli utilizzatori privati, pur in assenza della autorizzazione preventiva alla apertura di tali utenze.

La Pubblica Accusa, invero, nel corso della discussione, chiariva che le condotte contestate agli odierni imputati si concretavano, in sostanza, nella mancata

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



comunicazione alla Regione concedente dell'autorizzazione, da parte dell'ente Aies, sulla base di convenzioni stipulate privatamente, di un cospicuo numero di utenze idroelettriche; di conseguenza, il concessionario avrebbe comunque incassato "canoni", vale a dire corrispettivi, in relazione a tali utilizzi extra-irrigui, senza correlativamente incrementare il proprio esborso nei confronti della Regione, per il fatto che tali utilizzi non erano affatto noti all'ente concedente.

La tesi accusatoria, in altri termini, si fonda sulla circostanza che l'uso dell'acqua quale risorsa pubblica, veniva dato in concessione dall'Ente locale (la Regione e, per il suo tramite, la Provincia) al consorzio Aies; pertanto, nel momento in cui l'associazione faceva un uso improprio della risorsa pubblica oggetto della concessione, autorizzando terzi soggetti, non consorziati, ad accedervi per usi extra-irrigui ed incassando i relativi corrispettivi, si determinava, di fatto, una "monetizzazione" indebita della risorsa pubblica in concessione.

Secondo la prospettazione accusatoria, dunque, gli introiti derivanti da tale utilizzo indebito dell'acqua, appartenerebbero giuridicamente alla Regione Piemonte, né più e né meno di quanto, in origine, apparteneva all'ente territoriale la risorsa idrica pubblica; di conseguenza, il Aies era tenuto a restituire tali introiti all'ente concedente, realizzando altrimenti un'*interversio possessionis* che ha ad oggetto il corrispettivo monetario del bene pubblico oggetto di concessione.

L'Accusa, in definitiva, puntualizzava che la materialità del reato di peculato non consisteva nel mancato versamento alla Regione dei canoni, bensì nel fatto di avere incassato dagli utilizzatori i corrispettivi per gli usi extrairrigui.

Tanto premesso sulla portata del fatto contestato ai prevenuti CARESANA, BOLOGNINO e LAZZARINI al capo Q), è opportuno evidenziare gli elementi emersi dalle deposizioni dei testi sentiti sul punto.

Il testimone Mancin, dipendente della Regione Piemonte, con l'incarico di dirigente del settore delle acque, sulle procedure di autorizzazione o concessione per gli utilizzi extrairrigui delle risorse idriche ricavabili dai canali della Regione,

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



in particolare, delineava, in base alla normativa di riferimento (legge n. 44 del 2000, che attribuisce alle Province la competenza in materia, espletando la Regione esclusivamente funzioni di programmazione e indirizzo), l'iter per la concessione avente ad oggetto la risorsa idrica in relazione agli usi suddetti. L'interessato, nel dettaglio, era tenuto a presentare la relativa domanda alla Provincia, ove veniva effettuata una procedura istruttoria.

Il dichiarante specificava, poi, che il consorzio associazione irrigazione Est Sesia era titolare di plurime concessioni e inerenti a più usi e, in qualità di concessionario, era tenuto a corrispondere il canone quantificato all'atto del rilascio del titolo. L'autorità concedente con cui l'Aies doveva rapportarsi era, pertanto, la Provincia, mentre la Regione era tenuta a riscuotere i canoni per l'uso delle acque pubbliche.

Il Mancin, peraltro, aggiungeva che gli usi extrairrigui aggiuntivi rispetto alla concessione originaria dovevano essere comunicati alla Regione, alla quale andavano trasmessi tutti i progetti di concessione sia nuovi che modificati e che era tenuta ad avvisare gli utenti dell'obbligo di corresponsione del relativo canone; puntualizzava altresì che non aveva rinvenuto, sulla base della documentazione cartacea ed informatica analizzata, alcun titolo concessorio rilasciato all'Aies e riferito ai suddetti usi aggiuntivi della risorsa pubblica in concessione.

In sede di controesame, inoltre, il testimone riconosceva una missiva da lui stesso sottoscritta il 14.8.2012, indirizzata alle Province ed ai consorzi piemontesi, e spiegava che lo scopo della nota era evitare che venissero effettuate opere di prelievo delle acque a loro ignote, in modo da sollecitare le province a vigilare affinché questi usi venissero sottoposti alle regole amministrative.

La testimone Maccagnola, dipendente dell'associazione Est Sesia, escussa all'udienza del 3.5.2019, riferiva invece di essersi occupata di tutte le registrazioni contabili, e quindi anche di quelle relative ai canoni per usi extrairrigui dell'acqua; specificava di essere a conoscenza della circostanza che venivano incassati dei "canoni" pagati da utilizzatori privati, in quanto si occupava delle

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



registrazioni delle entrate, ma non sapeva tali corrispettivi “*poi dove andavano a finire*”.

La dichiarante affermava altresì che predisponeva i mandati di pagamento per pagare all’ente concedente i canoni relativi all’acqua pubblica, anche se non sapeva come venivano effettuati i conteggi, poiché le pervenivano direttamente i documenti con i conti finali provenienti dall’ufficio idrometrico in cui lavorava la dipendente Sacco, i quali erano normalmente firmati dal capo ufficio e dirigente di settore.

Erano state, poi, le Forze dell’Ordine, in data 21 settembre 2012, a riferirle che le cifre versate erano inferiori agli importi incassati dall’Aies, e la teste ricollegava l’evento all’aumento delle centrali idroelettriche gestite dal consorzio.

Sacco Federica, dipendente dell’associazione Est Sesia dal 1.2.2002, sentita sempre nel corso dell’udienza del 3.5.2019, asseriva, a sua volta, di essersi occupata della riscossione dei canoni relativi agli usi extrairrigui dell’acqua. La dichiarante, nel corso dell’esame, riconosceva due documenti datati 1.8.2012 e 27.8.12, esibitogli dal P.M., e spiegava che i medesimi contenevano dei tabulati aventi ad oggetto canoni non corrisposti, riferiti all’anno 2009 e accantonati nel 2011; chiariva altresì che le ragioni del predetto accantonamento affondavano le radici nella circostanza che al consorzio non era mai stata chiesta la corresponsione di tali importi.

La testimone, infine, specificava che era stata la dott.ssa LAZZARINI a dirle di utilizzare la dizione “da accantonare in contabilità”.

Bollini Fulvio, dirigente presso l’ente Aies, sentito invece all’udienza del 17.5.2019, affermava che l’associazione era dotata di un ufficio appositamente incaricato di riscuotere i canoni da corrispondere, poi, alla Regione concedente, anche se non sapeva quanto effettivamente il consorzio avesse incassato; spiegava altresì che l’Aies non aveva versato i suddetti canoni perché non erano pervenute le richieste di pagamento dalla pa.

Il testimone, ancora, chiariva che allorquando aveva riscontrato che l’Aies non pagava alcuni importi alla p.a., lo aveva segnalato al proprio superiore, l’Ingegnere Baratti, che aveva deciso di continuare a non versarli finché non fossero

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



pervenute delle specifiche richieste dall'ente concedente, ma di accantonarli in qualche fondo "residui", per poi corrisponderli se e quando reclamati dalla Regione; precisava, inoltre, su specifica domanda, che tale spiegazione gli era stata fornita dal Baratti e dalla LAZZARINI, nonché, successivamente, dal BOLOGNINO, quando il teste gli aveva chiesto delucidazioni in merito.

Il Bollini, ancora, evidenziava che con l'emanazione della c.d. legge "Galli" era stato inserito il meccanismo del silenzio assenso rispetto all'inerzia della p.a. circa le istanze volte ad ottenere delle concessioni; pertanto, secondo il dichiarante, l'Aies aveva ritenuto assentite le concessioni in mancanza di risposta da parte dell'ente competente, e ciò la obbligava a pagare i relativi canoni. Nel frattempo, però, le competenze in materia erano divenute delle Province, ed era possibile che le Regioni non sapessero che il consorzio avesse realizzato centrali idroelettriche. Il testimone, poi, forniva una spiegazione dei dati inseriti nel prospetto riepilogativo allegato al verbale 6.9.2012, puntualizzando che si trattava di un elenco delle varie forme di utilizzazione extrairrigua dell'acqua, e che l'indicazione della lettera "p" stava a significare che l'associazione aveva effettuato il pagamento del dovuto all'ente concedente, mentre la lettera "a" indicava i canoni accantonati, i quali non erano stati richiesti dalla p.a. per i motivi suddetti e che quindi non venivano riversati dall'Aies alle Regioni.

La teste Albino, dipendente dell'associazione escussa nel corso della medesima udienza, confermava, a sua volta, che nella contabilità dell'Ente erano presenti dei fondi a copertura delle somme dovute alla Regione concedente, e che le stesse venivano, per l'appunto, accantonate periodicamente.

Il teste Baratti, escusso all'udienza del 13.9.2019, il quale era stato direttore generale fino al 2004 nell'associazione Est Sesia, riferiva, inoltre, che successivamente alla c.d. legge "Galli", che comportava la configurazione di un unico regime giuridico con riferimento alla risorsa idrica pubblica, una serie di canali privati aveva acquisito natura pubblica, e dunque ai privati occorreva un'apposita concessione per la gestione dei suddetti corsi d'acqua. Aggiungeva, poi, che l'Aies, prima della promulgazione della predetta normativa, gestiva numerosi canali, molto lunghi, per cui venne effettuata un'indagine molto

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



complessa per individuarli e trasmettere il relativo elenco alle Regioni, che erano nel frattempo divenute competenti in luogo dello Stato.

Il teste riferiva altresì di essere a conoscenza del fatto che era stata avviata la procedura prodromica a far ottenere all'ente Aies l'atto concessorio richiesto dalla normativa.

Il C.T. Martino, ancora, nell'udienza del 13.9.2019, riferiva che, con riguardo alla tematica dei canoni correlati agli utilizzi extrairrigui della risorsa idrica pubblica, si dovevano distinguere due rapporti giuridici distinti in seno all'ente Aies: uno tra il consorzio e l'ente concedente, ossia la Regione, e l'altro tra l'Aies e gli utenti. L'associazione, conseguentemente, da un lato era obbligata al pagamento alla Regione dei canoni derivanti dalla concessione; dall'altro, poiché stipulava convenzioni con privati utenti per destinare l'acqua ad usi industriali, diveniva creditore nei confronti dei privati utilizzatori dell'acqua pubblica per scopi extrairrigui, e le somme da questi ultimi corrisposte all'Aies erano comprensive, sotto il profilo quantitativo, anche del canone dovuto alla Regione.

Il perito chiariva che, tuttavia, non si trattava di una riscossione fatta in concreto in nome e nell'interesse della Regione, perché se un utente non avesse effettuato il pagamento dovuto, il consorzio non era in alcun modo legittimato ad eccepire all'ente territoriale concedente tale circostanza, essendo così esonerato dall'obbligo di versare il canone della concessione.

Il Martino, infine, specificava che dalla nota del 26.3.2014 emergeva che era stata data una mera informativa al c.d.a. in ordine all'iniziativa, dal consulente ritenuta inevitabile, che venisse eccepita la prescrizione in relazione al pagamento dei canoni prescritti, considerato che il funzionario pubblico che non la eccepisce ne risponde alla Corte dei Conti.

Orbene, innanzitutto deve specificarsi che le dichiarazioni dei suddetti testi risultano, sotto il profilo intrinseco, pienamente attendibili, in quanto sicuramente rispettose dei parametri della linearità, della coerenza e della assenza di contraddizioni, delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra citata; le medesime, poi, sono senza dubbio riscontrate, sul piano estrinseco, dai

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



documenti loro esibiti nel corso dell'esame, riconosciuti dai dichiaranti, i quali fornivano altresì una precisa spiegazione dei dati e le informazioni in essi contenuti, come sopra evidenziato.

Tanto premesso, dalle risultanze istruttorie suddette si ricava, per un verso, che l'Aies, beneficiaria di una concessione per la gestione della risorsa idrica pubblica, stipulava convenzioni con soggetti privati ed aventi ad oggetto gli usi extrairrigui dell'acqua, in assenza di una formale autorizzazione dell'ente competente.

Il consorzio, invero, presentava, in data 14.5.1993 ed in data 17.3.1994, al Ministero dei Lavori Pubblici-Direzione Generale della Difesa del suolo, diverse domande di variante della concessione principale, volta a consentire la realizzazione di centraline idroelettriche, facoltà consentita ai sensi dell'art. 27 della legge n. 36 del 1994 (legge "Galli"), successivamente abrogato e confluito nell'art. 166 co 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006; l'ente concedente, tuttavia, decorsi 60 giorni, non si esprimeva sulle istanze anzidette.

Tale circostanza, in base alla disposizione in esame, avrebbe dovuto far cristallizzare il c.d. silenzio-assenso della p.a. in ordine all'ampliamento dell'oggetto della concessione; tuttavia, la predetta *regola iuris*, in assenza del relativo regolamento di attuazione, previsto dall'art. 32 della legge "Galli", ma mai adottato, non poteva esplicitare, in concreto, alcuna efficacia giuridica, come sottolineato dalla nota indirizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici all'Aies in data 2.6.2000.

L'associazione, in ogni caso, procedeva a stipulare convenzioni con utenti privati, senza versare alla Regione concedente le somme dovute ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 1775 del 1933, il quale, con riferimento al rapporto concessorio per la derivazione e lo sfruttamento delle acque, prevede l'obbligo, per il concessionario, di pagare un canone a partire dalla data del decreto di concessione (art. 37), canone che, ai sensi dell'art. 36 della normativa in analisi, doveva ricomprendere altresì gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con terzi utilizzatori per gli usi extrairrigui della risorsa idrica pubblica.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.

Tribunale di Novara
Sezione Penale



Il Consorzio Aies, invero, soltanto il 26.3.2014 (v. nota n. 1503 in atti), a seguito di un'esplicita richiesta proveniente dalla Provincia di Novara, provvedeva a pagare la somma pari a euro 1.427.629, 17, per le annualità 2009-2014, eccependo, invece, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione per gli anni antecedenti.

Ebbene, così ricostruito il quadro fattuale e normativo in cui si collocano i comportamenti tenuti dagli odierni imputati, deve affermarsi che se da un lato possono ritenersi sussistenti gli elementi oggettivi del reato in contestazione, dall'altro non può asserirsi con certezza, o elevato grado di probabilità logica, che le condotte dei nominati in oggetto siano sorrette dall'elemento psicologico del dolo generico contemplato dalla figura criminosa di cui all'art. 314 c.p.

Non può negarsi, infatti, che l'Aies stipulava diverse convenzioni con terzi utilizzatori privati, ai fini di consentire ai medesimi l'utilizzo extrairriguo della risorsa idrica, incassando i relativi corrispettivi in assenza di un'esplicita e formale autorizzazione da parte della Regione concedente. Tale circostanza, invero, emerge chiaramente da una serie di dati: in primo luogo, nel verbale di riunione del c.d.a. dell'associazione del 17.3.2014, a punto 2.E), si dà espressamente atto dell'esistenza di *"derivazioni d'acqua pubblica risalenti nel tempo e di fatto esercitate senza regolare concessione o autorizzazione fino a quando, come ricorda l'ing. Baratti su invito del presidente, nel 1999 entrò in vigore il D.lgs. n. 152/1999, che prevedeva un iter agevolato per la sanatoria di derivazioni d'acqua pubblica non autorizzate, iter seguito dall'Associazione, ma che non ha determinato un conseguente rilascio di autorizzazioni né di concessioni né richiesta di canoni da parte della Regione Piemonte (nel frattempo subentrata allo Stato nella competenza in materia di derivazioni e canoni d'acqua pubblica)"*. La stessa associazione, dunque, riconosceva espressamente di aver consentito a terzi estranei all'associazione di utilizzare l'acqua pubblica per finalità extrairrigue, *versus* un corrispettivo che ricomprendeva altresì il canone

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



dovuto all'ente concedente, senza essere mai stata all'uopo autorizzata dalla Regione stessa.

Del resto, come sottolineato dal P.M., le stesse istanze in sanatoria trasmesse agli enti competenti con la nota n. 3832 del 13.12.1999, dimostrano la carenza di una valida autorizzazione, la quale però non impediva la stipula di svariate convenzioni e l'incasso dei relativi introiti da parte dell'Aies.

Non può, tuttavia, ritenersi che il comportamento tenuto dai prevenuti sia stato connotato dalla consapevolezza e dalla *voluntas* di appropriarsi del denaro incassato dai terzi utilizzatori ed in gran parte spettante al concedente ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 1775 del 1933.

In primo luogo, infatti, non può sottacersi che le somme introitate dall'Aies quali corrispettivi derivanti dalle convenzioni stipulate con utenti privati per l'uso extrairriguo dell'acqua pubblica venivano chiaramente accantonati in contabilità, come evidenziato dai testi Sacco e Bollini: tali importi, in altri termini, non fuoriuscivano mai dalle casse dell'associazione, venendo invece iscritti nel bilancio quali voci accantonate in vista di una eventuale successiva richiesta da parte della Regione concedente.

Se ne deduce, in modo cristallino, che l'Aies ha sempre riconosciuto il proprio debito nei confronti della Regione nel periodo di tempo intercorso sino alla quantificazione del nuovo canone.

La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha invero chiarito che la condotta materiale del delitto di peculato, consiste nell'inversione del titolo del possesso nel pubblico ufficiale, che si comporta *uti dominus* nei confronti di beni nel suo possesso o disponibilità. Per la configurabilità del reato è dunque sufficiente che l'agente compia sulla *res* un atto di disposizione come se la stessa sia di sua proprietà (*ex multis*, Cass., Sez. 6, Sentenza n. 50074 del 27/09/2016, Rv. 269524 - 01).

Orbene, applicando i principi di diritto dettati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione al caso in esame, non può che evidenziarsi che, dal momento che le somme spettanti alla Regione non venivano mai celate o distratte dall'Aies, la quale, al contrario, le accantonava costantemente e precisamente nella propria



*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



contabilità, non si ravvisa alcuna volontà appropriativa a fondamento del contegno tenuto dagli odierni imputati.

Neppure può tacersi, in secondo luogo, che il consorzio, nel momento in cui veniva richiesto e determinato dall'ente concedente il *quantum* dovuto, con nota n. 419 del 2014, provvedeva immediatamente a versare la cospicua somma pari ad euro 1.427.629,17, contegno che risulta alquanto incompatibile, sotto il profilo logico, con la volontà di appropriarsi definitivamente, *uti dominus*, dei corrispettivi sino ad allora accantonati. La circostanza che sia stata eccepita la prescrizione con riguardo alle somme incamerate precedentemente agli anni precedenti al 2009, del resto, non risulta idonea a scalfire tale assunto: l'eccezione di prescrizione andava sollevata, essendosi di fatto cristallizzato questo diritto, e comunque non appare per nulla strumentalizzata al fine di appropriarsi di una parte degli introiti accantonati, atteso che, come sopra evidenziato, l'associazione riversava al concedente una somma di elevato valore. Se ne deve inferire che i nominati in oggetto non avevano alcuna intenzione di appropriarsi, in via definitiva, dei corrispettivi incamerati sino al momento del pagamento, che invero erano sempre rimasti accantonati in contabilità in vista della esplicita richiesta e quantificazione da parte della Regione.

Va, poi, sottolineato che, con la nota n. 3832 del 13.12.2009, l'Aies provvedeva a trasmettere diverse domande in sanatoria all'ente concedente, in tal modo notiziandolo della stipula di precedenti convenzioni con terzi utenti in assenza di formale autorizzazione, sì da consentire alla Regione competente di mobilitarsi richiedendo all'Aies di riversare gli importi dovuti, determinandone l'esatto ammontare, evento che si verificava, tuttavia, soltanto nell'anno 2014. Tale comportamento risulta, a sua volta, ontologicamente incompatibile con l'intento di appropriarsi definitivamente delle somme accantonate fino a quel momento.

Il Collegio, infine, ritiene che nel corso dell'istruttoria siano emersi ulteriori elementi da cui possa ricavarci, con elevato grado di credibilità razionale, la totale carenza dell'elemento soggettivo con riferimento alle specifiche posizioni degli imputati CARESANA e LAZZARINI.



Tribunale di Novara
Sezione Penale



X Deve rilevarsi, infatti, rispetto alla figura del Presidente CARESANA, che si evince, dalle emergenze istruttorie, come il medesimo non fosse dotato di specifiche competenze tecniche che gli permettessero di comprendere approfonditamente una normativa così complessa ed in continuo mutamento quale quella che disciplinava il settore in questione. Per quanto, infatti, non possa sostenersi aprioristicamente che il Presidente di un'associazione della portata di quella oggetto del presente giudizio sia esonerato da una costante ed approfondita attività di vigilanza e controllo solo perché, di fatto, svolga il mestiere dell'agricoltore, neanche può ricondursi la colpevolezza esclusivamente alla posizione apicale da lui rivestita all'interno di un'organizzazione complessa. La responsabilità da posizione, invero, non può che costituire il retaggio di forme di responsabilità oggettiva, reputate incostituzionali ed inaccettabili dalla costante giurisprudenza (Corte Cost. n. 364/88; Corte Cost. n. 1085/88; Corte Cost. n. 322/07; Cass., Sez. Un., n. 22676/09). Il Giudice è chiamato, quindi, a verificare se, nel caso concreto, l'esigibilità del comportamento richiesto ad un soggetto che rivesta un ruolo apicale nell'ambito di una vasta struttura organizzativa: ebbene, nel caso di specie non sussistono dubbi circa il fatto che la complessità e la continua evoluzione del sistema normativo che disciplinava le concessioni di derivazione dell'acqua pubblica rendeva quasi impossibile che il CARESANA avesse un quadro chiaro in relazione ai doveri dell'Aies rispetto al pagamento dei corrispettivi per gli usi extrairrigui dell'acqua, sì da maturare il preciso convincimento di appropriarsi delle predette somme.

Va, infine, evidenziato, con riguardo alla posizione della LAZZARINI, che i testi Sacco e Bollini specificavano espressamente che era stata la nominata in oggetto a chiedere che le somme introitate per via delle convenzioni relative agli utilizzi extrairrigui dell'acqua venissero accantonate nella contabilità: da tale elemento si desume inequivocabilmente, come in precedenza chiarito, la totale assenza di volontà della prevenuta di gestire *uti dominus* gli importi dovuti all'ente concedente.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



Gli imputati Giuseppe CARESANA, Bruno BOLOGNINO e Luisa LAZZARINI, per tutte le argomentazioni illustrate, devono pertanto essere assolti dal reato a loro ascritto al capo Q), perché il fatto non costituisce reato.

§ 8) Le ipotesi di turbata libertà degli incanti contestate ai capi R), S) e T).

Le fattispecie incriminatrici contestate ai capi R), S) e T) dell'imputazione concernono tutte ipotesi di turbativa d'asta ormai prescritte.

Le prime due vedono protagonisti, unitamente ad altri soggetti per i quali era già stata emessa una pronuncia di improcedibilità nel corso del processo, gli imputati CARESANA Giuseppe, BOLOGNINO Bruno e MASSARA Giorgio; esse fanno riferimento al medesimo *modus operandi*: gli imputati, nelle rispettive qualità di presidente dell'associazione, direttore generale e R.U.P., nonché dirigente del settore tecnico del consorzio, avrebbero turbato il regolare svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli appalti delineati nella contestazione concordando un elenco di imprese compiacenti da invitare a partecipare alle suddette gare.

La fattispecie fotografata dal capo T) dell'imputazione, invece, viene riferita al solo prevenuto BOLOGNINO, il quale, in qualità di R.U.P., avrebbe imposto ai componenti della commissione di gara di ammettere alla gara un'impresa priva dei requisiti oggettivi richiesti ai fini della partecipazione.

Orbene, coerentemente con la decisione cui il Collegio è pervenuto rispetto alle posizioni stralciate, deve affermarsi che la complessità della materia, unitamente ad alcuni elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non consente di ravvisare *ictu oculi*, e dunque in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza dei fatti contestati, la commissione dei medesimi da parte dei nominati in oggetto o la loro specifica rilevanza penale.

Deve invero rilevarsi, partendo dalla posizione di CARESANA Giuseppe, con riguardo ai fatti a lui ascritti ai capi R) ed S) dell'imputazione, che le argomentazioni spese dalla difesa ruotano, per lo più, attorno ad un principio cardine: il prevenuto, non svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento, non avrebbe conservato alcuna funzione di vigilanza e controllo sulle procedure

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



di gara, essendo invece devoluta unicamente al R.U.P. qualsiasi attività di ispezione e garanzia del corretto e trasparente svolgimento dell'*iter* procedimentale.

Il Collegio, per converso, ritiene che si debba rifuggire da automatismi e soluzioni aprioristiche, valutando se, nel caso concreto, la delega delle funzioni al R.U.P. abbia spogliato il nominato in oggetto da qualsiasi obbligo residuo di vigilanza e controllo.

Ebbene, nel caso di specie, non può pervenirsi a detta conclusione, atteso che è emerso chiaramente che CARESANA apponeva la propria firma, in particolare, sulla lettera di invito delle imprese partecipanti alla gara, protocollata in data 27.4.2011: ciò non può far escludere, *sic et simpliciter*, qualsiasi forma di coinvolgimento e dovere di controllo sull'andamento dei procedimenti amministrativi a carico del nominato in oggetto.

Per quanto concerne, poi, la posizione del BOLOGNINO, basti sottolineare che la stessa difesa riconosce, ad esempio, con riferimento al capo T), che il nominato in oggetto, quale R.U.P., ammetteva di fatto, ai fini della partecipazione alla gara, un'impresa che, al momento dei fatti, non aveva fatto allegato alla propria dichiarazione un documento che era considerato necessario, alla luce della normativa allora vigente, ai fini della partecipazione alla gara.

Il teste Maderna, escusso all'udienza del 12.4.2019, asseriva infatti che in fase di selezione l'impresa "Bettoni s.p.a." doveva essere esclusa dalla gara in quanto era stata riscontrata la carenza di un documento che allora era rilevante ai fini della partecipazione; tale decisione, però, come chiarito dal testimone, era stata superata a seguito di una decisione del BOLOGNINO.

Non può condividersi, peraltro, il rilievo difensivo in base al quale la pubblica gara non sarebbe stata, di fatto, turbata, posto che l'appalto veniva aggiudicato da altra impresa: l'art. 353 c.p., invero, contempla un reato di pericolo, in cui la soglia della punibilità è anticipata al momento in cui viene semplicemente compromesso il regolare e corretto svolgimento della gara (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6, Sentenza n. 14418 del 26/02/2019, Rv. 275878 - 01).

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



Il Collegio, ancora, con specifico riferimento ai capi R) ed S), non ritiene che emerga *ictu oculi* l'estraneità degli imputati BOLOGNINO e MASSARA rispetto ai fatti in contestazione: sul primo, in qualità di R.U.P., ricadevano senza dubbio tutte le responsabilità relative al legittimo, trasparente e regolare svolgimento della procedura amministrativa; inoltre, come sottolineato nella stessa memoria difensiva, nel corso dell'istruttoria emergeva chiaramente che il nominato in oggetto avesse intimato al proprio collaboratore MASSARA di aumentare il numero delle imprese da invitare alla gara.

Va poi evidenziato, in ogni caso, che l'insufficienza della prova circa l'esistenza di contatti tra il BOLOGNINO e le imprese invitate a partecipare alla predetta gara, evidenziata nella memoria difensiva, non può prevalere sulla declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione, secondo le chiare coordinate delineate dalla Corte di Cassazione ed illustrate nel paragrafo 1).

Deve, infine, pervenirsi alla medesima conclusione in relazione alla posizione dell'imputato MASSARA, il quale rivestiva il fondamentale ruolo di dirigente del settore tecnico del consorzio, con poteri attivi e rilevanti nell'ambito delle procedure di gara oggetto dei capi R) ed S) della contestazione, tant'è che il R.U.P. gli impartiva direttive a cui il nominato in oggetto non si opponeva in alcun modo. Valgono, inoltre, le medesime considerazioni effettuate per il BOLOGNINO con riferimento al rapporto tra la declaratoria di improcedibilità per trascrizione e la pronuncia assolutoria ex art. 530 co 2 c.p.p.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, deve dichiararsi n.d.p. per i reati previsti dai capi R), S) e T) perché estinti per intervenuta prescrizione.

Applicando, difatti, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 157-161 co 4 c.p.p. e dalla legge n. 251/2005, la fattispecie di cui al capo R) risulta prescritta, al più tardi, in data 19.10.2018; il reato di cui al capo S) si è, invece, prescritto in data 18.11.2018 ed infine la fattispecie delineata dal capo T) risulta prescritta a far data dall'1.10.2018.





§ 9) **Iniziativa B526; i reati di cui ai capi U) e V) dell'imputazione.**


Il Collegio ritiene che si debba pervenire ad una pronuncia assolutoria in ordine ai capi U) e V) della contestazione, perché il fatto non sussiste.

Le due ipotesi criminose in contestazione contemplanò le figure del falso e della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con riferimento ad una falsa attestazione dell'esistenza di un costo di importo pari ad euro 16.335,00 nella rendicontazione relativa all'iniziativa B526 inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in modo da indurre in errore il predetto ente finanziatore in ordine ai costi realmente sostenuti e da ottenere l'indebito rimborso del valore sopra indicato.

Secondo l'originaria ipotesi accusatoria, che vedeva coinvolti gli imputati CARESANA Giuseppe, BOLOGNINO Bruno, MASSARA Giorgio, BOZZOLA Francesca e GAMBIRASIO Gianfranco, nelle rispettive qualità di presidente, direttore generale e R.U.P., dirigente del settore tecnico e capo ufficio progetti dell'Aies, esecutore dei lavori, la somma di euro 16.335,00 sarebbe stata imputata, in base alla fattura n. 10 del 30.3.2012, emessa dalla Edilter s.r.l., ad opere eseguite nel cantiere, mentre era da ricondursi al trasporto e la sistemazione di terra da risulta in esubero prodotta nel corso dei lavori di adeguamento del Canale Quintino Sella effettuati, però, in altro luogo, e precisamente nel Comune di Sozzago, sulle sponde della Roggia Cameronona.

Venivano dunque sentiti, sulla vicenda in esame, i testimoni Testa e Marzana, l'imputato in un procedimento connesso Bandi, il C.T. della difesa Rosso e, infine, l'imputata BOZZOLA.

Il testimone Testa, dipendente dell'associazione, escusso all'udienza del 3.5.2019, riferiva difatti i lavori relativi all'iniziativa B526 erano stati eseguiti non soltanto sul canale Quintino Sella, ma anche nel comune di Sozzago, sulle sponde della Roggia Cameronona; specificava, poi, che nel corso del progetto era sorta la possibilità di portare materiale in esubero del cantiere per mettere in sicurezza altri siti, ed aveva individuato i relativi punti mediante sopralluoghi prima dell'inizio di lavori.





Il dichiarante, sul punto, aggiungeva che il sindaco di Sozzago aveva scritto diverse volte all'associazione facendo presente l'esistenza di una situazione di pericolo in alcune zone del comune di Sozzago, e che avevano anche comunicato telefonicamente nel 2011. Nel 2012, poi, il sindaco si era recato presso la sede dell'associazione per conferire con il BOLOGNINO, in quanto voleva segnalare la necessità di mettere in sicurezza un tratto di sponda, perché in caso di precipitazioni, anche lievi, l'acqua sarebbe straripata sulla strada, ed il rischio era che gli automobilisti non se ne accorgessero, rischiando così di finire fuori strada. Secondo il teste, dunque, i colleghi BOLOGNINO, MASSARA e BOZZOLA, nonché l'architetto Baldi, si interessavano della situazione, e l'intervento risultò risolutivo sotto il profilo della sicurezza.

La teste Marzana Serena, altra dipendente dell'Aies, escussa invece all'udienza del 17.5.2019, riferiva che le era stato chiesto di spesare una fattura relativa all'iniziativa B526, con tanto di *post it*, nella voce "Imprevisti", circostanza che le era parsa strana, e difatti aveva apposto un punto interrogativo sul documento; precisava che detta fattura le era stata consegnata dall'Ing. BOZZOLA, altro elemento che le era sembrato peculiare, perché il direttore dei lavori all'epoca era l'ing. Grieco.

Nell'udienza del 7.6.2019, ancora, veniva sentito sulla vicenda in esame il consulente Rosso, il quale specificava che, nell'ambito dell'iniziativa pubblica B526, la gestione del materiale in esubero proveniente dagli scavi poteva essere reimpiegato ovvero essere collocato in una discarica, alla luce del "Piano di gestione terre e rocce da scavo", che contiene tutte le linee guida della Regione Piemonte. Aggiungeva, subito dopo, che durante l'esecuzione del progetto era sorta la problematica relativa allo straripamento dell'acqua in alcuni punti della Roggia Cameroni, sì da invadere la strada provinciale.

Il perito, ancora, chiariva che le lavorazioni affidate all'impresa Edilter srl erano state pagate dall'Aies con le somme disponibili in relazione all'iniziativa B526, e che tali attività erano consistite altresì nella bonifica dei sassi e detriti dell'area demaniale. Il C.T., sostanzialmente, asseriva che gli imputati avevano effettuato un modestissimo intervento a tutela della pubblica incolumità, sostenendo una

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



spesa assolutamente pertinente (16.335,00 euro); sottolineava, inoltre, che l'addebito all'iniziativa B526 della suddetta somma era chiaramente funzionale al raggiungimento degli scopi progettuali, e che era doveroso e corretto ricondurre alla contabilità dell'iniziativa B526 tutti i costi relativi allo smaltimento dei volumi di terra in eccesso.

Infine, secondo il C.T.P., l'importo di 16.335,00 euro apparirebbe addirittura inferiore alla spesa che sarebbe stato necessario sostenere nell'ambito dell'iniziativa.

Bandi Diego, direttore operativo di cantiere escusso all'esame del 5.7.2019, riferiva, ancora, in ordine all'iniziativa denominata B526, che i lavori avevano dato origine a cospicue quantità di materiale derivante da scavo che andava rimosso dal luogo; puntualizzava, dunque, che esso era stato in parte utilizzato presso il Quintino Sella, in parte sulla Roggia Camerona in Sozzago.

Il dichiarante, inoltre, chiariva che non risultava affatto singolare che i costi derivanti dalla suddetta operazione di smaltimento venissero addebitati all'iniziativa B526, posto che si trattava di un'operazione di rimozione della terra derivante dagli scavi effettuati nell'ambito del progetto in questione.

Infine, l'imputata BOZZOLA Francesca si sottoponeva ad esame in data 13.9.2019, e, con specifico riferimento ai capi in analisi, asseriva di aver sostituito soltanto per alcuni giorni, nell'ambito dell'iniziativa pubblica B526, il direttore dei lavori Grieco, il quale era stato vittima di un infortunio; chiariva, quindi, di non conoscere i dettagli del progetto, che consisteva nello smaltimento di materiali sulle sponde della Roggia Camerona.

Veniva, ancora, sottolineato dalla prevenuta che sussisteva una situazione di pericolo per i veicoli in transito nelle strade adiacenti alle rive del corso d'acqua anzidetto, atteso che l'acqua poteva tracimare agevolmente in alcuni punti della Roggia; era quindi stato previsto un sito per smaltire la terra in esubero, nonchè contattata un'impresa disponibile a fare le lavorazioni.

La BOZZOLA spiegava, peraltro, che da alcune intercettazioni risultava che la medesima, inizialmente, nutriva dei dubbi sull'imputazione all'iniziativa B526 del costo pari ad euro 16.335,00 derivante dal progetto, ma che ciò si verificava

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



soltanto perché non aveva ancora approfondito l'iniziativa stessa; Poi, invece, aveva visionato il Piano di scavi del novembre 2010, si era resa conto che i materiali in questione non costituivano rifiuti, e che l'operazione aveva comportato un risparmio di spesa, come aveva rilevato lo stesso Grieco in precedenza, in quanto, altrimenti, per smaltire quei materiali si sarebbero dovute effettuare spese ulteriori.

Orbene, in primo luogo deve affermarsi che anche in questo caso le dichiarazioni rese dai soggetti escussi sulla vicenda in analisi risultano, sul piano del vaglio intrinseco ed estrinseco, pienamente attendibili, in quanto assolutamente lineari, dettagliate e, soprattutto, tra loro convergenti nei punti fondamentali, quali la circostanza che l'intervento di sistemazione venne effettuato al fine di risolvere un problema concreto, risalente già ad epoca antecedente rispetto all'inizio dei lavori sul Quintino Sella.

Ulteriori rilevanti elementi di riscontro e conferma dei fatti così come illustrati dai vari dichiaranti, poi, si rinvergono senza dubbio nella documentazione in atti, ed in particolare nella missiva inoltrata dal sindaco all'associazione in data 23.3.2011, in cui quest'ultimo faceva presente la situazione emergenziale derivante dal possibile straripamento della Roggia Camerona.

Assodato, pertanto, che il costo venne effettivamente sostenuto dal consorzio, la questione da affrontare concerne la regolarità o meno dell'addebito della suddetta voce, relativa all'intervento di sistemazione della roggia Camerona, nella contabilità dell'iniziativa B526.

Non può, in altri termini, considerarsi falsa, nei termini ipotizzati al capo U), l'attestazione circa il costo sostenuto con la fattura della Gambirasio, in quanto non si tratta affatto di una spesa fittizia; la problematica concerne, quindi, solo la formale imputazione di detta voce alla iniziativa B526, in luogo dell'inserimento del costo in parola nell'ambito di un'iniziativa creata *ad hoc* per tale intervento.





Ebbene, il Collegio ritiene che il mero inserimento dell'addebito pari ad euro 16.335,00 nell'ambito di una determinata iniziativa anziché in un altro specifico progetto non possa in alcun modo rappresentare una circostanza sufficiente a considerare integrati gli elementi oggettivi del reato di truffa.

Non si ravvisano affatto, invero, gli artifici ed i raggiri in cui deve concretarsi la condotta stigmatizzata dall'art. 640 bis c.p.

La truffa, infatti, costituisce un reato di evento a forma vincolata, in quanto l'induzione in errore deve essere provocata da una condotta che può consistere esclusivamente nell'attuazione di una simulazione/dissimulazione della realtà, ovvero di una qualsiasi macchinazione prodromica a confondere il vero con il falso; entrambi, peraltro, devono risultare in concreto idonei ad indurre in errore il soggetto passivo del reato. La *deminutio patrimonii*, inoltre, rappresenta un elemento costitutivo implicito del reato il quale, infine, è sorretto dall'elemento soggettivo del dolo generico.

Risulta dunque evidente che, nel caso di specie, la condotta tenuta dai nominati in oggetto, da un lato, non assurgeva a quella simulazione/dissimulazione della realtà o in un raggirio idoneo ad indurre in errore l'ente finanziatore; dall'altro, e soprattutto, appare palese che l'Aies non si procurava alcun ingiusto profitto con contestuale danno patrimoniale dell'ente pubblico.

Emerge *ictu oculi*, dunque, la carenza degli elementi strutturali della truffa costituiti, in particolare, dall'ingiusto provento e della speculare e conseguente *deminutio patrimonii* dell'ente finanziatore, il quale avrebbe dovuto rimborsare un costo effettivamente sostenuto dall'associazione.

Tale conclusione risulta, inoltre, perfettamente aderente ai principi delineati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di truffa: il Supremo Consesso di legittimità, infatti, ha specificato che nell'ottica del reato di cui all'art. 640 c.p. l'attività fraudolenta deve generare come risultato l'errore della vittima. L'errore, in questa prospettiva, è dunque una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà, a cui il soggetto passivo è stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ciò che contraddistingue l'errore, nella truffa, è quindi la peculiarità di essere, ad un

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



tempo, causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri. Questi ultimi devono pertanto necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto (Cass., Sez. 2, sent. n. 9197 del 15/02/2017; Cass., Sez. 6, sent. n. 12604 dell'11/12/2012 - dep. 18/03/2013).

Non può sottacersi, peraltro, che nel caso in esame, l'intervento aggiuntivo sulla Roggia Cameronia, e l'addebito del conseguente costo alla iniziativa B526, venivano effettuati, come evidenziato dallo stesso P.M. in sede di discussione, alla luce del sole, circostanza che difficilmente può conciliarsi con un intento truffaldino nei confronti della Regione.

Si impone dunque senza dubbio, alla luce delle considerazioni svolte, una pronuncia assolutoria per gli addebiti di cui ai capi U) e V) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.

§ 10) Le fattispecie riconducibili all'iniziativa B556: capi X) -Y), MM)-NN) e OO)-PP) dell'imputazione.

L'iniziativa denominata B556, avente ad oggetto opere per la sistemazione idraulica della Roggia Biraga, rappresenta il bacino di molteplici fattispecie incriminatrici delineate nella contestazione e rispetto alle quali il Collegio reputa che si debba pervenire, senza dubbio, ad una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

Va evidenziato, in primo luogo, che le medesime argomentazioni esposte nel paragrafo n. 8), con riferimento ai capi U) e V) della contestazioni, devono essere poste a fondamento della pronuncia assolutoria in relazione ai reati di cui ai capi X) ed Y) dell'imputazione.

Le due figure criminose in contestazione devono essere inquadrare, ancora una volta, nel paradigma del falso e della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con riferimento ad una falsa attestazione dell'esistenza di un costo di importo pari ad euro 34.820,54 nella rendicontazione relativa

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



all'iniziativa B556 inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modo da indurre in errore l'ente finanziatore anzidetto in ordine ai costi realmente sostenuti e da ottenere l'indebito rimborso del valore sopra indicato.

Secondo la tesi accusatoria, che vedeva coinvolti gli imputati CARESANA Giuseppe, BOLOGNINO Bruno, MASSARA Giorgio, nelle rispettive qualità di presidente, direttore generale e R.U.P., dirigente del settore tecnico dell'Aies, la somma di euro 34.820,54 sarebbe stata imputata ad opere classificate come urgenti sulla Roggia Biraga, nei comuni di Casalino e Granozzo con Monticello, sulla base della fattura n. 31 dell'11.4.2011 emessa dalla Mazzoni Costruzioni; l'importo, invece, era da ricondursi a prestazioni lavorative eseguite in tratti diversi della Roggia Biraga, non ricompresi nell'appalto denominato B556, e sulla Roggia Busca.

Veniva escusso sul punto, nell'udienza del 21.6.2019, il C.T.P. Rosso Maurizio, il quale affermava che la spesa sostenuta in relazione alla Roggia Busca ed alla Roggia Biraga era congrua, premettendo che negli anni 2010 e 2011 ci furono delle piogge molto intense, che comportarono episodi di deflussi eccezionali con pericolosi fenomeni di erosione e cedimento delle sponde, i quali fondavano la necessità di interventi di lieve entità, per il ripristino della sponda e per la loro protezione con scogliere di pietrame. Si trattava di interventi che interessavano per 75 metri la Roggia Busca e per 59,4 metri la Roggia Biraga, che rientravano in quelli di "manutenzione o riparazione di opere" previsti dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Il perito evidenziava, dunque, che la scelta dell'operatore ricadde sull'impresa Mazzoni Costruzioni s.r.l., la quale si era già aggiudicata l'appalto relativo ai lavori principali previsti dal progetto B556; specificava, poi, che la fattura 31/2011 era senz'altro pertinente all'iniziativa in parola, a differenza di quanto evidenziato nella contestazione. Il consulente spiegava, inoltre, che i due corsi d'acqua si intersecano "a raso", miscelando fisicamente le loro acque presso l'edificio idraulico detto "partitore", ubicato in Biandrate; c'è, inoltre, un unico scaricatore, che consente di allontanare nel fiume Sesia anche il flusso d'acqua proveniente dalla Roggia Biraga. Il predetto "giro di acque", secondo il perito,



riveste un'importanza strategica per garantire la sicurezza idraulico del territorio, con la conseguenza che ogni miglioramento del partitore di Biandrate e dello scaricatore Corsetto provoca un automatico e diretto beneficio anche della Roggia Biraga. Pertanto, ad avviso del Rosso, *"i conti tornano"*. Tra l'altro, evidenziava che proprio nel progetto venivano indicati i Comuni in cui si sono svolti gli interventi.

Orbene, il Collegio ritiene che con riferimento alle fattispecie incriminatrici cristallizzate nei capi di imputazione in analisi, le quali risulterebbero entrambi estinti per intervenuta prescrizione, appaia senza dubbio evidente la carenza degli elementi oggettivi del reato, imponendosi, di conseguenza, una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

Emerge chiaramente, invero, dalle affermazioni del teste Zanellato, che devono ritenersi intrinsecamente attendibili in quanto logicamente coerenti, precise e mai contraddittorie, che il costo pari ad euro 34.820,54 non era affatto fittizio, ma effettivamente sostenuto dal consorzio; tale circostanza, del resto, risulta pienamente riscontrata, sotto il profilo estrinseco, per il fatto che la relativa voce di spesa veniva puntualmente indicata, come sottolineato dal testimone, nel libretto delle misure.

La spiegazione fornita dal C.T.P. Rosso, inoltre, consente di comprendere nello specifico l'elemento da cui sorgeva l'equivoco circa la natura fittizia del costo, ipotizzata dalla Pubblica Accusa, ed il suo addebito nell'ambito dell'iniziativa B556, sulla base del quale veniva altresì costruita la prospettazione accusatoria relativa al reato di truffa.

Il perito chiariva, infatti, che la Roggia Biraga e la Roggia Busca si intersecano "a raso", cosicché, da un lato, i relativi flussi d'acqua si miscelano presso l'edificio idraulico detto "partitore", ubicato in Biandrate; dall'altro, unico è lo scaricatore che consente di allontanare nel fiume Sesia altresì il flusso d'acqua proveniente dalla Roggia Biraga. Ne consegue, come evidenziato dal consulente, che le migliorie apportate al partitore di Biandrate ed allo scaricatore Corsetto, come avvenuto nel caso di specie, provocano automaticamente un beneficio anche della Roggia Biraga.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Tribunale di Novara
Sezione Penale



Deve pertanto concludersi che, innanzitutto, alla luce delle emergenze istruttorie, non appare affatto scorretta l'addebito della somma pari ad euro 34.820,54 nella contabilità relativa al progetto denominato B556; in secondo luogo, anche in tale ipotesi, come in quella affrontata nel paragrafo n. 9), non si ravvisa in alcun modo né la sussistenza di artifici e raggiri prodromici ad indurre in errore l'ente finanziatore, né, soprattutto, la presenza dei requisiti costituiti dall'ingiusto profitto ricavato dall'Aies e della conseguente *deminutio patrimonii* dell'ente territoriale, atteso che risulta provato che la spesa veniva effettivamente sostenuta dall'associazione.

Trovano dunque applicazione, anche con riferimento ai capi X) e Y), le coordinate giurisprudenziali illustrate nel paragrafo n. 9), cui si rinvia.

Va infine chiarito che anche con riguardo alle ipotesi in esame un'ulteriore significativa prova della trasparenza e correttezza che improntava i comportamenti tenuti dai nominati in oggetto emerge dalla circostanza, evidenziata dal Rosso, per la quale nel progetto B556 venivano precisamente indicati i Comuni in cui si erano svolti gli interventi.

In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Collegio ritiene che emerga in modo evidente ed assolutamente non contestabile la carenza dei requisiti oggettivi dei fatti contestati ai capi X) e Y) dell'imputazione, con la conseguenza che i nominati in oggetto devono essere assolti dai reati suddetti con la formula "perché il fatto non sussiste".

Le due figure criminose contestate ai capi MM) ed NN) vanno sussunte, a loro volta, nei delitti di falso e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con riferimento ad una falsa attestazione, nell'ambito di un verbale di gara a trattativa privata per i lavori di somma urgenza affidati alla Carrara s.r.l., della circostanza che le opere da realizzare con tale procedimento d'urgenza concernevano un tratto ricompreso nell'iniziativa pubblica B556, mentre, in realtà, gli interventi si sarebbero collocati a valle del predetto tratto, e dunque al di fuori dell'ambito del progetto suddetto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Secondo la tesi accusatoria, che vedeva coinvolto il solo imputato BOLOGNINO Bruno, quale direttore generale dell'Aies e R.U.P., la predetta falsificazione ed il mancato stralcio, dalla rendicontazione dei costi sostenuti nell'iniziativa B556, della voce di spesa pari ad euro 75.478,79, avrebbe indotto in errore l'ente finanziatore, il quale avrebbe effettuato un duplice rimborso, complessivamente pari ad euro 150.957,58, in favore del consorzio Aies.

Il consulente della difesa Rosso Maurizio, escusso all'udienza del 21.6.2019, sulla vicenda in esame spiegava, innanzitutto, che l'intervento aveva ad oggetto la sistemazione idrica della Roggia Biraga per la messa in sicurezza dell'edificio del salto della "Molinara dell'Argine", e specificava che la relativa rendicontazione ammontava ad euro 75.478,79.

Il CT, poi, precisava che negli anni 2009 e 2010 era stata accertata la presenza di un'enorme e pericolosissima voragine, asserendo che se l'associazione non avesse posto rimedio al dissesto, si sarebbe verificato il crollo del barraggio, che avrebbe coinvolto anche la strada statale n. 1, mettendo in pericolo la sicurezza e l'incolumità degli utenti; specificava, ancora, che nessuno aveva revocato in dubbio che le spese per i lavori urgenti potessero trovare copertura finanziaria in Gestione Speciale bonifica.

Secondo il C.T., dunque, i lavori che dovevano essere eseguiti al salto della Molinara dell'Argine erano certamente di somma urgenza, e non costituivano un'anticipazione dei lavori principali da appaltare; in virtù della loro strettissima pertinenza territoriale e funzionale all'iniziativa B556, quindi, potevano godere della necessaria copertura finanziaria.

Il prof. Rosso, ancora, spiegava che l'ingegnere Moro aveva sostanzialmente individuato le varie lavorazioni da eseguire: il riempimento della voragine, con massi e materiale misto di cava, immediatamente a valle delle paratoie e della platea di fondo in calcestruzzo, calcolando preventivamente una spesa per un totale di 85.417,00 euro, I.V.A. inclusa. Nella gara d'appalto organizzata *ad hoc*, era risultata aggiudicataria l'impresa Carrara, della provincia di Vercelli, per un importo di 66.839,00 euro.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



Il CT specificava altresì che i lavori erano stati avviati immediatamente, precisamente in data 11 febbraio 2010, ed erano stati ultimati nell'arco di poche settimane, così come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori; puntualizzava, inoltre, che la contabilità finale dei lavori prevedeva l'ammontare complessivo pari a 75.500 euro circa, il quale risultava addirittura inferiore alla previsione contrattuale.

Il responsabile del procedimento BOLOGNINO, come chiarito dal consulente, autorizzava dunque l'impresa Carrara ad emettere la fattura, e la liquidazione dell'importo finale era effettuata mediante un mandato di pagamento della gestione speciale bonifica, con addebito all'iniziativa B556.

Il prof. Rosso, a questo punto, evidenziava che, in fase di rendicontazione, l'Aies aveva richiesto al M.E.F. il rimborso dell'importo pari ad euro 75.478,79, che, ad avviso del perito, era stato allocata correttamente tra le somme a disposizione della stazione appaltante, alla voce "Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto", imputati per l'anno 2010; sottolineava, poi, che nell'autunno 2011, e dunque all'epoca della rendicontazione contestata, l'iniziativa B556 non era assolutamente conclusa, motivo per cui l'erogazione del contributo in esame si riferiva ad un semplice stato di avanzamento dei pagamenti.

Si trattava, in altri termini, secondo il C.T., di un mero acconto, e non di un conto finale presentato al finanziatore.

Il Rosso, ancora, chiariva che l'area territoriale in cui si collocavano gli interventi oggetto dei capi di imputazione in analisi, erano diversi da quelli indicati nel verbale di gara, ma comunque rientranti nell'area di intervento riferita all'iniziativa B556; precisava, poi, che sulla base dei documenti da lui analizzati, non era stata realizzata alcuna doppia rendicontazione.

Orbene, si evince dalle argomentazioni dettagliatamente illustrate dal Rosso, cristallizzate nel suo elaborato e supportate dalla documentazione dal medesimo citata nel corso dell'esame, che la spesa pari ad euro 75.478,79, sostenuta dal consorzio Aies in relazione ad un intervento da eseguirsi con la massima urgenza,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



era osmoticamente connessa, sotto il profilo territoriale e funzionale, all'iniziativa B556, potendo pertanto beneficiare della necessaria copertura finanziaria.

Emerge altresì, con solare evidenza, dalle affermazioni del consulente, che l'Aies non aveva assolutamente effettuato una duplice rendicontazione con riguardo all'importo suddetto, elemento che non risulta da alcun documento e che non è stato provato dal P.M.

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra illustrate, pertanto, non possono ritenersi in alcun modo integrati gli elementi oggettivi dei reati contestati ai capi MM) e NN) dell'imputazione, non ravvisandosi, invero, alcuna forma di falsificazione del contenuto del verbale di gara, né potendosi ravvisare alcun artificio o raggirò nell'imputazione della voce di spesa del valore di euro 75.478,79 all'iniziativa B556; non si profila, di conseguenza, il conseguimento di un ingiusto profitto in capo ad Aies con contestuale danno patrimoniale dell'ente finanziatore.

L'imputato BOLOGNINO Bruno deve, dunque, essere assolto dai reati contestati ai capi MM) e NN), con la formula "perché il fatto non sussiste".

Le fattispecie incriminatrici contestate ai capi OO) e PP) devono anch'esse essere inquadrate nelle figure criminose del falso e della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con riferimento ad una falsa attestazione dell'esistenza di un costo di importo pari ad euro 14.912,23 nella rendicontazione relativa all'iniziativa B556 inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modo da indurre in errore l'ente finanziatore anzidetto in ordine ai costi realmente sostenuti e da ottenere l'indebito rimborso del valore sopra indicato.

L'importo sopra indicato, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe in realtà correlato ad opere eseguite in economia dalla Rigazio Costruzioni, come emergerebbe dalla fattura n. 29 del 14.4.2011, per il ripristino di alcuni tratti irrigui sulla Roggia Mora.

Il C.T. della difesa Rosso, escusso all'udienza del 21.6.2019 in relazione a tale vicenda, che vedeva protagonisti gli imputati BOLOGNINO e BOZZOLA, nelle

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



rispettive qualità di direttore generale e R.U.P. e di direttore dei lavori, ribadiva che negli anni 2010 2011 si erano verificati dei significativi fenomeni di dissesto per via delle intense precipitazioni; in particolare, sottolineava il pericolo di franamenti della sponda sinistra della Roggia, nei pressi del centro abitato di Granozzo.

Sussisteva, dunque, l'esigenza di intervenire prontamente per evitare danni sia alla Roggia sia al cavo irriguo Oriate, con un'opera di modesta portata e di valore inferiore a 40.000,00 euro.

La fattura relativa all'intervento suddetto, come evidenziato dal perito, è la n. 29 del 2011, di importo pari ad euro 14.912,23; il C.T. specificava, inoltre, che l'impresa Costruzione Edili Rigazio Pietro aveva eseguito i lavori in questione prima che fosse stata bandita la gara.

Il Rosso, ancora, sottolineava che dal confronto dei rilievi fotografici da lui analizzati si evinceva che la scogliera realizzata dall'Impresa Costruzione Edili Rigazio Pietro era verticale, mentre quella ricostruita dall'ATI Quadrio-Foti-Mazzoni negli anni 2012-2013 si presentava obliqua; anche il punto dove si trova la Bocca di Oriate, secondo il consulente, risultava diversa.

Il Rosso specificava, ancora, che nella contabilità relativa allo "stato avanzamento lavori", in particolare al n. 5, risultavano indicati dei massi che erano stati posizionati proprio dalla ditta Costruzione Edili Rigazio Pietro; puntualizzava che, pertanto, alcune quantità erano riferibili esclusivamente all'appaltatore.

In altri termini, secondo la spiegazione fornita dal consulente, nel libretto delle misure il geometra Zanellato aveva annotato, in corrispondenza della sezione 46, la deduzione di una quantità di massi, riconducibile alla quantità posata dall'Impresa Costruzione Edili Rigazio Pietro; venivano contabilizzate, quindi, solo le lavorazioni, che sono costituite dallo scavo e dal reinterro, secondo le modalità che lo Zanellato aveva ricostruito nel libretto delle misure.

In conclusione, quindi, negli atti di contabilità relativi ai lavori svolti dalle imprese Quadrio, Foti e Mazzoni, sono cristallizzate delle quantità che sono riferibili esclusivamente alle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, con lo stralcio

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.



di ogni quantità di materiale precedentemente fornito dall'Impresa Costruzioni Edili Rigazio Pietro.

La tesi accusatoria, per il perito, si fonderebbe su un'errata localizzazione dell'intervento, in quanto l'Impresa Costruzioni Edili Rigazio Pietro era intervenuta a valle della bocca Oriate, su di un tratto di roggia rappresentata dalla sezione n. 46 e non sul tratto individuato dalle sezioni nn. 42-45; a riprova di tale assunto, nella fotografia fornita dallo stesso Rigazio sarebbe raffigurata l'esatta ubicazione dell'intervento.

Il Rosso, dunque, sosteneva che l'intervento in esame sarebbe fotografato dalla sezione 46 e non nelle sezioni 42, 43 e 45; di conseguenza, non si configurerebbe alcuna doppia contabilizzazione, in quanto, come avviene di consueto rispetto ai lavori a misura, i documenti attestano in maniera esatta l'importo effettivamente pagato.

L'associazione Est Sesia, per il C.T.P., sarebbe stata, al contrario, particolarmente precisa nella contabilizzazione dei lavori eseguiti, non rinvenendo il Rosso alcuna irregolarità nella documentazione consultata.

Le verifiche effettuate dal Rosso, poi, venivano confermate dalle dichiarazioni rese dal teste Zanellato Cristiano, dipendente di Est Sesia dal 1996, escusso all'udienza del 7.6.2019.

Il dichiarante, difatti, riferiva che nell'ambito dell'iniziativa B556 aveva svolto l'incarico di assistente ai lavori, mentre la direzione dei lavori spettava, appunto, alla Bozzola; specificava, inoltre, di aver seguito l'intera esecuzione dell'intervento.

Gli assegnatari dei lavori concernenti il progetto, come rammentato dal testimone, erano le imprese Foti, Quadrio e Mazzoni, che per il Zanellato non avevano lavorato di concerto ed in contemporanea con l'impresa l'Impresa Costruzioni Edili Rigazio Pietro, la quale aveva, invece, eseguito un intervento su un piccolo tratto a monte.

Il testimone, nel dettaglio, riferiva che *"Venne rilevato ciò che era lo stato di fatto, perché quella scogliera, eventualmente preesistente, andava smontata, quindi aveva un prezzo per lo smontaggio; e poi i massi diciamo recuperati dallo*

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.



smontaggio venivano reimpiegati per la nuova scogliera, che anziché avere il prezzo piano, aveva un prezzo decurtato della fornitura”; su specifica domanda del difensore, poi, chiariva che il riscontro circa l'esistenza e l'ammontare di detto prezzo era da rinvenirsi nel libretto delle misure; specificava, ancora, in sede di controesame, che in relazione ai lavori pubblici, quali quelli svoltisi sulla roggia Busca e la Roggia Biraga, che sono appunto dei canali demaniali, veniva nominata una commissione di collaudo tecnico amministrativo, la quale si occupava di effettuare dei sopralluoghi ai fini del collaudo, anche in corso d'opera, al fine di valutare la pertinenza delle opere con l'iniziativa e la correttezza della contabilizzazione.


L'imputata BOZZOLA, a sua volta, in sede di esame, forniva dei significativi elementi di conferma delle affermazioni del Zanellato e del Rosso.

La prevenuta, infatti, sottolineava che, in qualità di coordinatore per la sicurezza in relazione al progetto denominato B556, si era occupata della problematica attinente alla sistemazione della Roggia Biraga per i fenomeni di dissesto ed i crolli causati dalle intense precipitazioni; chiariva altresì che la gara per l'assegnazione del relativo appalto non era ancora terminata, per cui era necessario temporeggiare facendo fronte a questi danni, operazione che venne eseguita in via d'urgenza ed approssimativamente con il posizionamento di alcune rocce nel tratto di sponda in cui si era verificato il franamento.

La ditta Mazzoni, in un secondo momento, come evidenziato dalla BOZZOLA, provvedeva a smontare i predetti massi posizionati in via d'urgenza, e poi ricostruiva la scogliera secondo le indicazioni delineate nel progetto.

La nominata in oggetto, in conclusione, spiegava che non venivano contabilizzate due volte le medesime lavorazioni, mentre in realtà, come si evince dal libretto delle misure, veniva detratta la spesa concernente il primo intervento.

Orbene, non può che rilevarsi come le versioni dei fatti fornite da tutti i soggetti escussi sulle fattispecie in esame, pienamente attendibili data la linearità e la





ricchezza di dettagli che le caratterizza, risultano del tutto sovrapponibili e concordi nell'affermare che il costo oggetto dei capi di imputazione OO) e PP) non era stato contabilizzato due volte, ma anzi era stato detratto dai documenti contabili relativi ai lavori svolti dall'ATI Quadrio-Foti-Mazzoni.

La spiegazione fornita dal C.T. Rosso, dal teste Zanellato e dall'imputata BOZZOLA, si profila, poi, pienamente verosimile ed è, soprattutto, corroborata sul piano documentale.

La tesi accusatoria, in altri termini, andava a sovrapporre l'intervento eseguito dall'impresa Costruzioni Edili Rigazio Pietro prima dell'espletamento dell'aggiudicazione del relativo appalto con le lavorazioni effettuate, in un momento successivo, dalle imprese Quadrio, Foti e Mazzoni, ritenendo che le medesime opere venissero contabilizzate per due volte; trattasi di interventi che, al contrario, risultano assolutamente autonomi e distinti, come chiarito da tutte le persone escusse sul punto, le cui spiegazioni trovano pieno riscontro, sotto il profilo estrinseco, sul piano documentale.

Risulta pertanto evidente, alla luce delle risultanze istruttorie, la carenza degli elementi costitutivi delle fattispecie cristallizzate dai capi OO) e PP) della contestazione, con la conseguenza che in tale caso, facendo applicazione dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la pronuncia assolutoria deve prevalere sulla declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Gli imputati BOLOGNINO Bruno e BOZZOLA Francesca, dunque, vanno assolti dai reati a loro ascritti ai capi OO) e PP) della contestazione, con la formula "perché il fatto non sussiste".

§ 11) Iniziativa B528: i reato di abuso d'ufficio e peculato di cui ai capo BB) e DD) dell'imputazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.



La contestazione in esame attiene all'esecuzione dei lavori d'appalto relativi all'iniziativa B528 in associazione temporanea di impresa formata da Giovannini Costruzioni s.p.a. e Tra.Mo.Ter s.r.l.

Con riferimento alla fattispecie incriminatrice fotografata dal capo BB) dell'imputazione, secondo la prospettazione accusatoria, in particolare, non sarebbero state rispettate le quote percentuali previste nell'atto costitutivo, per via di una variante introdotta dall'ing. BOZZOLA, in qualità di direttore dei lavori, ed approvata dal BOLOGNINO, quale direttore generale e R.U.P.

La perizia di variante in parola, nello specifico, sarebbe stata adottata in violazione agli artt. 132 e 137 del previgente codice degli appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006), ed avrebbe apportato un ingiusto vantaggio, del valore di euro 1.758.071,41, alla società Giovannini Costruzioni s.p.a.

Orbene, trattandosi di reato prescritto, deve innanzitutto sottolinearsi l'elevato grado di tecnicismo della materia in questione, riconosciuto nella stessa memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato BOLOGNINO.

L'indagine relativa alla legittimità della variante, alle migliorie ed ai risparmi di spesa eventualmente apportati, nel caso di specie, implicano, infatti, un'analisi eccessivamente approfondita rispetto allo *standard* valutativo delineato dalla costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione; d'altro canto, però, il Collegio ritiene che emerga in modo palese, dalle risultanze istruttorie, la carenza dell'elemento psicologico richiesto ai fini della configurabilità del reato dell'abuso d'ufficio, consistente nel dolo intenzionale.

Si evince chiaramente, invero, dalle dichiarazioni rese da Galante Marco all'udienza del 7.6.2019, la particolare situazione emergenziale cui la BOZZOLA si trovava a dover far fronte quale direttrice dei lavori: il teste, nel dettaglio, chiariva che le ragioni della modifica del progetto in corso d'opera erano riconducibili alla presenza di una portata d'acqua superiore a quella che era stata prevista e dovuta, ancora una volta, alle intense precipitazioni che avevano interessato la zona. Specificava, inoltre, che l'iniziativa concerneva la parte bassa del canale, in cui vi era acqua sorgiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Il geometra, peraltro, precisava che le motivazioni alla base della variazione erano cristallizzate nella stessa perizia di variante, elaborata dalla BOZZOLA e firmata dal BOLOGNINO, e spiegava che nei rilievi fotografici a lui esibiti, che raffiguravano lo stato dei luoghi, era possibile constatare la presenza di pompe prodromiche, per l'appunto, ad evitare allagamenti.

Il testimone, in definitiva, puntualizzava di rammentare nitidamente che la situazione d'urgenza fotografata dalla perizia anzidetta era del tutto veritiera.

Le affermazioni del Galante, che appaiono, sotto il profilo del vaglio intrinseco, totalmente attendibili, in quanto precise e lineari, trovano poi rilevanti elementi di conferma e riscontro nelle dichiarazioni rese dal C.T.P. Rosso all'udienza del 21.6.2019.

Il perito, in particolare, affermava che era stato necessario apportare delle varianti al progetto iniziale, in quanto si erano verificate delle intense precipitazioni, a causa delle quali lo scavo continuava a riempirsi d'acqua; tale circostanza imprevedibile, dunque, aveva comportato la necessità rinunciare ad utilizzare le c.d. palancole, previste nel progetto originario.

La stessa imputata BOZZOLA, nell'esame del 13.9.2019, spiegava che, allorquando nell'autunno 2008 erano stati iniziati i lavori sul Quintino Sella, si era subito resa conto che la portata dell'acqua era superiore a quella preventivata, per via delle resorgive e delle precipitazioni; specificava altresì che si trattava di una situazione non prevedibile all'inizio del progetto, che aveva comportato la necessità, per procedere alle lavorazioni, di rimuovere l'acqua continuamente con delle pompe, con conseguente aumento dei costi. L'alternativa, secondo la nominata in oggetto, era trovare una soluzione tecnica ovvero interrompere i lavori; pertanto, erano state individuate le opere a cui era possibile rinunciare. Sulla sponda destra del canale, per circa 800 metri, era stata originariamente prevista la realizzazione di una serie di palancole per sostenere lo scavo; la BOZZOLA, tuttavia, aveva ritenuto che la mancata costruzione delle medesime non avrebbe comportato danni, dal momento che il luogo era costituito da un'aperta campagna, mentre non vi erano ferrovie o centri abitati nelle vicinanze. Si era poi proceduto nello stesso modo della sponda sinistra, effettuando scavi e

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



scarpati non elevati, indicando tali elementi nella perizia di variante inviata alla Regione Piemonte.

Ebbene, ad avviso del Collegio, le emergenze istruttorie sopra illustrate disvelano la totale assenza dell'elemento soggettivo alla base della condotta tenuta dal direttore dei lavori BOZZOLA, la quale si trovava costretta ad apportare una variante al progetto originario, esclusivamente per far fronte alla situazione d'emergenza rappresentata dall'aumento del livello dell'acqua, generato dal susseguirsi di intense precipitazioni.


Va evidenziato, inoltre, che se deve pervenirsi a tale conclusione con riguardo alla posizione dell'imputata BOZZOLA, che coordinava e gestiva in maniera diretta l'iniziativa B528, non può che giungersi, a maggior ragione, ad una decisione assolutoria nei confronti del prevenuto BOLOGNINO che, in qualità di direttore dei lavori e R.U.P., nel caso specifico poneva in essere una condotta dalla portata più circoscritta, limitandosi, in concreto, a sottoscrivere la perizia redatta dalla BOZZOLA.

Nessun elemento di prova, del resto, è stato fornito dalla Pubblica Accusa circa la *voluntas* dei nominati in oggetto di procurare un vantaggio patrimoniale alla Giovannini Costruzioni s.p.a., e delle ragioni che avrebbero sorretto tale intento.

La Pubblica Accusa, in altri termini, non è riuscita a dimostrare, in virtù del principio dell'onere della prova in senso sostanziale, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 323 c.p.

Deve difatti rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che, in base al principio della presunzione di innocenza, spetta all'Accusa provare tutti i requisiti costitutivi del fatto di reato e la loro riconducibilità all'imputato senza che permanga in proposito alcun ragionevole dubbio. Ciò significa che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, devono risultare prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. n. 4196/2018).

Il Collegio, pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, ritiene che gli imputati BOLOGNINO Bruno e BOZZOLA Francesca debbano essere assolti dal reato a loro ascritto al capo BB) della contestazione, perché il fatto non costituisce reato.



*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



Il fatto contestato al capo DD) dell'imputazione, sempre relativo all'iniziativa pubblica B528, attiene invece all'autorizzazione alla cessione, rilasciata da parte di BOLOGNINO Bruno quale direttore generale e R.U.P., per il corrispettivo pari ad euro 70.000,00, di terra di risulta, di proprietà demaniale, proveniente dall'esubero degli scavi nel Canale Quintino Sella, in favore della Giovannini Costruzioni s.p.a.; il nominato in oggetto, in particolare, avrebbe introitato l'incasso suddetto nella Gestione Ordinaria dell'Aies, senza dunque applicare le procedure previste dagli artt. 63 e seguenti del R.D. n. 827 del 1924, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio patrimoniale al consorzio Aies, con corrispondente danno per l'Erario.

La Pubblica Accusa, con riguardo alla fattispecie in analisi, affermava che, poiché i canali artificiali gestiti dai consorzi irrigui appartengono senza dubbio al demanio regionale, e sono costituiti, oltre che dalle opere provvisorie, anche e soprattutto dall'alveo, la terra ottenuta dai lavori di sistemazione di quest'ultimo era certamente soggetta al regime del bene demaniale disponibile, in quanto suscettibile di utilizzo, quale materia prima secondaria, in attività edili e quindi dotata di un proprio valore intrinseco.

Il P.M., in sede di discussione, sottolineava infatti che, nel caso di specie, la terra suddetta veniva ceduta a titolo oneroso ad una delle due imprese esecutrici dei lavori, circostanza idonea ad escludere che la medesima possa essere considerata rifiuto.

La cessione diretta alla impresa Giovannini, per il corrispettivo di 70.000 euro, veniva dunque effettuata, secondo la tesi accusatoria, in violazione degli artt. 63 e 73 del RD 23 maggio 1924, n. 827; quanto all'incasso della somma, lo stesso sarebbe dimostrato dal pagamento di euro 70.000,00, in due *tranches* di € 35.000, risultanti dalle quietanze n. 32/AA e 39/AA, risalenti al 31 marzo 2009 ed al 31 marzo 2010. La somma, in base alla deposizione del teste Abate, sarebbe quindi confluita nel patrimonio dell'ente.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



La responsabilità in ordine alla fattispecie in esame andava pertanto essere ascritta all'ing. BOLOGNINO, che rivestiva il ruolo di R.U.P. della iniziativa B528 e che aveva autorizzato in tale veste la cessione.

Venivano escussi sulla vicenda in questione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, i testi Abate ed Occhipinti.

Il primo, sentito all'udienza del 12.4.2019, riferiva appunto che, per via dei lavori eseguiti nell'ambito del progetto B528, era stata prodotta molta terra in esubero, sicché il rappresentante legale della Giovannini Costruzione aveva chiesto all'Associazione Irrigazione Est Sesia, aveva chiesto l'autorizzazione per rilevare questo terreno, che era demaniale e quindi doveva essere oggetto di una procedura consistente in una gara d'appalto; la predetta terra, invece, veniva venduta per 70.000,00 euro, e pagata con due rate.

Le dichiarazioni rese dal teste, che appaiono pienamente attendibili in quanto senza dubbio puntuali e dettagliate, trovano poi riscontro sul piano documentale, ed in particolare in due fatture, la numero 32/A e la numero 39/B, risalenti rispettivamente al 31 marzo 2009 ed al 31 marzo 2010.

Ulteriori rilevanti elementi di conferma di quanto emerso dalle affermazioni dell'Abate, ancora, si rinvergono nella deposizione del testimone Occhipinti, escusso all'udienza del 17.5.2019.

Il dichiarante, in relazione all'iniziativa B528, riferiva di essere a conoscenza dell'avvenuta cessione di terra demaniale, in quanto i dirigenti facevano riferimento all'ufficio in cui espletava la propria attività lavorativa all'epoca dei fatti per la stesura materiale di svariati documenti; chiariva, inoltre, che aveva redatto personalmente la lettera su incarico del MASSARA e che, in ordine al pagamento della somma, pur non essendosi occupato direttamente dell'incasso sapeva che il corrispettivo della cessione era stato introitato nella Gestione Ordinaria dell'Aies.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.




Il testimone, infine, specificava tale soluzione non era corretta, perché un bene demaniale non poteva essere oggetto di vendita privata con le modalità anzidette e senza il rispetto delle norme in materia di pubblico incanto; asseriva, tuttavia, che l'associazione Est Sesia era solita vendere senza l'instaurazione della procedura ad evidenza pubblica, ad esempio, le piante che crescevano lungo gli argini dei canali demaniali, senza incorrere in alcuna sanzione.

Le dichiarazioni rese dal suddetto teste, ad avviso del Collegio, risultano a loro volta estremamente dettagliate e coerenti sotto il profilo logico e, come già chiarito, riscontrano pienamente le affermazioni del teste Abate.

Orbene, ritiene il Collegio che dalle risultanze istruttorie, costituite dalle dichiarazioni dei testimoni Abate ed Occhipinti, nonché dalle fatture sopra citate che ne riscontrano totalmente il contenuto, emerga con solare evidenza la ricorrenza dei requisiti oggettivi della fattispecie di peculato, posto che l'imputato BOLOGNINO, come evidenziato dal P.M., autorizzava di fatto la cessione di una *res* demaniale ad un soggetto privato, senza applicare le procedure previste dagli artt. 63 e seguenti del R.D. n. 827 del 1924, e ne incassava il corrispettivo, che andava a confluire nella Gestione Ordinaria dell'Aies.

Non può, tuttavia, ritenersi in alcun modo che la condotta posta in essere dal nominato in oggetto fosse sorretta dall'elemento soggettivo del dolo generico, richiesto dal legislatore ai fini della configurabilità del reato cristallizzato dall'art. 314 c.p.

Va infatti sottolineato, *in primis*, che la normativa che regola la materia in analisi risulta particolarmente articolata, complessa e difficilmente intelligibile: la legge n. 984 del 1977 trasferiva alle Regioni la competenza in materia di canali demaniali di irrigazione, mentre la legge regionale piemontese n. 21 del 1999 ne demandava la gestione ai consorzi di irrigazione, stabilendo, inoltre, che sono i consorzi a provvedere al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di





cui agli artt. 134 e 138 del R.D. n. 368 del 1904 (dunque relative altresì all'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia dai corsi d'acqua di una bonifica).

Il successivo art. 137 della normativa in questione, ancora, sanciva che, nelle concessioni e licenze venivano stabilite le condizioni, la durata, nonché le norme alle quali sono assoggettate.

Le disposizioni normative richiamate, dunque, possono *prima facie* ed erroneamente essere interpretate nel senso di attribuire ai consorzi di bonifica la piena autonomia decisionale in ordine alla gestione delle materie derivanti dai canali demaniali, anche rispetto alle modalità con cui attuare le concessioni e le licenze aventi ad oggetto i materiali anzidetti.


Gli articoli di legge violati dal comportamento tenuto dal BOLOGNINO ed indicati nella contestazione (artt. 63 e seguenti del R.D. n. 827 del 1924), non contengono, d'altro canto, riferimenti espressi e chiari alle specifiche cessioni della terra in esubero derivante da attività di scavo effettuata in prossimità di un canale demaniale.

Non può, in secondo luogo, sottacersi che l'operazione veniva effettuata "alla luce del sole", con il rilascio di fatture e l'annotazione nella contabilità dell'Aies, contegno che risulta alquanto incompatibile, sotto il profilo logico, con la precisa consapevolezza e volontà di appropriarsi di un bene pubblico.

Va, infine, evidenziato che, come emerge dalle dichiarazioni rese dal teste Occhipinti, l'associazione Est Sesia era solita vendere senza l'instaurazione della procedura ad evidenza pubblica, ad esempio, le piante che crescevano lungo gli argini dei canali demaniali, le quali, per il principio civilistico dell'accessione, sono da reputarsi anch'esse *res publicae*, come sottolineato nella memoria difensiva; nelle predette ipotesi, tuttavia, non incorreva in alcuna sanzione.

La circostanza anzidetta, dunque, appare pienamente idonea a suffragare la tesi della totale carenza dell'elemento psicologico a fondamento del comportamento tenuto dal nominato in oggetto.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni svolte, BOLOGNINO Bruno va assolto dal reato a lui contestato al capo DD) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.





§ 12) Il Progetto "Sforzesco": la fattispecie di peculato di cui al capo EE) dell'imputazione.

La contestazione concerne la violazione delle disposizioni contenute nel decreto n. 563/99 SIAR del Ministero dell'Ambiente relativo al finanziamento erogato per la somma di lire 885.000.000, pari al 30% dell'intero importo finanziato, pari a lire 2.950.000.000, per la progettazione e la costruzione di due centrali idroelettriche su acqua fluente in territorio del Comune di Vigevano; gli imputati CARESANA, BOLOGNINO e LAZZARINI, nelle rispettive qualità di presidente, direttore generale e dirigente del settore amministrativo-contabile dell'Aies, in particolare, non avrebbero restituito la somma suddetta, obbligo che andava adempiuto in caso di impossibilità di realizzazione delle citate opere, e si appropriavano, di tal guisa, dell'importo pari a lire 885.000.000, distraendolo dal bilancio della gestione speciale bonifica a quella ordinaria dell'associazione.

La tesi accusatoria, come evidenziato in sede di discussione, si basava, nel dettaglio, sulla circostanza che, stante l'altruità della somma oggetto del finanziamento pubblico, le condotte tenute dagli imputati BOLOGNINO e LAZZARINI configuravano una *interversio possessionis* in favore della gestione ordinaria che la correttezza contabile, riconosciuta dallo stesso C.T. del P.M. riconosceva, non risultava idonea ad elidere.

Quanto alle responsabilità soggettive, la Pubblica Accusa evidenziava che la LAZZARINI aveva materialmente disposto l'operazione ed il BOLOGNINO era il firmatario della nota contabile di addebito del 28.2.2009 per l'importo di euro 457.064,35, con cui veniva disposto lo storno da una gestione all'altra; veniva invece chiesta una pronuncia assolutoria con riferimento alla posizione del presidente CARESANA, che non risultava aver preso parte all'operazione e che, dunque, non poteva essere ritenuto penalmente responsabile per la sola carica ricoperta.

A handwritten signature consisting of several horizontal, wavy lines.



Occorre dunque esporre brevemente la versione dei fatti fornita da diversi soggetti interpellati sulla vicenda in esame.

Il teste Abate, sentito all'udienza del 12.4.2019, spiegava che il progetto "Sforzesco" era una iniziativa di carattere pubblico del 1999 che riguardava la costruzione di due centrali idroelettriche nel comune di Vigevano. Il Ministero dell'Ambiente aveva assegnato l'importo di 3 miliardi di lire al consorzio Aies, che, di fatto, aveva ricevuto il trenta per cento della somma anzidetta, a titolo di anticipo per poter dare inizio ai lavori.

Il dichiarante specificava altresì che l'associazione aveva *"dei paletti da rispettare, quali quello che periodicamente il Consorzio doveva riferire, con una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento dei lavori e sui costi sostenuti; l'altro era quello se eventualmente l'iniziativa, le centrali non venivano realizzate, la restituzione di questo importo, che in euro era di 475.000"*; chiariva, inoltre, che al principio, siccome si trattava di un lavoro pubblico, giustamente è stato contabilizzato nella gestione speciale bonifica.

I lavori in questione, come puntualizzato dal testimone, non venivano però realizzati; l'acconto, inoltre, non era mai stato restituito, né il Ministero aveva chiesto il relativo rimborso.

Il dichiarante, ancora, spiegava era stata posta in sequestro una lettera del geometra Barberis, che allora era il capo ufficio dell'ufficio bonifica, nella quale si notiziava la dirigenza dell'epoca, ossia il presidente Baratti, il direttore BOLOGNINO e la dottoressa LAZZARINI, della circostanza che il Ministero poteva richiedere il rimborso del contributo con gli interessi accessori. Detta istanza, tuttavia, non veniva presentata dal Ministero, l'acconto non veniva restituito e soltanto nel bilancio relativo agli anni 2008 e 2009, quando stava per maturare la prescrizione del diritto alla restituzione della somma, la LAZZARINI effettuava il passaggio contabile dalla gestione bonifica alla gestione ordinaria dell'ente Aies.

Il teste Barberis, escusso all'udienza del 3.5.2019, confermava le dichiarazioni rese dal testimone Abate, riferendo che il progetto "Sforzesco", volto alla realizzazione di due centrali idroelettriche, era stato finanziato per il 25% dal

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Ministero dell'Ambiente, il quale aveva stanziato 2 miliardi e 950 milioni su un totale di tre miliardi, con la corresponsione all'Aies di un anticipo pari ad 885 milioni di lire). Precisava altresì che nel decreto di finanziamento era previsto che se il progetto non veniva realizzato, l'acconto doveva essere restituito al Ministero con tanto di oneri accessori.

Era inoltre prevista, secondo il dichiarante, una rendicontazione trimestrale delle spese sostenute, tant'è che erano stati trasmessi 7 rendiconti al Ministero, dal 2000 al 2002; a un certo punto la società Idro Sesia, *partner* dell'Aies, che doveva provvedere alla progettazione dell'opera, si era trovata in una situazione di difficoltà economica, sicché non erano più pervenute notizie sulle sorti del progetto.

Il Barberis, dunque, si era preoccupato di informare la Direzione che, nel caso di mancata ultimazione dei lavori, in base al decreto di finanziamento del 26.11.1999 del Ministero dell'Ambiente, le somme ricevute a titolo di anticipo dovevano essere restituite al predetto Ministero; era quindi necessario annotare correttamente l'importo nell'ambito della rendicontazione, considerato che il Ministero poteva richiedere in qualsiasi momento la restituzione della somma in questione.

Le dichiarazioni rese dall'Abate e dal Barberis trovano, poi, significativi elementi di riscontro nella deposizione del testimone Platini, sentito all'udienza del 26.4.2019, il quale asseriva che era stata la dott.ssa LAZZARINI, in occasione della redazione del bilancio 2008/2009, a dare disposizioni affinché la somma oggetto dell'acconto concesso da parte del Ministero dell'Ambiente venisse spostata dalla gestione speciale bonifica a quella ordinaria.

Orbene, deve evidenziarsi che dalle deposizioni sopra descritte, le quali si riscontrano a vicenda e trovano altresì conforto nella documentazione contabile in atti, si evince che il fatto delineato nel capo EE) della contestazione si è, in concreto, verificato, nel senso che non residuano dubbi sulla circostanza che la

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



somma pari a lire 885.000.000,00, concessa all'Aies a titolo di acconto da parte del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione del c.d. progetto "Sforzesco", non veniva restituita al Ministero predetto anche se l'opera non era portata a compimento, ma veniva traslata dalla contabilità relativa alla gestione speciale bonifica a quella ordinaria nella redazione del bilancio 2008/2009 dell'ente Aies.

La questione che appare necessario affrontare, pertanto, ha natura puramente giuridica, in quanto occorre comprendere se lo "spostamento" dell'importo indicato nell'imputazione nella gestione ordinaria dell'associazione possa configurare una vera e propria *interservio possessionis*, dando origine alla condotta appropriativa che caratterizza la fattispecie incriminatrice del peculato.

Ebbene, a parere del Collegio, la semplice traslazione del contributo ricevuto dall'ente pubblico dalla contabilità relativa alle attività di bonifica a quella concernente altre attività espletate dal consorzio non risulta sufficiente ad integrare l'azione di appropriazione richiesta dalla figura criminosa fotografata dall'art. 314 c.p.

La condotta appropriativa tipica, sotto il profilo della materialità, è infatti qualificabile, come chiarito nel paragrafo 4), alla stregua di un atteggiarsi del soggetto agente, verso il denaro o verso la cosa mobile, quale proprietario e non più quale mero detentore *nomine alieno*; la realizzazione dell'*interservio possessionis*, sotto il profilo dell'elemento psicologico, ed il compimento di atti spettanti al solo proprietario, tenendo appunto un comportamento *uti dominus*, costituiscono dunque gli elementi che connotano la condotta incriminata.

Va evidenziato che, nel caso di specie, la mera iscrizione contabile di una somma nella gestione ordinaria dell'ente non può tradursi, con certezza o elevato grado di probabilità logica, nel compimento di un atto *uti dominus*, atteso che, come spiegato dallo stesso C.T. del P.M., la contabilità dell'Aies era solo formalmente ed apparentemente suddivisa in due differenti sezioni, cioè la gestione speciale bonifica e la gestione ordinaria; in concreto, difatti, la suddetta contabilità era unica e promiscua, nel senso che la gestione speciale bonifica e la gestione ordinaria erano utilizzate come due vasi comunicanti, e le somme originariamente annotate in una sezione sovente confluivano nell'altra.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Ciò che rileva particolarmente, però, ad avviso del Collegio, è che l'importo oggetto del capo EE) della contestazione, nella sostanza, rimaneva sempre all'interno delle casse dell'ente, senza venire distratto all'esterno ovvero occultato: al contrario, come sottolineato dallo stesso perito Calcagno nel proprio elaborato, *“sotto il profilo strettamente tecnico l'imputazione del contributo nelle partite di giro (e conseguentemente nei residui passivi) non può dirsi scorretta, trattandosi di una somma incamerata dall'AIES che avrebbe dovuto essere restituita – in tutto o in parte – all'ente finanziatore, in ragione della mancata realizzazione del progetto finanziato. In sostanza si trattava di un debito, la cui iscrizione nei residui passivi era anzi doverosa”* (v. pagine 132 e seguenti della perizia).

Il C.T. dell'Accusa aggiungeva, poi, che, sebbene potesse apparire non proprio corretto lo “spostamento” della somma in questione nell'ambito della gestione ordinaria, *“a ben vedere, però, la mancata restituzione della somma è dipesa (anche) dall'inerzia del Ministero competente, che non ha avanzato richieste al riguardo (...) poiché tale comportamento potrebbe essere dipeso dalla convinzione dei responsabili che l'AIES sarebbe stata chiamata in futuro a restituire la somma, si ritiene – nel dubbio – di non muovere rilievi sotto il profilo contabile”*.

Emerge, dunque, con solare evidenza, dalle considerazioni tecniche cristallizzate nella relazione peritale del dott. Calcagno, che finanche il perito nutriva dei dubbi circa la volontà dei nominati in oggetto di appropriarsi dell'importo ricevuto dal Ministero a titolo di acconto, mediante un'operazione che non poteva essere ritenuta scorretta sotto il profilo contabile.

Il consulente, al contrario, chiariva che la somma pari ad 885 milioni di lire era stata iscritta in una voce del bilancio che cristallizzava una ricognizione del debito dell'associazione, in modo che l'importo potesse essere restituito prontamente allorché fosse pervenuta la relativa richiesta da parte del Ministero dell'Ambiente, istanza che era, per l'appunto, facoltativa.

Non può quindi affermarsi, con alto grado di credibilità razionale, alla luce di tali valutazioni operate dal perito e dalla formula dubitativa dal medesimo utilizzata,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



che l'iscrizione nella gestione ordinaria dell'anticipo concesso dal suddetto ente pubblico integrasse la condotta di appropriazione tipica del delitto di peculato.

La Suprema Corte di Cassazione, del resto, ha più volte chiarito che il reato in questione può configurarsi solo se il soggetto beneficiario della contribuzione l'abbia destinata ad un utilizzo diverso e non compatibile con quello ragionevolmente riconducibile all'ambito delle attività da svolgere in virtù del progetto (v., *ex plurimis*, Cass., Sez. 6, n. 1561 del 2019). Detta situazione non si verificava, di certo, nel caso in esame, atteso che la somma oggetto di finanziamento permaneva sempre nelle casse dell'Aies e veniva iscritta in bilancio nelle partite di giro, per poi confluire nei residui passivi, in modo da poter essere riconosciuta quale debito nei confronti dell'ente contributore ed essere immediatamente restituita nel caso in cui il Ministero avesse esercitato la propria facoltà di chiederne la riconsegna.

Allo stesso modo, non si ravvisa, nel caso di specie, una condotta distrattiva del denaro idonea a realizzare la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente (v., *ex multis*, Cass., Sez. VI, 02/07/2019, n.38875); per converso, non emerge in alcun modo quale sia l'interesse di natura privatistica che avrebbe sorretto il comportamento degli imputati. Si ravvisa, anzi, una spiegazione alternativa del tutto plausibile circa la traslazione dell'importo ricevuto come anticipo dal Ministero nell'ambito della gestione ordinaria: come sottolineato dalla difesa LAZZARINI in sede di discussione, invero, da un punto di vista contabile, l'Aies, all'interno della gestione speciale bonifica poteva postare, come residuo passivo, al massimo l'importo pari ad 885 milioni di lire, vale a dire la somma esatta ricevuta a titolo di finanziamento, ma non vi erano altre risorse contabili per poter conteggiare gli interessi. Al contrario, nella gestione ordinaria, poiché l'ente ha plurime entrate, dal punto di vista contabile c'era la possibilità di appostare anche gli interessi pari a 109 milioni di lire.

Il Collegio, in definitiva, al netto di tutte le considerazioni illustrate, ritiene che gli imputati CARESANA Giuseppe, BOLOGNINO Bruno e LAZZARINI Luisa

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



debbano essere assolti dal reato a loro ascritto al capo EE) della contestazione, perché il fatto non sussiste.

§ 13) Iniziativa CCC54: il reato fotografato dal capo FF).

La contestazione in esame, che vede imputati BOLOGNINO Bruno, quale consigliere delegato della Idromazzé s.r.l. e direttore generale dell'Aies, e MASSARA Giorgio quale dirigente del settore tecnico dell'Aies, concerne un'iniziativa pubblica finanziata dalla Regione Piemonte e denominata "CCC54 - interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzé - 1° stralcio funzionale".

I nominati in oggetto, in particolare, avrebbero posto in essere artifici e raggiri consistenti nel richiedere alla Enel s.p.a. l'adeguamento della potenza elettrica in media tensione per il funzionamento delle pompe per il sollevamento dell'acqua in favore del consorzio Angiono Foglietti, maggiorato di Kw. 1.840 rispetto alle reali necessità dell'impianto; avrebbero, inoltre, imputato al predetto progetto pubblico i costi relativi allo studio di fattibilità (costruzione di una centrale idroelettrica a cura dell'Università degli studi dell'Aquila, dell'arch. Mira Bonomi, dello studio Marongiu, della Geostudio e della Foto industrial, commissionati dalla Idromazzé s.r.l. e da Energia Italia s.r.l.), mediante l'allegazione di fatture intestate alla contenza Canali Cavour.

I prevenuti, mediante gli artifici ed i raggiri appena descritti, avrebbero dunque indotto in errore la Regione Piemonte, la quale avrebbe quindi rimborsato costi non dovuti per un importo pari ad euro 335.567,52 (euro 119.949,60 per l'esubero di potenza elettrica, euro 111.600,00 per gli studi eseguiti dall'Università dell'Aquila ed euro 104.017,92 per l'attività svolta dagli studi Mira Bonomi, Marongiu, Geostudio e Foto Industrial).

Orbene, la stessa esposizione del fatto cristallizzato nell'imputazione ne riflette l'estrema complessità e l'elevatissimo grado di tecnicismo, sottolineati, invero, dallo stesso C.T. della difesa Rosso Maurizio, escusso sulla vicenda in data 21.6.2019.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Trattandosi, dunque, di fattispecie ormai prescritta, il Collegio ritiene che non possa assolutamente pervenirsi ad una pronuncia assolutoria, dal momento che, *ictu oculi*, non si ravvisano in alcun modo delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte degli odierni imputati, o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione da compiere al riguardo non implichi alcuna necessità di accertamento o di approfondimento.

L'analisi di tipo tecnico ontologicamente connaturata ad una fattispecie quale quella fotografata dal capo FF) della contestazione, in altri termini, si porrebbe certamente in contrasto con quelli che sono i chiari principi enucleati dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione e la sentenza assolutoria (v. paragrafo 1).

Il Collegio, pertanto, ritiene che, con riferimento al capo in esame, debba dichiararsi n.d.p. per essere il reato estinto per prescrizione: la fattispecie in contestazione, difatti, risulta prescritta, al più tardi, in data 13.8.2017, calcolando il termine di prescrizione massimo dalla data di commissione del fatto (13.12.2010), sulla base della *regola iuris* dettata dal combinato disposto degli artt. 157-161 co 4 c.p. e dalla legge "ex Cirielli".

§ 14) Gara pubblica B593: la fattispecie della turbata libertà degli incanti di cui al capo GG) dell'imputazione.

La contestazione in esame si riferisce alla condotta tenuta dall'imputato MASSARA Giorgio che, in qualità di responsabile unico del procedimento e presidente di gara, avrebbe omesso di decretare l'esclusione dalla gara pubblica denominata " B593 - interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite ed incremento dell'efficienza della distribuzione - 7° lotto" delle imprese Tekne, ATI Valbasento & Associata e ATI De Giuliani & Siscom, nonostante i loro legali rappresentanti fossero gravati da condanne penali; avrebbe, invece, escluso, per lo

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



stesso motivo, la Provedello Isidoro srl e la Grollo Costruzioni srl, turbando così il regolare svolgimento della gara pubblica.

Il teste Abate, escusso all'udienza del 12.4.2019, riferiva che la gara d'appalto denominata B593 si era svolta nel maggio 2012, e che avevano partecipato molte aziende; specificava, ancora, che il Presidente della Commissione era l'Ingegnere MASSARA.

Il dichiarante, poi, asseriva che alcune aziende, e cioè la Tekne, l'ATI Valbasento e l'ATI De Giuliani, il giorno dello spoglio delle buste, erano state escluse per il fatto che i legali rappresentanti avevano precedenti penali, ma poi erano state riammesse il giorno dopo; altre due aziende, ossia la Provedello Isidoro s.r.l. e la Grollo Costruzioni s.r.l., invece, a causa della presenza di precedenti penali a carico degli amministratori, erano state semplicemente e definitivamente escluse.

La sussistenza dei precedenti a carico delle imprese suddette, come evidenziato dal testimone, emergeva dalla documentazione posta in sequestro, tra cui erano presenti anche i certificati del casellario giudiziale.

L'Abate, infine, puntualizzava che era stato sequestrato anche un brogliaccio, scritturato a mano, in cui venivano riportati i dati delle aziende e da cui si rileva, proprio ai punti 2, 3 e 60, nella colonna L), vengono riportati i precedenti penali delle imprese anzidette.

Il teste Milan, sentito all'udienza del 17.5.2019, confermava le dichiarazioni rese dall'Abate, spiegando che aveva partecipato alla procedura ad evidenza pubblica denominata B593, e che rammentava che qualche impresa era stata esclusa per la presenza di precedenti penali (in materia ambientale, di rifiuti, di abusi edilizi) a carico dei rappresentanti legali.

Secondo il testimone, inoltre, era emerso, valutando gli incartamenti delle varie imprese, che il titolare dell'impresa ATI De Giuliani & Siscom aveva dei precedenti penali, cosicché, per evitare di escludere quest'ultima, erano state riammesse anche le altre alla procedura di gara; specificava, poi, che la decisione era stata presa dall'Ing. MASSARA quale R.U.P. della gara, ed aggiungeva che l'appalto non era stato aggiudicato dall'impresa in questione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Il dichiarante, però, su specifica domanda del Tribunale, chiariva di non aver visionato tutti gli atti relativi alla gara in questione, ma che era a conoscenza della riammissione di tre imprese perché il Presidente ne aveva parlato davanti a tutti, anche se non sapeva il motivo della riammissione; ancora, in sede di controesame, il Milan affermava di non sapere se i precedenti penali riportati dai rappresentanti legali delle imprese partecipanti a quella gara erano diversi tra loro.

Si evince chiaramente, dalle dichiarazioni rese dai testi suddetti, le quali risultano intrinsecamente attendibili perché lineari e logicamente coerenti e si riscontrano vicendevolmente sotto il profilo estrinseco, che il MASSARA effettuava valutazioni differenti con riguardo a determinate imprese partecipanti alla gara pubblica B593, decidendo di escludere definitivamente dalla medesima due imprese i cui legali rappresentanti erano gravati da precedenti penali (la Provello Isidoro s.r.l. e la Grollo Costruzioni s.r.l.) e di ammettere altre tre imprese (la Tekne, l'ATI Valbasento e l'ATI De Giuliani) i cui titolari erano, a loro volta, gravati da precedenti penali.

Tale comportamento che, *prima facie*, potrebbe apparire poco trasparente, in realtà si configura pienamente legittimo se si tiene conto della circostanza, emersa con solare evidenza nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che i precedenti riportati dai titolari delle imprese escluse erano ontologicamente differenti rispetto a quelli risultanti dai certificati del casellario giudiziale dei rappresentanti legali delle imprese ammesse. Tale elemento, invero, configura una spiegazione alternativa decisamente verosimile, che non consente con certezza, od elevato grado di probabilità logica, di poter ritenere sussistente la penale responsabilità dell'imputato MASSARA in ordine alla fattispecie incriminatrice contestata al capo GG).

Deve premettersi, invero, che l'art. 38 co 1 lett. c) del codice degli appalti vigente al momento del fatto (D.Lgs. n. 106 del 2003), sancisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

Si ricava, dunque, *a contrario*, dalla formulazione letterale della norma in analisi, che il R.U.P. conserva ampi poteri di discrezionalità in relazione all'esclusione dalla gara delle imprese i cui titolari siano gravati da precedenti penali per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, richiamati dalla prima parte della lettera c) dell'art. 38 del previgente codice degli appalti; l'esclusione diviene, al contrario, una scelta obbligata per il R.U.P. allorquando i rappresentanti legali dell'impresa partecipanti ad una gara pubblica riportino sentenze di condanna divenute definitive per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, secondo quanto stabilito dalla seconda parte della disposizione in esame.

Il perimetro della discrezionalità amministrativa all'interno del quale può esplicarsi il potere di scelta del R.U.P. risulta ulteriormente delineato dalla determinazione dell'Anac n. 1 del 10.1.2010 che, ricalcando le coordinate dettate dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, stabilisce che la valutazione relativa all'incidenza dei precedenti penali riportati sulla moralità professionale dell'impresa partecipante va effettuata non in astratto, con riguardo al mero titolo del reato, ma tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, del peso specifico dei reati ascritti e della prestazione che la ditta dovrà espletare se risulterà aggiudicataria.

Ebbene, nel caso di specie, come sottolineato dalla difesa, la gara d'appalto aveva ad oggetto lavori di ristrutturazione di un canale, con ricostruzione totale delle

A handwritten signature consisting of several horizontal, wavy lines.



sponde e dei manufatti idraulici del medesimo; risulta allora evidente che il profilo della sicurezza sul lavoro assumeva una valenza fondamentale, configurandosi significativi rischi di caduta degli operai ed in considerazione degli scavi profondi che si dovevano effettuare.

Tali considerazioni, invero, venivano chiaramente espone nei verbali di gara sottoscritti dal MASSARA, dai quali emerge che il nominato in oggetto aveva motivato analiticamente l'esclusione delle imprese Provello Isidoro s.r.l. e Grollo Costruzioni s.r.l.

Si evince, nel dettaglio, dal verbale di gara della seduta del 25.2.2012, prodotto in data 25.9.2019, che il titolare della ditta Provello Isidoro s.r.l. aveva riportato una condanna per lesioni personali colpose gravi in cooperazione con altri che, secondo il R.U.P., determinava *“una prognosi di inaffidabilità ai fini dell'affidamento del contratto in gara, per l'importanza del bene giuridico protetto (sicurezza dei lavoratori) e la gravità delle lesioni riportate”*, che denotavano, ad avviso del MASSARA, *“l'inosservanza di ineludibile rispetto delle norme di precauzione per l'esercizio dell'attività imprenditoriale”*.

Una motivazione di analogo tenore risulta cristallizzata nella parte del verbale suddetto che si riferisce all'esclusione della Grollo Costruzioni s.r.l.: il prevenuto, infatti, spiegava che il rappresentante legale dell'impresa anzidetta aveva riportato 3 condanne per il reato previsto dall'art. 590 co 1 e 3 c.p., e che tale circostanza, dal momento che la gara concerneva l'affidamento di lavori pubblici per i quali risultava essenziale il massimo rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni, rifletteva un elemento che qualificava *“la prognosi di inaffidabilità morale e professionale dell'Impresa”*. La reiterazione della condotta, per il MASSARA, denotava inoltre *“una protratta inosservanza delle previsioni di legge in materia antinfortunistica”*.

Si evince chiaramente, invece, dai verbali di gara in atti, che i titolari dell'impresa Tekne, nonché delle ATI Valbasento ed ATI De Giuliani, ammesse alla gara, non si trovavano nelle medesime condizioni dei rappresentanti legali delle ditte escluse.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Il titolare dell'impresa Tekne s.r.l., difatti, riportava una serie di condanne per reati di differente indole rispetto a quelli commessi dai rappresentanti delle aziende escluse; alcuni di questi reati, poi, erano dichiarati estinti, mentre altri non erano ritenuti, in concreto, idonei ad incidere sulla moralità professionale del soggetto partecipante.

Il rappresentante legale dell'ATI Valbasento, poi, riportava sì una condanna per un'infrazione relativa ad una norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma emerge chiaramente che:

- 1) si trattava di una contravvenzione;
- 2) tale fattispecie era sostanzialmente estinta per prescrizione, anche se mancava una formale pronuncia dell'A.G.;
- 3) si trattava di un precedente molto risalente, in quanto la fattispecie contravvenzionale era stata commessa ben 13 anni e 9 mesi prima della gara.

Il R.U.P. MASSARA, dunque, nel pieno esercizio della sua attività discrezionale, riteneva che la contravvenzione suddetta non incidesse, in concreto, sulla moralità professionale della ditta partecipante che, in effetti, versava in una condizione nettamente diversa da quella in cui si trovavano le due imprese escluse.

Infine, con riguardo all'ATI De Giuliani s.r.l., deve sottolinearsi che il rappresentante della medesima riportava o condanne relative a reati dichiarati estinti, o condanne per reati che non attenevano alla sicurezza sul lavoro; l'impresa in esame aveva soltanto un procedimento pendente in corso per un'infrazione relativa alla sicurezza degli scavi di splatemento e sbancamento che, peraltro, non presentava il medesimo disvalore e la stessa gravità dei reati fotografati dall'art. 590 c.p.

Emerge, pertanto, dalle risultanze documentali, che il MASSARA, lungi dall'utilizzare mezzi fraudolenti in modo da turbare il regolare svolgimento della gara pubblica, utilizzava un criterio discrezionale decisamente razionale e condivisibile, motivando approfonditamente le proprie decisioni in ordine all'esclusione dalla procedura di determinate ditte.

Non può sottacersi, del resto, che emerge dai documenti in atti che tutte le risoluzioni e gli atti compiuti dal nominato in oggetto erano stati integralmente

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



confermati e convalidati dall'ing. Grieco, nominato R.U.P. dopo che il MASSARA veniva sottoposto a processo per i fatti di causa; tale circostanza vale a corroborare ulteriormente la tesi della legittimità delle decisioni assunte dall'odierno imputato nell'ambito della gara pubblica B593.

Va, infine, sottolineato, *ad abundantiam*, che la Pubblica Accusa non ha, di fatto, provato in alcun modo la *voluntas* del prevenuto di turbare la procedura in analisi, favorendo la partecipazione di una delle 3 imprese indicate nel capo di imputazione GG).

Pertanto, sulla base di tutte le argomentazioni svolte, il Collegio ritiene che MASSARA Giorgio debba essere assolto dal reato a lui ascritto al capo GG) della contestazione, perché il fatto non sussiste.

§ 15) Il reato di cui al capo HH) dell'imputazione.

La contestazione in esame vede quali imputati CARESANA Giuseppe e BOLOGNINO Bruno del delitto di cui agli artt. 110, 323 c.p., perché, nelle rispettive qualità di presidente dell'Aies e responsabile unico del procedimento, nella gara d'appalto per la concessione di tre mutui, aggiudicata alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma, avrebbero omesso di chiedere alla stessa le previste cauzioni, provvisorie e definitive, sia in sede di offerta, sia in sede di aggiudicazione, in violazione degli artt. 75 e 113 D.Lgs. n. 163/2006; i nominati in oggetto, di tal guisa, avrebbero procurato all'aggiudicatario un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito in un risparmio di spesa, posto che il medesimo non avrebbe provveduto al versamento obbligatorio a titolo cauzionale della somma di euro 3.484.075, pari al 10% del valore dei mutui appaltati.

Veniva escussa sulla vicenda in questione, all'udienza del 3.5.2019, la teste Ricciolo, la quale riferiva che la gara in esame, inizialmente, era andata deserta; aggiungeva che, pertanto, era stata espletata la procedura negoziata, con aggiudicazione della Cassa Depositi e Prestiti.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



La testimone, la quale aveva redatto personalmente gli atti di gara, aveva dunque constatato che non era stata richiesta al soggetto aggiudicatario la cauzione prevista dalla normativa sui lavori pubblici, per una decisione adottata dal BOLOGNINO; secondo la teste, invero, la paura del R.U.P. era che le imprese non partecipassero neanche alla procedura negoziata per via di questi costi aggiuntivi.

La Ricciolo, infine, in sede di controesame, precisava che erano state inviate più di 4 lettere di invito e, soprattutto, che l'esenzione dal versamento della cauzione era stata prevista a favore di tutte le imprese indicate.

Orbene, emerge in modo cristallino dalle dichiarazioni della teste, le quali appaiono senza dubbio attendibili, sotto il profilo intrinseco, in quanto lineari, precise e prive di contraddizioni, che la violazione, da parte del BOLOGNINO quale R.U.P. e dal CARESANA quale presidente dell'Aies e firmatario degli atti di gara, degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 non era sorretta dal fine di procurare un ingiusto vantaggio all'aggiudicatario, considerato che l'esenzione dal pagamento della cauzione veniva prevista indiscriminatamente in favore di tutte le imprese partecipanti alla procedura negoziata.

Si evince, poi, altrettanto chiaramente che l'intento del R.U.P. e del presidente era invece quello di assicurare che il procedimento amministrativo non andasse deserto per la seconda volta, ma che, al contrario, le aziende fossero stimolate a partecipare.

La Pubblica Accusa, in altri termini, non è riuscita a dimostrare, in virtù del principio dell'onere della prova in senso sostanziale, che la condotta tenuta dai nominati in oggetto risulti in qualche modo sorretta dall'elemento soggettivo del dolo intenzionale richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 323 c.p.

Il Collegio ritiene, dunque, alla luce delle argomentazioni svolte, che CARESANA Giuseppe e BOLOGNINO Bruno debbano essere assolti dal reato a loro ascritto al capo HH) della contestazione, perché il fatto non costituisce reato.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



§ 16) I capi II) ed LL) dell'imputazione.

Ritiene il Collegio che, con riferimento ai capi II) ed LL) della contestazione, che risultano entrambi prescritti, non si possa pervenire ad una pronuncia assolutoria.

Il capo II), in particolare, fotografa un reato di abuso d'ufficio, ascritto all'imputato BOLGNINO Bruno che, in qualità di direttore generale dell'Aies, avrebbe omesso di instaurare la procedura ad evidenza pubblica richiesta *ex lege*, affidando in via diretta alla S.P.M. Consulting s.r.l. l'incarico per la fornitura e l'attivazione di una piattaforma tecnologica di monitoraggio e controllo dei progetti in carico della gestione speciale bonifica dell'Aies, per un corrispettivo pari ad euro 407.088,00, apportando, di tal guisa, un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società.

Il capo LL), invece, si riferisce ad un'iniziativa pubblica denominata "UP 26 – realizzazione di un sistema di monitoraggio e telecontrollo del diramatore Vigevano nei territori dei comuni di Galliate e Romentino", nell'ambito della quale l'imputato MASSARA Giorgio, in qualità di direttore del settore tecnico dell'Aies, avrebbe attestato fatti non corrispondenti al vero nel certificato di collaudo: il prevenuto, nel dettaglio, avrebbe affermato di avere regolarmente effettuato i collaudi delle paratie e datato il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori il 9.9.2010, quando invece i collaudi non sarebbero stati eseguiti ed il predetto documento sarebbe stato sottoscritto dal direttore dei lavori ing. Valeria Parelli soltanto il 18.11.2010.

Orbene, il Collegio ritiene che, con riferimento ad entrambe le vicende in esame, non sia ravvisabile *ictu oculi* alcuna circostanza da cui possa desumersi, in modo assolutamente non contestabile, l'insussistenza dei fatti, la mancata commissione del medesimo da parte degli imputato o la loro rilevanza penale, senza che sia necessaria alcuna valutazione giudiziale aggiuntiva ed approfondita in ordine all'accertamento della fattispecie.

In primo luogo, invero, il tipo di vaglio richiesto dalle peculiarità del capo II) intersecherebbe un'altra branca particolarmente tecnica dell'ordinamento

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.



giuridico, quale quella rappresentata dal diritto amministrativo, al fine di comprendere se, nel caso di specie, si versi in una di quelle ipotesi, di natura eccezionale, nelle quali era possibile procedere ad un affidamento diretto (circostanza che appare alquanto dubbia, considerato che si tratta di un appalto di servizi).

In secondo luogo, con particolare riguardo al capo LL), va sottolineato che le valutazioni effettuate dal C.T.P. Rosso Maurizio, lungamente esposte all'udienza del 21.6.2019, si fondano in gran parte sulla circostanza che il MASSARA non rivestirebbe la qualifica di pubblico ufficiale; tale rilievo, tuttavia, non appare condivisibile *sic et simpliciter*, considerato che l'iniziativa UP 26 era da considerarsi pubblica, in quanto finanziata con denaro pubblico (si rinvia, sul punto, alle considerazioni svolte nel paragrafo 2).

Non può, infine, sottacersi che, con specifico riferimento a quest'ultimo capo di imputazione, l'apposizione sul certificato di regolare esecuzione dei lavori di una data diversa da quella in cui l'atto veniva sottoscritto getta più di un'ombra sulla trasparenza e la legittimità del comportamento tenuto dal nominato in oggetto.

Si impone, pertanto, ad avviso del Collegio, una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione in ordine ai capi II) e LL) dell'imputazione, in quanto, sulla base della *regola iuris* dettata dal combinato disposto degli artt. 157-161 co 4 c.p. e dalla legge "ex Cirielli", il reato fotografato dal capo II) risulta prescritto, al più tardi, in data 31.7.2018, mentre quello cristallizzato dal capo LL) risulta prescritto, al più tardi, in data 9.3.2018.

§ 17) Le fattispecie relative ai bilanci dell'Aies: i capi QQ) ed RR) dell'imputazione.

Il capo QQ) della contestazione, che vede imputati BOLOGNINO Bruno, LAZZARINI Luisa e MASSARA Giorgio, fotografa un ipotesi di falso in atto pubblico, in quanto i nominati in oggetto, nelle già menzionate rispettive qualità, avrebbero predisposto e redatto i rendiconti consuntivi dell'Aies., ente di interesse

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



pubblico, con riferimento agli anni dal 2005 al 2011, esponendo fatti non rispondenti al vero. Gli odierni imputati, in particolare, attraverso artifici contabili, tra cui l'impropria e ingiustificata iscrizione di operazioni, quali acquisti di partecipazione in altre società, finanziamento soci, duplicazione di accantonamenti, proventi effettivamente conseguiti, in partite di giro con creazione di conseguenti residui attivi e/o passivi ovvero l'imputazione a bilancio di costi gonfiati, avrebbero occultato utili/avanzi di gestione pari a complessivi euro 26.734.709,00, di cui €. 14.173.285,00 rappresentati da spese inesistenti o maggiorate ed euro 12.561.424,00 costituiti da proventi realizzati e non contabilizzati.

Il capo RR), che cristallizza sempre un'ipotesi di falsità ideologica prevista dall'art. 479 c.p., concerne la posizione di CATTANEO Alessandro e PARONZINI Nicola che, quali revisori dei conti dell'Aies, avrebbero dichiarato falsamente di aver verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e contabilizzazione dei fatti gestionali, asserendo di aver effettuato selettivi riscontri della documentazione contabile giustificativa e periodiche verifiche a campione, ed avrebbero, dunque, attestato la regolarità dei bilanci del consorzio (rispettivamente CATTANEO dal bilancio 2009 al bilancio 2011, PARONZINI dal bilancio 2010 al bilancio 2011), non rilevando quelle che, secondo la tesi accusatoria, erano delle palesi, diffuse, reiterate e sistematiche irregolarità dei bilanci, avallando altresì i meccanismi contabili di occultamento degli utili descritti al capo QQ).

Orbene, il Collegio ritiene che si imponga, con riguardo ad entrambi i capi di imputazione, la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Con riferimento al capo QQ), infatti, deve sottolinearsi che non emergono, nella maniera più assoluta, elementi da cui possa evincersi *ictu oculi* ed in modo assolutamente non contestabile, l'insussistenza del fatto, la carenza di rilevanza penale dello stesso o la non commissione del medesimo da parte di uno dei nominati in oggetto (considerazioni che valgono anche rispetto alla posizione del MASSARA, in quanto la dichiarazione di n.d.p. per la sussistenza di una causa estintiva del reato quale la prescrizione prevale sulla formula assolutoria relativa

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



alla carenza di prove a carico, cristallizzata dall'art. 530 co 2 c.p.p., come specificato nel paragrafo 1).

Va evidenziato, al contrario, che nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono emersi elementi che gettano più di un'ombra sulla condotta tenuta dagli odierni imputati rispetto alla predisposizione dei bilanci.

Ci si riferisce, in particolare, alle considerazioni condensate nell'elaborato del perito del P.M. Calcagno, dalle quali si ricava, in primo luogo, che i nominati in oggetto avevano utilizzato le partite di giro come una sorta di "conto calderone", ed avevano indicato "costi gonfiati" nell'ambito dei residui passivi. Il risultato di tale situazione era, dunque, secondo il consulente, il sistematico pareggio di bilancio, laddove la situazione reale avrebbe dovuto evidenziare un utile di gestione che veniva calcolato globalmente nella cifra di 26,7 milioni di euro.

Le predette riserve occulte sarebbero frutto, per il Calcagno, da un lato, di contributi richiesti direttamente ai consorziati e, dall'altro, di costi imputati indirettamente agli enti finanziatori, attraverso il meccanismo di riaccredito da Gestione Ordinaria a Gestione Bonifica; l'effetto di tali condotte, quindi, era l'arricchimento dell'Aies, che avrebbe poi reinvestito i guadagni occultati, in massima parte, in partecipazioni societarie e finanziamenti alle partecipate. Detti investimenti, ad avviso del perito, sarebbero poi stati, a loro volta, dissimulati in partite di giro, ovvero del tutto omessi, ed in ogni caso non rilevati neppure dai revisori.

Emerge, in definitiva, dai rilievi evidenziati dal Calcagno, che, sotto un profilo sostanziale, i dati inseriti nei bilanci relativi agli anni indicati nel capo di imputazione risultavano, per quanto diffusamente esaminato dal C.T., alterati al fine di rappresentare un pareggio di bilancio non corrispondente alla realtà, in modo da creare riserve occulte che celavano gli utili conseguiti di fatto ed il loro riutilizzo.

Le conclusioni analiticamente e chiaramente argomentate cui perviene il perito nominato dal P.M., unitamente alla complessità ed al tecnicismo della materia, di certo si configurano ostative rispetto ad una pronuncia assolutoria che rispetti i



parametri delineati dall'orientamento giurisprudenziale consolidato e costante, riportati nel paragrafo 1).


Non può pervenirsi a diversa conclusione con riguardo al capo RR) dell'imputazione, coerentemente con le declaratorie di improcedibilità per prescrizione intervenute nel corso del presente processo rispetto alle posizioni degli ulteriori revisori cui risultava ascritta la contestazione in esame.

Le stesse argomentazioni tecniche contenute nelle relazioni peritali svolte dai consulenti della difesa, difatti, impediscono di ritenere che, nel caso di specie, emergano in modo evidente degli elementi sulla base dei quali possa giungersi ad una decisione assolutoria.

Non può, invero, ritenersi valida la giustificazione per la quale le modalità di tenuta della contabilità e di redazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti della gestione si ripetevano nel tempo da numerosi decenni, ma mai erano state oggetto di censure: tale elemento, al più, consente di ritenere maggiormente grave la condotta tenuta in maniera reiterata dai revisori contabili; né può assumere alcuna valenza giustificativa la circostanza che i riscontri che i nominati in oggetto dovevano effettuare non erano agevoli. I revisori, infatti, in teoria rappresentano proprio degli esperti in materia economico-contabile, chiamati a svolgere un ruolo di controllo e vigilanza altamente tecnico in ordine ai bilanci ed ai rendiconti redatti da un ente, per di più di interesse pubblico e di enorme rilevanza economica, qual era l'Aies.

È del tutto esigibile, dunque, da soggetti chiamati a svolgere questo tipo di ruolo, che i medesimi si accorgano di irregolarità contabili che, secondo il perito del P.M., erano addirittura stratificate e reiterate.

Appare, infine, altamente pleonastico ribadire le considerazioni già svolte sulla natura giuridica dell'ente che, ad avviso del Collegio, in ambito penale deve essere indagata caso per caso, in concreto, al fine di comprendere il reale disvalore del fatto contestato (v. paragrafo 2). Risulta pertanto evidente che, con riferimento ad una contabilità rappresentata da un sistema di "vasi comunicanti", vale a dire la gestione ordinaria e la gestione speciale bonifica, tra cui si verificava un continuo ed inarrestabile passaggio di risorse provenienti da





finanziamenti pubblici, non può sostenersi *sic et simpliciter* la natura privata dell'Aies, in quanto tale soluzione risulta aprioristica e totalmente avulsa dalla realtà dei fatti emersa nel corso del dibattimento.

In conseguenza di ciò, le condotte addebitate in relazione al capo QQ), essendo riferite ai rendiconti consuntivi che vanno dall'anno 2005 al 2011, sono state tutte poste in essere fino al 31.12.2011, con conseguente decorso del termine prescrizione massimo al 30.6.2019.

Si deve invece rilevare, con riguardo al capo RR), che la data dell'ultimo verbale di riunione del collegio dei revisori antecedente la chiusura dell'esercizio 2011 è del 2.12.2011; pertanto, il termine prescrizione massimo risulta decorso in data 2.6.2019.

Va poi specificato che, essendo venuti meno, alla luce delle argomentazioni illustrate, i reati presupposti, deve essere di conseguenza dichiarata esclusa, ai sensi degli artt. 62 e 66 D.L.vo n. 231/01, la contestata responsabilità amministrativa nei confronti dell'Associazione Irrigazione Est Sesia — Consorzio di Irrigazione e Bonifica, perché l'illecito amministrativo non sussiste.

Infine, l'elevato numero degli imputati e delle contestazioni, la complessa natura delle vicende e la pluralità delle argomentazioni da analizzare giustifica il deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 c.p.p., 157 e ss. 6.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Bozzola Francesca, Berlingheri Massimo, Lazzarini Luisa, Caresana Giuseppe, Cattaneo Alessandro e Paronzini Nicola in ordine ai reati loro

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

*Tribunale di Novara
Sezione Penale*



rispettivamente ascritti ai capi sub C), D), E), F), G), H), I), J), L), O), P), R), S), T), FF), II), LL), QQ) e RR) perché estinti per prescrizione.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve Bolognino Bruno, Massara Giorgio, Bozzola Francesca, Lazzarini Luisa, Berlingheri Massimo, Caresana Giuseppe e Gambirasio Gianfranco dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi sub A), B), M), N), U), V), X), Y), EE), GG), MM), NN), OO) e PP) perché il fatto non sussiste;

assolve Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Caresana Giuseppe, Bozzola Francesca dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi sub Q), BB), DD) e HH) perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 62 e 66 D.L.vo n. 231/01;

dichiara esclusa la contestata responsabilità amministrativa nei confronti dell'Associazione Irrigazione Est Sesia — Consorzio di Irrigazione e Bonifica perché l'illecito amministrativo non sussiste.

Visto l'art. 544 co 30 c.p.p.;

indica il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Novara, li 30.10.2019

Il Presidente
Gianfranco Pezone

Il Giudice estensore
Sveva Sicoli

TRIBUNALE DI NOVARA
28 GEN. 2020
Depositato in Cancelleria oggi
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANELLI